

LAVORI PUBBLICI

Periodico mensile d'informazione tecnica

CODICE APPALTI E DIRETTIVE EUROPEE

LEGGE 28 GENNAIO 2016, N. 11

IMPIANTI SPORTIVI

D.L. COORDINATO 25 NOVEMBRE 2015, N. 185

DECRETO "TAGLIA NORME"

D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10

Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera 20 gennaio 2016, n. 32

Delibera 20 gennaio 2016, n. 39

Regolamento impianti a fune

D.M. 7 gennaio 2016, n. 1

Agenzia delle Entrate

Guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali"

Guida "Bonus mobili ed elettrodomestici"

Contributi sicurezza sul lavoro

Comunicato dell'INAIL 19 gennaio 2016

GENNAIO 2016

1

2016

ANNO XXIV
NUMERO 248

Euro 10,00

rubriche

- # Scadenze fiscali
- # Recensioni
- # Il parere degli studiosi
- # Adeguamento prestazioni urbanistiche
- # Indici ISTAT
- # Trattamento di fine rapporto
- # Aggiornamenti legislativi e principali news

servizi on-line

- # PDF del periodico chiuso in redazione
- # Gare di progettazione
- # Anticipazioni legislative
- # Interessi e tassi
- # Gazzette regionali
- # Newsletter informativa



Una password per i servizi Internet all'indirizzo <http://www.lavoripubblici.it>

GRAFILL

LAVORI PUBBLICI

Periodico mensile d'informazione tecnica

L'abbonato al periodico potrà ricevere anticipazioni, inoltrando una richiesta fax allo **091/6823313**. La redazione provvederà ad esaudire le richieste, esclusivamente a mezzo fax, appena i dati saranno disponibili.

SERVIZI ON-LINE

L'abbonato che vuole accedere in tempo reale alle rubriche del periodico, può farlo on line, registrandosi sul sito Internet:

<http://www.lavoripubblici.it>

La registrazione on line consente di scaricare il PDF del periodico chiuso in redazione e di accedere alle seguenti rubriche:

➤ GARE

Le gare di progettazione riportate per data di scadenza e con l'indicazione dell'Ente, dell'oggetto, dell'importo dei lavori e dell'onorario e del tipo di gara.

➤ ANTICIPAZIONI

Anticipazioni sugli ultimi provvedimenti legislativi, sia nazionali che regionali, con la possibilità di scaricare il testo di quelli di maggiore interesse.

➤ INTERESSI E TASSI

Indici Istat, principali tassi ed indicatori economici del settore, adeguamento prestazioni urbanistiche.

➤ PROROGHE

Proroghe di alcuni adempimenti, di scadenze legislative e/o comunque di notevole importanza.

➤ GAZZETTE REGIONALI

Gazzette di alcune regioni.

➤ NEWSLETTER INFORMATIVA

Rassegna completa di novità, nuove leggi e normative, eventi, progetti, prezziari, offerte di lavoro, formazione, etc.

Il catalogo GRAFILL al sito Internet **<http://www.grafill.it>** riporta le novità editoriali con offerte per gli abbonati.

Direttore responsabile
Paolo Oreto

Responsabile di redazione
Paola Oreto

Redazione
Mario Priulla, Ilenia Cicirello, Vincenzo Palumbo

Stampa
Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l. - Bagheria (Pa)

Edizione GRAFILL S.r.l.
Via Principe di Palagonia n. 87/91 - 90145 Palermo
Telefono 091/6823069 Fax 091/6823313
<http://www.grafill.it> grafill@grafill.it

Questo numero è stato chiuso in redazione in data 10/01/2016



ABBONAMENTO ANNUALE (dal primo numero raggiungibile) per un totale di 12 numeri **Euro 100,00**

Pagamenti con versamento sul conto corrente postale 16416919, con assegno intestato alla GRAFILL S.r.l. o con carta di credito.

L'I.V.A. è a carico dell'editore e non è detraibile dal cessionario. La ricevuta del versamento in c/c postale è documento valido ai fini contabili e fiscali, quindi, non vengono rilasciate fatture.

GENNAIO 2016

1

ANNO XXIV
NUMERO 248



ASSOCIATO USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Registro Operatori di Comunicazione n. 6088
già Registro Nazionale della Stampa n. 10979

ISSN 1122-2506

LAVORI PUBBLICI

Periodico mensile d'informazione tecnica



Rubriche
e Servizi on line

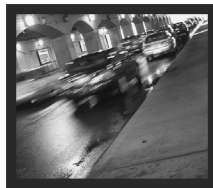
RUBRICHE

- Normativa nazionale del settore edile
- Normativa regionale: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana
- Principali scadenze fiscali
- Recensioni delle principali pubblicazioni tecniche
- Tabelle indici ISTAT: Interessi e tassi; Costi di costruzione; Equo canone; TFR
- Aggiornamenti legislativi e principali news

SERVIZI ON LINE

- Possibilità di scaricare il periodico chiuso in redazione in PDF
- Possibilità di consultare le gare di progettazione
- Anticipazioni sui provvedimenti con la possibilità di scaricare il testo
- Interessi e tassi: Indici Istat, principali tassi e indicatori del settore
- Sommari Gazzette regionali e download di alcuni provvedimenti legislativi
- Scadenario fiscale
- Newsletter informativa: novità, legislazione, eventi, formazione, etc.

Per i servizi Internet collegarsi all'indirizzo <http://www.lavoripubblici.it>



ABBONARSI CONVIENE...



L'ABBONAMENTO ANNUALE A LAVORI PUBBLICI HA UN COSTO DI € 100,00

LAVORI PUBBLICI è un periodico GRAFILL Editoria tecnica

Via Principe di Palagonia n. 87/91 - 90145 Palermo □ Tel. 091.6823069 □ Fax 091.6823313 □ E-mail grafill@grafill.it

LAVORI PUBBLICI
Periodico mensile d'informazione tecnica

**CODICE APPALTI
E DIRETTIVE EUROPEE**
LEGGE 28 GENNAIO 2016, N. 11

IMPIANTI SPORTIVI
D.L. COORDINATO 25 NOVEMBRE 2015, N. 185

PRETO "TAGLIA NORME"
GENNAIO 2016, N. 10

Anticorruzione
32

GENNAIO 2016

1

ANNO XXIV
NUMERO 248
Euro 10,00

RINNOVA SUBITO L'ABBONAMENTO



UN MOTIVO IN PIÙ PER CUI OGGI CONVIENE ABBONARSI A LAVORI PUBBLICI

SCONTO DI 50,00 EURO* sulle edizioni GRAFILL acquistate contestualmente alla sottoscrizione o al rinnovo dell'abbonamento 2016 al periodico **LAVORI PUBBLICI**

(*) lo sconto è applicabile sul totale dei prezzi di copertina dei volumi acquistati, non è cumulabile con altre offerte o promozioni e se utilizzato per acquisti di importo inferiore al buono stesso la parte non spesa non costituisce credito per il cliente.

☐ **SÌ, DESIDERO ABBONARMI AL PERIODICO LAVORI PUBBLICI PER L'ANNO 2016** € 100,00

Il periodico è spedito in abbonamento postale con porto franco ed ogni rischio è a carico del cliente

☐ Unitamente all'abbonamento a **LAVORI PUBBLICI** desidero acquistare i seguenti volumi GRAFILL:

Cod.	Titolo	Prezzo di copertina
Cod.	Titolo	Prezzo di copertina
Cod.	Titolo	Prezzo di copertina
Cod.	Titolo	Prezzo di copertina

TOTALE AL NETTO DELLO SCONTO DI 50,00 EURO**

(**) questo importo non può essere negativo

Scelgo una delle seguenti forme di spedizione (valide soltanto per i volumi):

- ☐ Posta ordinaria – contributo spese di spedizione € 4,00
- ☐ Posta ordinaria con pagamento in contrassegno – contributo spese di spedizione € 7,50
- ☐ Corriere espresso – contributo spese di spedizione € 5,00

TOTALE

Firma

(La firma è obbligatoria e l'omissione rende il presente ordine non valido)

SCELGO LA SEGUENTE FORMA DI PAGAMENTO

Per pagamento con c.c.p. o bonifico bancario allegare la ricevuta alla cedola di commissione ed inviarla per fax allo **091.6823313**

- ☐ Pagamento in contrassegno (solo per spedizioni con posta ordinaria e con supplemento per diritto di contrassegno di € 3,50)
- ☐ Versamento su **c/c postale n. 16416919** intestato alla **GRAFILL S.r.l.**
- ☐ Bonifico bancario su **BANCA SELLA** intestato a **Grafilli S.r.l.:** IBAN IT 45 R 03268 04609 001879330831, BIC SELBIT2BXXX
- ☐ Carta di credito n. | | | | | | | | | | | | | | | | scadenza | | | | |
- CVV | | | | |

(per **Visa** e **Mastercard** le tre cifre sul retro dopo il numero della carta, per **American Express** le quattro cifre sul lato anteriore della carta a destra o a sinistra del numero principale)

Firma

(Gli ordini con carta di credito privi di firma non sono validi)

Cognome Nome

Professione Società

Indirizzo Città c.a.p.

Tel. / Fax / e-mail

Il trattamento dei dati che La riguardano è svolto nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali e nell'ambito della banca dati della GRAFILL S.r.l.. Titolare del trattamento è GRAFILL S.r.l. con sede a Palermo, via P.pe di Palagonia n. 87/91. Per il trattamento dei dati, nel precisare che è effettuato da nostro personale con la garanzia della massima riservatezza, Le garantiamo che lo stesso è effettuato per consentirci di aggiornarLa sulle novità e sulle iniziative della società. I Suoi dati non saranno diffusi o comunicati a terzi e, comunque, Le confermiamo che potrà chiedere, in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione degli stessi inviando la sua richiesta all'attenzione del servizio clienti. Le comunichiamo, altresì, che potrà avvalersi in qualsiasi momento, del diritto di recesso previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e, comunque, se già da ora decide di non ricevere altre comunicazioni, barri la casella riportata a fianco ☐

Il D.Lgs. n. 102/2014 (Adeguamento degli impianti termici) ha introdotto obblighi sulla termoregolazione e contabilizzazione del calore e acqua calda sanitaria e l'iter procedurale per l'attuazione dell'innovazione e con esso scadenze e sanzioni.

Lo stesso decreto ha reso obbligatoria l'applicazione della Norma UNI 10200:2013, aggiornata al 2015, per contabilizzatori diretti ed indiretti, consumi volontari ed involontari, contabilizzazione, ripartizione dei consumi e delle spese e ruolo dell'Amministratore del condominio nella gestione delle stesse.

Questa guida analizza le novità introdotte dalla Direttiva Europea e le procedure per l'adeguamento degli impianti termici; inoltre, approfondisce vantaggi e svantaggi dell'impianto centralizzato rispetto a quello autonomo, seguendo l'evoluzione cronologica della normativa.

Il **software incluso** gestisce la modulistica di riferimento per il calcolo e la ripartizione dei consumi energetici di un fabbricato.

- I edizione / anno 2016
- ISBN 978-88-8207-826-3
- F.to 170 x 240, pp. 144
- Prezzo Euro 28,00
- Visita il sito www.grafill.it

44

COLLEZIONE FORMULARI & GUIDE

Francesco Schena – Elisabetta Cicerchia
Luigi Caporicci

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

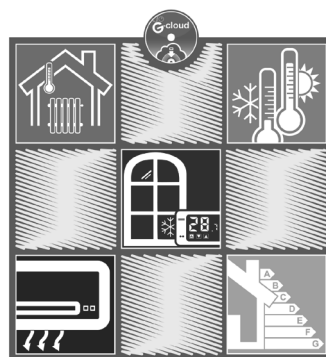
GUIDA ALLA RIPARTIZIONE E GESTIONE DELLE SPESE

AGGIORNATA ALLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/27/UE,
ALLA LEGGE N. 220/2012 (NUOVA RIFORMA DEL CONDOMINIO),
ALLA NORMA UNI 10200:2013 E SUCCESSIVA MODIFICA DELL'11 GIUGNO 2015
E AI DECRETI ATTUATIVI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL GIUGNO 2015

SOFTWARE INCLUSO

MODULISTICA DI RIFERIMENTO ED ESEMPI PER IL CALCOLO
E LA RIPARTIZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DI UN FABBRICATO

Glossario (principali termini tecnico-normativi), F.A.Q. (domande e risposte più frequenti),
Test iniziale (verifica della formazione di base), Test finale (verifica dei concetti analizzati)



GRAFILL

ORDINA SUBITO QUESTO VOLUME AL NUMERO VERDE

Numero Verde
800-640064

**OPPURE COMPILA LA CEDOLA DI COMMISSIONE SOTTO RIPORTATA
ED INVIALA PER FAX AL NUMERO 091/6823313**

DESIDERO RICEVERE **IN CONTRASSEGNO** AL PREZZO DI **EURO 28,00** IL VOLUME
LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE (Codice 826-3)

Cognome Nome

Professione

C.Fiscale P.IVA.....
(indispensabile se si desidera fattura) (indispensabile per le società che desiderano fattura)

Indirizzo

Città c.a.p. Tel. /

Fax / e-mail

Firma

Il trattamento dei dati che La riguardano è svolto nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali e nell'ambito della banca dati della GRAFILL S.r.l.. Titolare del trattamento è GRAFILL S.r.l. con sede a Palermo, via P.pe di Palagonia n. 87/91. Per il trattamento dei dati, nel precisare che è effettuato da nostro personale con la garanzia della massima riservatezza, Le garantiamo che lo stesso è effettuato per consentirci di aggiornarLa sulle novità e sulle iniziative della società. I Suoi dati non saranno diffusi o comunicati a terzi e, comunque, Le conferiamo che potrà chiedere, in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione degli stessi inviando la sua richiesta all'attenzione del servizio clienti. Le comunichiamo, altresì, che potrà avvalersi in qualsiasi momento, del diritto di recesso previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e, comunque, se già da ora decide di non ricevere altre comunicazioni, barri la casella riportata a fianco ☐

➤	SCADENZE FISCALI ➤ FEBBRAIO 2016	p.	7
➤	AGGIORNAMENTO NORMATIVO	"	9
	IMPIANTI SPORTIVI PERIFERIE URBANE: CONFERMATI 100 MILIONI PER REALIZZAZIONE E RIGENERAZIONE	"	9
	▸ Decreto-Legge 25 novembre 2015, n. 185 (testo coordinato)	"	9
	CODICE APPALTI E DIRETTIVE EUROPEE: IN GAZZETTA LA LEGGE DELEGA N. 11/2016	"	17
	▸ Legge 28 gennaio 2016, n. 11	"	19
	IN GAZZETTA IL DECRETO "TAGLIA NORME": ADDIO ALLA SCIA TELEMATICA	"	29
	▸ Decreto Legislativo 22 gennaio 2016, n. 10	"	30
	IMPIANTI A FUNE: IN GAZZETTA LE NORME TECNICHE REGOLAMENTARI SULLE REVISIONI PERIODICHE	"	34
	▸ Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 gennaio 2016, n. 1	"	35
	IMMOBILI URBANI A DESTINAZIONE SPECIALE E PARTICOLARE: NIENTE IMU SU IMBULLONATI	"	35
	▸ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 1 febbraio 2016, n. 2/E	"	36
	ANAC: AFFIDAMENTO DI SERVIZI A ENTI DEL TERZO SETTORE E ALLE COOPERATIVE SOCIALI	"	36
	▸ Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 20 gennaio 2016, n. 32	"	36
	ANAC: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DATI PER LE P.A.	"	68
	▸ Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 20 gennaio 2016, n. 39	"	69
	SICUREZZA SUL LAVORO: DISPONIBILI 14,5 MILIONI DI EURO PER LA FORMAZIONE NELLE PMI	"	74
	▸ Comunicato dell'INAIL 19 gennaio 2016	"	75
	RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: AGGIORNATA LA GUIDA DELLE ENTRATE CON LE NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI	"	77
	▸ Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali (Guida dell'Agenzia delle Entrate – Aggiornamento gennaio 2016)	"	78
	BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI: NUOVE DETRAZIONI FISCALI DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2016	"	78
	▸ Bonus mobili ed elettrodomestici (Guida dell'Agenzia delle Entrate – Aggiornamento gennaio 2016)	"	79
➤	TABELLE INDICI ISTAT – INTERESSI E TASSI	"	81
	TABELLA 00.01 ▸ Interessi di mora per ritardato pagamento parcelle	"	81
	TABELLA 00.02 ▸ Rivalutazione crediti professionali	"	81
	TABELLA 00.03 ▸ Rivalutazione crediti professionali	"	82
	TABELLA 00.04 ▸ Tasso dell'interesse legale	"	82
	TABELLA 00.05 ▸ Adeguamento tariffe prestazioni urbanistiche	"	82
	TABELLA 00.06 ▸ Prime rate Associazione Bancaria Italiana (ABI)	"	83
	TABELLA 00.07-1 ▸ Interessi di mora per l'appalto di opere pubbliche (sino al 31-12-2012)	"	83

TABELLA 00.07-2 ▶ Interessi di mora per l'appalto di opere pubbliche (dall'1-01-2013)	p.	84
TABELLA 00.08 ▶ Valore dell'euro per anni precedenti al 2005	"	84
TABELLA 00.09 ▶ Soglie WTO-GPA	"	84
TABELLA 00.10 ▶ Soglie comunitarie anni precedenti	"	84
➤ TABELLE INDICI ISTAT – COSTI DI COSTRUZIONE	"	85
TABELLA 01.01 ▶ Costo di costruzione edifici di civile abitazione	"	85
TABELLA 01.02 ▶ Indice costo costruzioni residenziali (a base 2010 = 100)	"	86
TABELLA 01.03 ▶ Indice costo costruzioni capannone (uso industriale)	"	86
TABELLA 01.04 ▶ Costo unitario di costruzione per il calcolo del contributo nella concessione edilizia	"	87
TABELLA 01.05 ▶ I.V.A. edilizia per concessioni e servizi	"	87
➤ TABELLE INDICI ISTAT – EQUO CANONE	"	88
TABELLA 02.01 ▶ Locazione immobili urbani ad uso diverso	"	88
TABELLA 02.02 ▶ Immobili urbani – Indici annuali ISTAT	"	89
TABELLA 02.03 ▶ Immobili urbani – Indici annuali ISTAT al 75%	"	89
TABELLA 02.04 ▶ Riepilogo costo base di produzione 1975-1995	"	90
TABELLA 02.05 ▶ Locazione immobili urbani (abitazioni ultimate entro il 1975)	"	90
TABELLA 02.06 ▶ Locazione immobili urbani (abitazioni ultimate dopo il 1975)	"	91
TABELLA 02.07 ▶ Locazione immobili urbani (canone annuo al metro quadrato)	"	92
▶ Tabella coefficienti di degrado per vetustà	"	93
▶ Calcolo del canone aggiornato di un appartamento costruito sino all'anno 1975	"	93
▶ Calcolo del canone aggiornato di un appartamento costruito nel 1987	"	93
TABELLA 02.08 ▶ Immobili ad uso diverso – Indici biennali ISTAT	"	94
TABELLA 02.09 ▶ Immobili ad uso diverso – Indici biennali ISTAT al 75%	"	94
➤ TABELLE INDICI ISTAT – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	"	95
TABELLA 03.01 ▶ Trattamento di fine rapporto	"	95

- Si ricorda che quando i termini di pagamento cadono di sabato o di giorno festivo, il pagamento è considerato tempestivo anche se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (articolo 6, comma 8 del D.L. n. 330/1994 convertito con Legge n. 473/1994 e articolo 18 del D.Lgs. n. 241/1997).

1 FEBBRAIO 2016

▲ **Versamento delle tasse annuali sulle Concessioni Governative**

Chi: Soggetti tenuti al pagamento delle tasse annuali sulle Concessioni Governative – **Modalità:** Modello F23 presso Banche, Agenzie postali o Agenti della riscossione o bollettino di c/c postale presso le Agenzie Postali – **Codice tributo:** 711T – Tasse sulle CC.GG. escluse quelle per porto d'armi – 742T – Tasse CC.GG. per porto d'armi – 746T – Tasse CC.GG. per porto d'armi – Addizionale.

▲ **Pagamento tasse automobilistiche (bollo auto)**

Chi: Proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a dicembre 2015 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi – **Modalità:** Presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di c/c postale, presso gli Uffici dell'A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto.

▲ **Versamento del canone annuale o della rata trimestrale o semestrale (N.B. Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate)**

Chi: Titolari di abbonamento alla radio o alla televisione che non siano intestatari di utenza per la fornitura di energia elettrica – **Modalità:** Presso le Agenzie Postali con apposito bollettino postale c/c 3103 oppure presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati (tabaccherie) oppure tramite Bancomat oppure tramite carta di credito utilizzando servizi via internet.

▲ **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 1 gennaio 2016 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1 gennaio 2016**

Chi: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" – **Modalità:** Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) con modalità telematiche per i titolari di partita IVA, ovvero presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione per i non titolari di partita IVA" – **Codice tributo:** 1500 – Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di Registro per prima registrazione – 1501 – Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di Registro per annualità successive – 1502 – Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di Registro per annualità successive – 1503 – Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di Registro per risoluzioni del contratto – 1504 – Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di Registro per proroghe del contratto – 1505 – locazione e affitto di beni immobili – Imposta di Bollo – 1506 – Locazione e affitto di beni immobili – Tributi speciali e compensi – 1507 – Locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione – 1508 – locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione – 1509 – Locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi – 1510 – Locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

16 FEBBRAIO 2016

▲ **Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente**

Chi: Contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998 – **Modalità:** Modello F24 con modalità telematiche – **Codice tributo:** 6001 – Versamento IVA mensile gennaio.

▲ **Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente**

Chi: Sostituti d'imposta – **Modalità:** Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita IVA, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita IVA – **Codice tributo:** 1038 – Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza.

▲ **Versamento della rata dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno**

Chi: Sostituti d'imposta – **Modalità:** Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita IVA, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita IVA – **Codice tributo:** 3802 – Addizionale regionale all'Irpef – Sostituti d'imposta.

▲ **Versamento della rata dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno**

Chi: Sostituti d'imposta – Modalità: Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita IVA, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita IVA – Codice tributo: 3848 – Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta – Saldo.

▲ **Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente**

Chi: Sostituti d'imposta – Modalità: Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita IVA, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita IVA – Codice tributo: 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio – 1002 – Ritenute su emolumenti arretrati – 1004 – Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – 1012 – Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro.

▲ **Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente**

Chi: Sostituti d'imposta – Modalità: Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita IVA, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita IVA – Codice tributo: 1038 – Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza.

17 FEBBRAIO 2016

▲ **Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 18 gennaio 2016 (ravvedimento), con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta nella misura prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997**

Chi: Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi – Modalità: Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita IVA, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita IVA. **N.B. I sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo** – Codice tributo: 1989 – Interessi sul ravvedimento – IRPEF – 1990 – Interessi sul ravvedimento – IRES – 1991 – Interessi sul ravvedimento – IVA – 1993 – Interessi sul ravvedimento – IRAP – 1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale regionale – 1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all'Irpef – Autotassazione – articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 – 4061 – Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – articolo 1, comma 491, Legge n. 228/2012 – Sanzione – 4062 – Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – articolo 1, comma 491, Legge n. 228/2012 – Interessi – 4063 – Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – articolo 1, comma 492, Legge n. 228/2012 – Sanzione – 4064 – Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – articolo 1, comma 492, Legge n. 228/2012 – Interessi – 4065 – Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – articolo 1, comma 495, Legge n. 228/2012 – Sanzione – 4066 – Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – articolo 1, comma 495, Legge n. 228/2012 – Interessi – 8901 – Sanzione pecuniaria IRPEF – 8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale IRPEF – 8904 – Sanzione pecuniaria IVA – 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta – 8907 – Sanzione pecuniaria IRAP – 8918 – IRES – Sanzione pecuniaria – 8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale IRPEF.

29 FEBBRAIO 2016

▲ **Consegna della "Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti" e delle ritenute effettuate nel 2015 (c.d. CUPE 2016)"**

Chi: Sostituti d'imposta – Modalità: Mediante invio postale o consegna diretta.

▲ **Scade il termine per effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta ai fini IRPEF sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e per la determinazione delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF**

Chi: Sostituti d'imposta.

▲ **Presentazione della comunicazione annuale dati IVA riferita all'anno d'imposta 2015**

Chi: Contribuenti IVA tenuti a presentare la comunicazione annuale dei dati IVA – Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline.

IMPIANTI SPORTIVI PERIFERIE URBANE: CONFERMATI 100 MILIONI PER REALIZZAZIONE E RIGENERAZIONE

Sono stati confermati i 100 milioni di euro stanziati per il triennio 2015-2017 per potenziare gli impianti sportivi nazionali e sviluppare la relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana.

È stata pubblicata, infatti, sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2016, la Legge 22 gennaio 2016, n. 9, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa".

Viene confermato quanto previsto all'art. 15 del D.L. n. 185/2015 che ha previsto misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane.

In particolare, è stata autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017, per eseguire i seguenti interventi:

- ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale;
- realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzata nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
- completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;
- attività e interventi finalizzati alla presentazione e alla promozione della candidatura di Roma 2024.

Per la realizzazione dei suddetti interventi, il CONI deve presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un piano riguardante i primi interventi urgenti e, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il piano pluriennale degli interventi, che può essere rimodulato entro il 28 febbraio di ogni anno. I piani devono essere approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e per la loro predisposizione e attuazione, il CONI può avvalersi del personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni in possesso delle specifiche competenze tecniche in materia.

Al di fuori degli interventi previsti dal Piano, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare agli enti locali, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se gli enti locali riconoscono l'interesse pubblico del progetto affidano la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.

Le associazioni sportive o le società sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica di gas o di altro combustibile al fine di garantire la gestione dello stesso impianto. Per interventi di rigenerazione, ammodernamento, riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal Piano, il Comune può deliberare l'individuazione degli interventi promossi da associazioni sportive senza scopo di lucro.

▲ **DECRETO-LEGGE 25 NOVEMBRE 2015, N. 185 (TESTO COORDINATO)**

Testo del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, coordinato con la legge di conversione 22 gennaio 2016, n. 9, recante: «Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa».

[G.U.R.I. 23-01-2016, N. 18]

Vigente al: 23-01-2016

Capo I

Misure finanziarie urgenti per far fronte ad esigenze in aree territoriali

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

*Disposizioni urgenti in materia di bonifica ambientale
e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio*

1. Ai fini della prima fase del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, di cui all'articolo 33, commi 3, 6, 8, 10 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono trasferiti immediatamente al Soggetto Attuatore 50 milioni di euro per l'anno 2015.

Art. 2

Interventi straordinari per la Regione Campania

1. Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 (causa C-297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C-653/13), il Presidente della Regione Campania predispone un piano straordinario d'interventi riguardanti:

- a) lo smaltimento, ove occorra anche attraverso la messa in sicurezza permanente in situ, dei rifiuti in deposito nei diversi siti della Regione Campania risalenti al periodo emergenziale 2000/2009 e comunque non oltre il 31 dicembre 2009;
- b) la bonifica, la riqualificazione ambientale e il ripristino dello stato dei luoghi dei siti di cui alla lettera a) non interessati dalla messa in sicurezza permanente e l'eventuale restituzione delle aree attualmente detenute in locazione ovvero ad altro titolo.

2. Il piano di cui al comma 1, comprensivo del cronoprogramma, è approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dai competenti organi regionali e costituisce variante del vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti. Il piano approvato è immediatamente trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze per le valutazioni di competenza che sono rese entro 20 giorni dal ricevimento. Il Piano è successivamente inviato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla Commissione europea.

3. Ai procedimenti per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori, ove occorrenti per l'attuazione dei singoli interventi, si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi e di termini di conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.

4. Ai fini del finanziamento del Piano di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 70 milioni sono immediatamente trasferiti alla Regione Campania per le finalità di cui al comma 7 e i restanti 80 milioni sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere successivamente trasferiti alla Regione Campania sulla base dell'attuazione del cronoprogramma come certificata dal Presidente della Regione.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute a carico delle risorse del Fondo di cui al comma 4.

6. In caso di mancata approvazione del Piano entro il termine di cui al comma 2 ovvero di mancato rispetto del cronoprogramma dell'attività, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Rimane impregiudicata ogni questione riguardante le sentenze di cui al comma 1.

7. In via d'urgenza, anche nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, il Presidente della Regione Campania predispone e attua, previa approvazione della Giunta regionale, un primo stralcio operativo d'interventi per lo smaltimento di una quota non superiore al trenta per cento dei rifiuti

di cui al comma 1, lettera a), mediante rimozione, trasporto e smaltimento, nonché mediante recupero energetico, presso impianti nazionali ed esteri, nel rispetto della normativa nazionale ed europea. A tale scopo, la Regione Campania è autorizzata, ove necessario, all'utilizzo diretto delle risorse del fondo nei limiti di cui al comma 4.

8. Alle procedure di gara per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applica il Protocollo stipulato dall'Autorità nazionale anticorruzione e dalla Regione Campania.

Art. 3

Finanziamento per Comune Reggio Calabria

1. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per l'anno 2015 è attribuito al Comune di Reggio Calabria un contributo di 10.329.479,56 euro a ristoro dei rimborsi dell'anno 2015 delle anticipazioni erogate in favore del medesimo comune a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Art. 4

Rifinanziamento fondo emergenze nazionali

1. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2015.

((1-bis. Al comma 694 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'assegnazione della quota di risorse destinate all'opera di ricostruzione e alla ripresa economica dei territori della regione Sardegna, di cui al periodo precedente, si provvede ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni»)).

Capo II

Disposizioni finanziarie urgenti per manifestazioni ed eventi

Art. 5

Iniziative per la valorizzazione dell'area utilizzata per l'Expo

1. Per le iniziative relative alla partecipazione dello Stato nell'attività di valorizzazione delle aree in uso alla Società Expo S.p.a., anche mediante partecipazione al capitale della società proprietaria delle stesse, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, è attribuito all'Istituto italiano di tecnologia (IIT) un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Le iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aree di cui al comma 1 e le relative modalità attuative sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. La Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi del supporto tecnico di Cassa depositi e prestiti S.p.a.

4. È autorizzato, per l'anno 2015, un contributo dello Stato dell'importo di 20 milioni di euro per il concorso agli oneri di sicurezza sostenuti dalla Società Expo S.p.a. in ragione della qualifica di sito sensibile per la durata dell'evento.

5. Al fine di accelerarne la messa a disposizione e l'effettiva utilizzabilità, le risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbrate, 1 lotto funzionale, sono revocate e destinate, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla Società Expo S.p.a. per fare fronte al mancato contributo della Provincia di Milano.

Art. 6

Interventi per il Giubileo

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la realizzazione degli interventi Giubilari, con priorità per la mobilità, il decoro urbano e la riqualificazione

delle periferie, con la dotazione di 94 milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro per l'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Le risorse del Fondo non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 2015 sono utilizzate nell'esercizio successivo.

2. Al fine di incrementare l'offerta del servizio ferroviario regionale da e verso la stazione di Roma San Pietro e di potenziare il sistema dei servizi sanitari, in particolare gli interventi di emergenza, in concomitanza al Giubileo straordinario della Misericordia, è attribuito alla Regione Lazio un contributo di 47 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 17 milioni per il potenziamento del servizio ferroviario regionale e 30 milioni per il sistema dei servizi sanitari.

Art. 7

Misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del Giubileo

1. Al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, il contingente di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, è incrementato fino a 1.500 unità a partire dal 16 novembre 2015 e fino al 30 giugno 2016. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 3.764.789 per l'anno 2015 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di euro 14.312.000 per l'anno 2016 con specifica destinazione di euro 14.012.000 per il personale di cui al comma 74 e di euro 300.000 per il personale di cui al comma 75, dell'articolo 24, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

3. Per le contingenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e fatto salvo l'articolo 88, ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i trasferimenti del personale del ruolo assistenti e agenti della Polizia di Stato possono essere disposti, a domanda, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito della permanenza, ininterrottamente per quattro anni, nella stessa sede di servizio.

4. Con provvedimento del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza sono definite le modalità attuative del comma 3.

((4-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota parte non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della presente legge, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è utilizzata per adottare, entro il 1° luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative, con le medesime procedure di cui al comma 3 del presente articolo, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124».)

Art. 8

Made in Italy

1. Per il potenziamento delle misure straordinarie per le imprese previste dall'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati ulteriori 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2015 destinati ad integrare le attività del Piano di promozione straordinaria del Made in Italy.

2. I fondi sono destinati alle misure di cui al comma 2, lettere b) ed f) dell'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in particolare quanto ad euro 2 milioni per il supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale e quanto ad euro 8 milioni per la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*.

3. L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla realizzazione delle misure di cui al comma 2 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 133 del 2014.

Capo III
*Disposizioni finanziarie urgenti
in materia di infrastrutture e trasporti*

Art. 9

*Revoca finanziamenti interventi non attuati
e abrogazioni procedure per aeroporti*

1. Al fine di garantire l'utilizzo delle risorse stanziare e di accelerare la realizzazione di opere valutate di interesse pubblico generale, all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini della revoca dei finanziamenti di cui ai commi 5 e 6, le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità si realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma 2, sono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno dell'effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti.»;

b) al comma 5 le parole: «dei termini fissati al comma 2 lettere a), b) e c) per l'appaltabilità e la cantierabilità delle opere» sono sostituite dalle seguenti: «delle condizioni fissate dal comma 3-bis» ed in fine sono aggiunte le seguenti: «secondo le tabelle di finanziamento allegate ai decreti di cui al comma 2».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per gli interventi finanziati a decorrere dall'esercizio finanziario 2014. Sono fatti salvi gli effetti degli adempimenti già compiuti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il comma 3-bis, dell'articolo 71, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla ((legge 24 marzo 2012, n. 27)), è abrogato.

Art. 10

Continuità territoriale

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sardegna, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti, è attribuita alla Regione Sardegna la somma di euro 30 milioni per l'anno 2015. Le predette risorse non rilevano per l'anno 2015 tra le entrate finali del saldo di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le spese effettuate nel 2016 a valere sulle risorse attribuite nel 2015 di cui al primo periodo sono escluse dai vincoli di finanza pubblica.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono impiegate in osservanza alle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari.

((2-bis. Al comma 2 dell'articolo 31-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

2-ter. Al fine di non compromettere la continuità dei servizi ferroviari a media e lunga percorrenza rientranti nel perimetro del servizio universale del trasporto ferroviario di interesse nazionale, per l'anno 2016, i servizi ferroviari già oggetto del contratto di servizio con Trenitalia S.p.a. continuano ad essere affidati alla medesima società. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.a. i corrispettivi previsti a carico del bilancio dello Stato per i servizi resi in esecuzione del predetto contratto per gli anni 2015 e 2016.))

Art. 11

Spazi finanziari per interventi nel settore delle linee metropolitane

1. Per l'esercizio finanziario 2015, ai comuni che hanno effettuato pagamenti nell'anno 2015 con risorse proprie in cofinanziamento per interventi relativi a linee metropolitane approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, sono attribuiti spazi finanziari ai fini del patto di stabilità interno, pari a complessivi 50 milioni di euro.

2. L'ammontare degli spazi attribuiti a ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai pagamenti di cui al comma 1. A tal fine, entro il termine perentorio di 8 giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge i comuni comunicano,

mediante l'applicativo web del patto di stabilità interno, i pagamenti sostenuti nell'anno 2015. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi disponibili, gli spazi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste.

(2-bis. Le misure già previste dall'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per gli anni 2016 e 2017 sono disciplinate dai commi seguenti.

2-ter. Le risorse di cui al citato comma 294 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 sono attribuite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese ferroviarie a compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario delle merci e ai servizi ad esso connessi, sostenuti dal trasporto ferroviario, con esclusione di ogni altra modalità di trasporto concorrente più inquinante, per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La predetta compensazione è determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie da e per le destinazioni sopraindicate. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del secondo periodo del presente comma sono destinate, nei limiti degli stanziamenti esistenti, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di calcolo e di attuazione delle misure di cui al presente comma.

2-quater. All'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di calcolo e di attuazione delle misure di cui al presente comma» e l'ultimo periodo è soppresso.»

Capo IV

Disposizioni finanziarie urgenti in ambito sociale e culturale

Art. 12

Misure finanziarie urgenti

per interventi in materia di servizio civile nazionale

1. Al fine di aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015.

Art. 13

Rifinanziamento per l'anno 2015

del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione

1. Per l'anno 2015, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 400 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle economie accertate, relative al medesimo anno 2015, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa. È corrispondentemente ridotto per l'anno 2015 lo stanziamento del capitolo 4236 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

(1-bis. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2016, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2016, a titolo di compartecipazione dello Stato. La regione Calabria dispone con legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri necessari per l'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si

provvede mediante destinazione, per il medesimo anno 2016, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.))

Art. 14

Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica

1. Al fine di incentivare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica anche per prevenire fenomeni di occupazione abusiva, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2015 da ripartire sulla base del programma redatto ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

Art. 15

Misure urgenti per favorire

la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane

1. Ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana, è istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e Periferie» da trasferire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017.

2. Il Fondo è finalizzato ai seguenti interventi:

- a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale;
- b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
- c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;
- d) attività e interventi finalizzati alla presentazione e alla promozione della candidatura di Roma 2024.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, il CONI presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano riguardante i primi interventi urgenti e, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano pluriennale degli interventi, che può essere rimodulato entro il 28 febbraio di ciascun anno. I piani sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per la predisposizione e attuazione del piano pluriennale, il Comitato olimpico nazionale italiano può avvalersi del personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni in possesso delle specifiche competenze tecniche in materia.

4. Il CONI presenta annualmente all'Autorità Vigilante una Relazione sull'utilizzo dei Fondi assegnati e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1. (*L'Autorità Vigilante invia alle Camere la relazione di cui al periodo precedente*)).

5. Per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, è possibile utilizzare le procedure semplificate di cui all'articolo 1 comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

6. Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare (*enti locali*)), sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se (*gli enti locali riconoscono*)) l'interesse pubblico del progetto (*affidano*)) la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento (*e comunque non inferiore a cinque anni*)).

7. Le associazioni sportive o le società sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica di gas o di altro combustibile al fine di garantire la gestione dello stesso impianto.

8. Per interventi di rigenerazione, ammodernamento, riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal Piano di cui al comma 3, il Comune può deliberare l'individuazione degli interventi promossi da asso-

ciazioni sportive senza scopo di lucro, per l'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Art. 16

Misure urgenti per il cinema

1. Per l'esercizio finanziario 2015, il limite massimo complessivo di spesa previsto all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, è aumentato ad euro 140 milioni.

Art. 17

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione di quelli a cui si provvede ai sensi dell'articolo 13, pari a 765,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 129,3 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

- a) quanto a 483,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;
- b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98;
- c) quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
- d) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione della dotazione del fondo relativo alle risorse finanziarie da destinare ad ulteriori occorrenze per l'attuazione del federalismo amministrativo di cui all'articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- e) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41, comma 16-*sexiesdecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
- f) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 38, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che sono ridotte di 5 milioni di euro per l'anno 2015;
- g) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1,347 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 0,653 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per 1 milione di euro;
- h) quanto a 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 53 milioni di euro per l'anno 2015, 68 milioni per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017; l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 14 milioni di euro per l'anno 2015 e 17 milioni di euro per l'anno 2016; l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 10 milioni di euro per l'anno 2015; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro per l'anno 2015; l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 6 milioni di euro per l'anno 2015;
- i) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- l) quanto a 7,9 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 19-ter, comma 16, lettera e), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
- m) quanto a 123,6 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente utilizzo delle ulteriori economie accertate, relative al medesimo anno 2015, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa rispetto a quanto utilizzato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del presente decreto. È corrispondentemente ridotto per l'anno 2015 lo stanziamento del capitolo 4236 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- n) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 1,9 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, da adottare entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

CODICE APPALTI E DIRETTIVE EUROPEE: IN GAZZETTA LA LEGGE DELEGA N. 11/2016

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2016, la Legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante "Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Come previsto dalla legge delega, sono stati individuati due step:

- 1) *il 18 aprile 2016 per la pubblicazione del decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;*
- 2) *il 31 luglio 2016 per la pubblicazione di un altro decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.*

Ferma restando la facoltà per il Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un unico decreto legislativo che rispetti i principi ed i criteri direttivi generali previsti nella legge delega.

Il decreto di recepimento delle direttive, oltre ad abrogare il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, prevederà l'emanazione delle linee guida di carattere generale proposte dall'ANAC e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Nelle more della pubblicazione del decreto di riordino, la legge delega ha previsto che dal 13 febbraio 2015 (data di entrata in vigore della legge) è vietata negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale (articolo 176 del Codice), l'attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale. Il divieto si applica anche alle procedure di appalto già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle già espletate per le quali la stazione appaltante non abbia ancora proceduto alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario.

Di seguito i paletti più interessanti che il Governo dovrà tenere in considerazione per la predisposizione del nuovo Codice:

- *divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive;*
- *previsione di disposizioni concernenti le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione di emergenze di protezione civile, con conseguente espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali;*
- *previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale;*
- *revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico;*
- *revisione ed efficientamento delle procedure di appalto degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili dalla società CONSIP S.p.a., dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza;*
- *introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera, distinguendo in modo dettagliato tra variazioni sostanziali e non sostanziali;*
- *utilizzo, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;*
- *creazione, presso l'ANAC, di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, prevedendo, tenuto conto, a seguito di apposite verifiche, delle precedenti attività professionali dei componenti e dell'eventuale sussistenza di ipotesi di conflitti d'interesse;*
- *revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione e in trattamento di quiescenza, prevedendo il divieto di affidamento dell'incarico di collaudo per appalti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ubicati nella regione sede dell'amministrazione di appartenenza, e disponendo un limite all'importo dei corrispettivi;*
- *valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione e il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato, tenendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle opere oggetto dell'appalto o della concessione in rapporto al valore complessivo dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo; esclusione dell'affidamento dei lavori sulla base della sola progettazione di livello preliminare, nonché, con riferimento all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;*
- *revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti;*
- *razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato;*
- *revisione della disciplina vigente in materia di avalimento;*
- *miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti e l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti, prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti in cui queste risultino eventualmente suddivise siano adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese nonché introducendo misure premiali per gli appaltatori e i concessionari che coinvolgano i predetti soggetti nelle procedure di gara e nell'esecuzione dei contratti;*
- *valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale;*
- *avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere, con revisione del sistema delle concessioni autostradali, con particolare riferimento all'introduzione di un divieto*

di clausole e disposizioni di proroga, in conformità alla nuova disciplina generale dei contratti di concessione;

- *introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, la città o sull'assetto del territorio, prevedendo la pubblicazione on line dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica; le osservazioni elaborate in sede di consultazione pubblica entrano nella valutazione in sede di predisposizione del progetto definitivo.*

▲ **LEGGE 28 GENNAIO 2016, N. 11**

Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

[G.U.R.I. 29-01-2016, N. 23]

Vigente al: 13-02-2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 18 aprile 2016, un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, di seguito denominato «decreto di recepimento delle direttive», nonché, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato «decreto di riordino», ferma restando la facoltà per il Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un unico decreto legislativo per le materie di cui al presente alinea, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea:

- a) divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall'articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- b) con il decreto di riordino, adozione di un unico testo normativo con contenuti di disciplina adeguata anche per gli appalti di lavori, servizi e forniture denominato «codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione», recante le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione disciplinate dalle tre direttive, che sostituisce il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, garantendo in ogni caso l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione tra la previgente e la nuova disciplina, anche in riferimento, tra l'altro, al coordinamento con le disposizioni in materia di protezione e tutela ambientale e paesaggistica, di valutazione degli impatti ambientali, di tutela e valorizzazione dei beni culturali e di trasparenza e anticorruzione, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- c) previsione di specifiche tecniche nei criteri di aggiudicazione di un appalto, nelle condizioni di esecuzione del medesimo nonché nei criteri per la scelta delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione tali da assicurare l'accessibilità delle persone con disabilità, conformemente agli standard europei;

- d) ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e un più elevato livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di attività e salvaguardando una specifica normativa per il settore dei servizi sostitutivi di mensa, nel rispetto di quanto disposto dalla lettera r);
- e) semplificazione e riordino del quadro normativo vigente allo scopo di predisporre procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara e alla realizzazione delle opere pubbliche;
- f) recepimento degli strumenti di flessibilità previsti dalle tre direttive;
- g) previsione di una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di una disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia ispirate a criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialità della gara;
- h) puntuale indicazione, in materia di affidamento dei contratti nei settori speciali, delle disposizioni ad essi applicabili, anche al fine di favorire la trasparenza nel settore e la piena apertura e contendibilità dei relativi mercati;
- i) semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, attraverso la promozione di reti e sistemi informatici, anche al fine di facilitare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese mediante una maggiore diffusione di informazioni e un'adeguata tempistica, e di soluzioni innovative nelle materie disciplinate, con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, nonché all'innovazione tecnologica e digitale e all'interconnessione della pubblica amministrazione;
- l) previsione di disposizioni concernenti le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione di emergenze di protezione civile, che coniughino la necessaria tempestività d'azione con adeguati meccanismi di controllo e pubblicità successiva, con conseguente espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali;
- m) previsione di una specifica disciplina per i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, sottoponendo tali affidamenti al controllo della Corte dei conti, con la previsione dell'affidamento del controllo preventivo a un ufficio della Corte organizzato in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza, prevedendo che essa si pronunci sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi, nonché sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione, individuando le circostanze che giustificano il ricorso a tali contratti e, ove possibile, le relative modalità di realizzazione, assicurando nelle procedure di affidamento la partecipazione di un numero minimo di operatori economici, nonché prevedendo l'adeguata motivazione nel caso in cui non sia possibile esperire la procedura con un numero minimo di partecipanti ovvero i casi in cui la negoziazione con più di un operatore economico sia incompatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza;
- n) individuazione dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto di recepimento delle direttive e del decreto di riordino in coerenza con quanto previsto dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- o) riordino e semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione, anche tenendo conto della particolare natura di quei beni e delle peculiarità delle tipologie degli interventi, prevedendo altresì modalità innovative per le procedure di appalto relative a lavori, servizi e forniture e di concessione di servizi, comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti;
- p) previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, facendo ricorso anche al criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita e stabilendo un maggiore punteggio per i beni, i lavori e i servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente;

- q) armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità, durata e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, anche al fine di concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti d'interesse e di favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione:
- 1) individuando espressamente i casi nei quali, in via eccezionale, è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente pubblicazione di un bando di gara;
 - 2) disciplinando le suddette procedure di gara e le relative fasi e durata, sia mediante l'unificazione delle banche dati esistenti nel settore presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con esclusione della banca dati centralizzata di cui alla lettera z), sia con la definizione di idonee misure quali la previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici e di contratti di concessione, con particolare riguardo alla fase di esecuzione della prestazione, finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti d'interesse ed a favorire la trasparenza, e la promozione della digitalizzazione delle procedure stesse, in funzione della loro tracciabilità;
 - 3) assicurando comunque la trasparenza degli atti ed il rispetto della regolarità contributiva, fiscale e patrimoniale dell'impresa appaltatrice;
 - 4) imponendo il ricorso a conti dedicati per le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici attraverso i quali regolare tutti i flussi finanziari dei pagamenti verso tutti i prestatori d'opera e di lavoro e verso tutte le imprese che entrano a vario titolo in rapporto con l'impresa aggiudicataria in relazione agli appalti assegnati;
 - 5) prevedendo un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia e individuando le norme del codice la cui violazione determina la comminazione di sanzioni amministrative da parte dell'ANAC;
 - 6) attribuendo piena accessibilità, visibilità e trasparenza, anche in via telematica, in relazione agli atti progettuali, al fine di consentire un'adeguata ponderazione dell'offerta da parte dei concorrenti;
- r) definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, ivi compresa quella organizzativa, e professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, nonché a favorire l'accesso da parte delle micro, piccole e medie imprese;
- s) revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico; definizione di indirizzi generali da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità prevedendo, in ogni caso, la pubblicazione su un'unica piattaforma digitale presso l'ANAC di tutti i bandi di gara;
- t) attribuzione all'ANAC di più ampie funzioni di promozione dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l'impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa;
- u) individuazione dei casi in cui, con riferimento agli atti di indirizzo di cui alla lettera t), l'ANAC, immediatamente dopo la loro adozione, trasmette alle Camere apposite relazioni;
- v) previsione delle modalità e dei soggetti preposti alla rilevazione e alla determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavoro, di servizio e di fornitura;
- z) riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta, e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, attraverso l'accesso a un'unica banca dati centralizzata gestita dal

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la revisione e semplificazione dell'attuale sistema AVCPass, garantendo a tal fine l'interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti e prevedendo l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto all'interoperabilità;

- aa)* previsione che, al fine di ridurre gli oneri documentali, i partecipanti alle gare possano utilizzare il documento di gara unico europeo (DGUE) o analogo documento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per autocertificare il possesso dei requisiti;
- bb)* razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l'applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo la riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento alle fasi di programmazione e controllo, nonché prevedendo l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi;
- cc)* revisione ed efficientamento delle procedure di appalto degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili dalla società CONSIP Spa, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzati a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e a ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, al fine di garantire l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
- dd)* contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso la previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare nel proprio sito internet il resoconto finanziario al termine dell'esecuzione del contratto, nonché attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione di cui alla lettera *bb)*, con possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità, salvaguardando l'esigenza di garantire la suddivisione in lotti nel rispetto della normativa dell'Unione europea, e fatto salvo l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, a livello di unione dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto aggregatore secondo la normativa vigente, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche come prevista dalla Costituzione e dalle disposizioni vigenti;
- ee)* introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera, distinguendo in modo dettagliato tra variazioni sostanziali e non sostanziali, in particolare nella fase esecutiva e con specifico riferimento agli insediamenti produttivi strategici e alle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; previsione che ogni variazione in corso d'opera debba essere adeguatamente motivata e giustificata unicamente da condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque, sia debitamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento, con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e assicurando sempre la possibilità, per l'amministrazione committente, di procedere alla risoluzione del contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario, garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione e prevedendo, altresì, l'applicazione di uno specifico regime sanzionatorio in capo alle stazioni appaltanti per la mancata o tardiva comunicazione all'ANAC delle variazioni in corso d'opera per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;
- ff)* utilizzo, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita e includendo il «miglior rapporto qualità/prezzo» valutato con criteri oggettivi sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali o sociali connessi all'oggetto dell'appalto pubblico o del contratto di concessione; regolazione espressa dei criteri, delle caratteristiche tecniche e prestazionali e delle soglie di importo entro le quali le stazioni appaltanti ricorrono al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, nonché indicazione delle modalità di individuazione e valutazione delle offerte anomale, che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo dell'offerta anomala, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

- gg)* aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dalla lettera *ff)*, escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;
- hh)* creazione, presso l'ANAC, di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, prevedendo, tenuto conto, a seguito di apposite verifiche, delle precedenti attività professionali dei componenti e dell'eventuale sussistenza di ipotesi di conflitti d'interesse:
- 1) ai fini dell'iscrizione all'albo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità nello specifico settore cui si riferisce il contratto, nonché le cause di incompatibilità e di cancellazione dal medesimo albo;
 - 2) l'assegnazione dei componenti alle commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione;
 - 3) che l'ANAC adotti con propria determinazione la disciplina generale per la tenuta dell'albo, comprensiva dei criteri per il suo aggiornamento;
- ii)* garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria, assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa tra più offerte, prevedendo che debbano essere invitati a presentare offerta almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nonché un'adeguata rotazione, ferma restando la facoltà per le imprese pubbliche dei settori speciali di cui alla direttiva 2014/25/UE di applicare la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, adottati in conformità ai principi dettati dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a tutela della concorrenza;
- ll)* rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, attraverso verifiche effettive e non meramente documentali, con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti di lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, nonché per le verifiche e i controlli relativi all'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative e alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana, impartite dagli enti e dagli organismi competenti, prevedendo un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di controlli lacunosi ovvero di omessa vigilanza. È vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale o soggetto collegato, ed è previsto che i soggetti che realizzano insediamenti produttivi strategici privati o infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, fermo restando quanto previsto dalla lettera *sss)*, debbano adottare forme di contabilità esecutiva e di collaudo analoghe a quelle previste per gli appalti pubblici di lavori;
- mm)* creazione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e la loro nomina nelle procedure di appalto mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altresì che le spese di tenuta dell'albo siano poste a carico dei soggetti interessati;
- nn)* revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione e in trattamento di quiescenza, prevedendo il divieto di affidamento dell'incarico di collaudo per appalti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ubicati nella regione sede dell'amministrazione di appartenenza, e disponendo un limite all'importo dei corrispettivi;
- oo)* valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione e il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici,

- quali quelli di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato, tenendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle opere oggetto dell'appalto o della concessione in rapporto al valore complessivo dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo; esclusione dell'affidamento dei lavori sulla base della sola progettazione di livello preliminare, nonché, con riferimento all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;
- pp)* con riferimento alle gare pubbliche per l'acquisto di beni, in linea con quanto sancito dall'articolo 42, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, previsione di specifiche tecniche relative alle gare da espletare, soprattutto in relazione a beni e strumenti informatici e componenti tecnologici, che garantiscano parità di accesso agli operatori e non costituiscano ostacolo alla piena attuazione del principio di concorrenza;
- qq)* riassetto, revisione e semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di renderli proporzionati e adeguati alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, nonché al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei costi, nei tempi e nei modi programmati anche in caso di fatti imprevisi ed imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante, e assicurando comunque l'entrata in vigore della nuova disciplina contestualmente a strumenti attuativi preventivamente concordati con gli istituti bancari e assicurativi che devono assumersi i rischi d'impresa;
- rr)* revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti, stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione; al fine di incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera, è destinata una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, escludendo l'applicazione degli incentivi alla progettazione;
- ss)* razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, incentivandone l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici ed il supporto tecnico alle stazioni appaltanti, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti;
- tt)* al fine di agevolare e ridurre i tempi delle procedure di partenariato pubblico privato, previsione espressa, previa indicazione dell'amministrazione competente, delle modalità e delle tempistiche per addivenire alla predisposizione di specifici studi di fattibilità che consentano di porre a gara progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità, garantendo altresì l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati entro la fase di aggiudicazione;
- uu)* revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità, trasparenza e verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite, introducendo, inoltre, misure di premialità, regolate da un'apposita disciplina generale fissata dall'ANAC con propria determinazione e connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di rating di legalità;
- vv)* disciplina del procedimento per la decadenza e la sospensione delle attestazioni secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- 1) attribuzione della relativa competenza all'ANAC;
 - 2) previsione che il curatore del fallimento possa partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, che possa essere affidatario

- di subappalti e che possa stipulare i relativi contratti quando l'impresa fallita è in possesso delle necessarie attestazioni ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio;
- 3) previsione che il curatore del fallimento, quando è stato autorizzato l'esercizio provvisorio, possa eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita;
 - 4) previsione che l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale possa partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, o essere affidataria di subappalti e stipulare i relativi contratti, senza necessità di avvalersi dei requisiti di altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto;
 - 5) previsione che l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale o con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, possa eseguire i contratti già stipulati dall'impresa stessa;
 - 6) disciplina dei casi in cui l'ANAC può, nelle fattispecie di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), sentito il giudice delegato alla procedura di fallimento o concordato preventivo e acquisito il parere del curatore o del commissario giudiziale, subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione;
- zz) revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e di quelli desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia, imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, e rafforzando gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria nonché circa l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, al fine di escludere la possibilità di ricorso all'avvalimento a cascata e prevedendo che non possa essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e dell'esperienza tecnica e professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare;
- aaa) razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, disciplinando il ricorso alle procedure arbitrali al fine di escludere il ricorso a procedure diverse da quelle amministrative, garantire la trasparenza, la celerità e l'economicità e assicurare il possesso dei requisiti di integrità, imparzialità e responsabilità degli arbitri e degli eventuali ausiliari; al fine di garantire l'efficacia e la speditezza delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti relativi ad appalti pubblici di lavori, previsione, nel rispetto della pienezza della tutela giurisdizionale, che, già nella fase cautelare, il giudice debba tener conto del disposto dell'articolo 121, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 122 e nell'applicazione dei criteri ivi previsti, debba valutare se il rispetto di esigenze imperative connesse a un interesse generale possa influire sulla misura cautelare richiesta;
- bbb) revisione e razionalizzazione del rito abbreviato per i giudizi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, anche mediante l'introduzione di un rito speciale in camera di consiglio che consente l'immediata risoluzione del contenzioso relativo all'impugnazione dei provvedimenti di esclusione dalla gara o di ammissione alla gara per carenza dei requisiti di partecipazione; previsione della preclusione della contestazione di vizi attinenti alla fase di esclusione dalla gara o ammissione alla gara nel successivo svolgimento della procedura di gara e in sede di impugnazione dei successivi provvedimenti di valutazione delle offerte e di aggiudicazione, provvisoria e definitiva;
- ccc) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi

professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti e l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti, prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti in cui queste risultino eventualmente suddivise siano adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese nonché introducendo misure premiali per gli appaltatori e i concessionari che coinvolgono i predetti soggetti nelle procedure di gara e nell'esecuzione dei contratti;

- ddd)* valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, mediante introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, promozione della continuità dei livelli occupazionali, semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- eee)* garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, cosiddetti affidamenti in house, prevedendo, anche per questi enti, l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento, assicurando, anche nelle forme di aggiudicazione diretta, la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, e prevedendo l'istituzione, a cura dell'ANAC, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti in house ovvero che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire gli affidamenti diretti. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti. La domanda di iscrizione consente all'ente aggiudicatore, sotto la propria responsabilità, di conferire all'ente con affidamento in house, o soggetto al controllo singolo o congiunto o al collegamento, appalti o concessioni mediante affidamento diretto;
- fff)* previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di «clausole sociali» volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- ggg)* previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori e servizi che introduca clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e stabilisca che i contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente;
- hhh)* disciplina organica della materia dei contratti di concessione mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la previsione di criteri per le concessioni indicate nella sezione II del capo I del titolo I della direttiva 2014/23/UE, nel rispetto dell'esito del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011 per le concessioni nel settore idrico, introducendo altresì criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, nonché al rischio operativo ai sensi della predetta direttiva 2014/23/UE, e a disciplinare le procedure di fine concessione e le modalità di indennizzo in caso di subentro; previsione di criteri volti a promuovere le concessioni relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

- iii)* obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, nonché modalità di verifica del rispetto di tali previsioni affidate anche all'ANAC, introducendo clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità e prevedendo, per le concessioni già in essere, un periodo transitorio di adeguamento non superiore a ventiquattro mesi ed escludendo dal predetto obbligo unicamente le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea per le quali continuano comunque ad applicarsi le disposizioni in materia di affidamento di contratti di appalto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
- lll)* avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere, con revisione del sistema delle concessioni autostradali, con particolare riferimento all'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga, in conformità alla nuova disciplina generale dei contratti di concessione;
- mmm)* previsione di una particolare disciplina transitoria per l'affidamento delle concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del decreto di recepimento delle direttive, siano scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il massimo rispetto del principio dell'evidenza pubblica, nonché, per le concessioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, dei principi desumibili dall'articolo 17 della direttiva 2014/23/UE;
- nnn)* individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza, rotazione e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea anche attraverso la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche;
- ooo)* promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto, garantendo il soddisfacimento dell'obiettivo del miglior rapporto qualità/prezzo piuttosto che l'indicazione di uno specifico prodotto;
- ppp)* trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione nonché nella fase di esecuzione del contratto;
- qqq)* introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, la città o sull'assetto del territorio, prevedendo la pubblicazione on line dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica; le osservazioni elaborate in sede di consultazione pubblica entrano nella valutazione in sede di predisposizione del progetto definitivo;
- rrr)* introduzione nei contratti di lavori, servizi e forniture di una disciplina specifica per il subappalto, prevedendo in particolare: l'obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intende subappaltare; l'espressa individuazione dei casi specifici in cui vige l'obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di attività prevista in progetto; l'obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione; l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, per i servizi, le forniture o i lavori forniti; ove il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, l'espressa individuazione delle fattispecie in cui la stazione appaltante procede al pagamento diretto, fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori;

sss) espresso superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di riordino, prevedendo l'aggiornamento e la revisione del piano generale dei trasporti e della logistica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001, la riprogrammazione dell'allocatione delle risorse alle opere in base ai criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, e successive modificazioni, nonché l'applicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; previsione che nel Documento di economia e finanza sia contenuta una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento delle opere programmate; previsione di norme di coordinamento e transitorie per gli interventi per i quali vi siano obbligazioni giuridiche vincolanti e definizione delle funzioni e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con riferimento alle disposizioni del capo IV del titolo III della parte II del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

2. Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'ANAC, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti, sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della difesa, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si pronunciano entro venti giorni dalla trasmissione. Gli schemi dei decreti legislativi sono contestualmente trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso inutilmente i termini di cui al primo e al secondo periodo, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, ritrasmette il testo alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quindici giorni dall'assegnazione; decorso inutilmente tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.

4. Il decreto di recepimento delle direttive dispone l'abrogazione delle parti incompatibili del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di altre disposizioni, espressamente indicate, anche prevedendo opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. Il decreto di riordino dispone, altresì, l'abrogazione delle ulteriori disposizioni del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e di altre disposizioni, espressamente indicate, nonché prevede opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. Tale decreto legislativo comprende al suo interno il contenuto del decreto di recepimento delle direttive con le eventuali e opportune disposizioni correttive e integrative.

5. Sulla base del decreto di riordino sono, altresì, emanate linee guida di carattere generale proposte dall'ANAC e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che sono trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.

6. L'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE è disciplinata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della presente legge che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.

7. Gli organi costituzionali stabiliscono nei propri ordinamenti modalità attuative dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge nell'ambito delle prerogative costituzionalmente riconosciute.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è comunque vietata negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale ai sensi dell'articolo 176 del codice di cui al decreto legisla-

tivo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale. Il suddetto divieto si applica anche alle procedure di appalto già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle già espletate per le quali la stazione appaltante non abbia ancora proceduto alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario.

10. In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante, secondo le modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In assenza di specifica disciplina nazionale collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto adottato sentite le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, definisce i criteri generali per l'attuazione del presente comma. Le amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche o private che intendono stipulare un contratto di appalto per servizi di call center devono darne comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di riordino sono abrogate le disposizioni in materia di garanzia globale di cui agli articoli 129, comma 3, e 176, comma 18, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore del decreto di riordino, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti articoli 129, comma 3, e 176, comma 18; agli affidamenti ai quali sarebbero stati applicabili, nel periodo considerato, i citati articoli 129, comma 3, e 176, comma 18, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3, del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni. Quanto previsto dal presente comma si applica anche alle procedure i cui bandi sono stati pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo comunque la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte e purché non sia già intervenuta l'aggiudicazione provvisoria.

12. Nel caso in cui il Governo adotti un unico decreto legislativo per le materie di cui all'alinea del comma 1:

- a) il termine di cui al comma 1, lettera sss), è fissato al 18 aprile 2016;
- b) si applica all'unico decreto legislativo la procedura di cui al comma 3;
- c) l'unico decreto legislativo determina l'abrogazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche prevedendo opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali;
- d) le linee guida di cui al comma 5 sono adottate sulla base dell'unico decreto legislativo;
- e) le disposizioni integrative e correttive di cui al comma 8 sono adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'unico decreto legislativo;
- f) le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale richiamate al comma 11 sono abrogate dalla data di entrata in vigore dell'unico decreto legislativo. La sospensione dell'applicazione della garanzia globale prevista dal medesimo comma 11 è disposta dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore dell'unico decreto legislativo.

13. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

IN GAZZETTA IL DECRETO "TAGLIA NORME": ADDIO ALLA SCIA TELEMATICA

Come spesso accade, non bisogna mai entusiasinarsi alla pubblicazione di una legge senza che prima ne sia stata pubblicata la sua norma attuativa. Quando poi si parla di semplificazione edilizia, le cose si complicano sempre ulteriormente.

Oltre al consueto decreto "Milleproroghe", è ormai prassi la pubblicazione di un vero e proprio decreto "taglia norme" che elimina le leggi che avrebbero necessitato di un regolamento attuativo, mai pubblicato negli anni.

È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 febbraio 2016, il Decreto Legislativo 22 gennaio 2016, n. 10, recante "Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124" in attuazione a quanto previsto dalla Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015) recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

L'art. 21 (Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi) della Legge n. 124/2015 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'abrogazione o la modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione.

In particolare, il Governo è stato delegato a:

- a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti e apportarvi le modificazioni necessarie;
- b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e disporre l'abrogazione espressa e specifica;
- c) garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
- d) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti, anche indiretti, sulla finanza pubblica;
- e) identificare espressamente le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea;
- f) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa dell'Unione europea e di quelli necessari per l'attuazione di trattati internazionali ratificati dall'Italia.

Disciplina della denuncia di inizio attività

In riferimento alla delega, il D.Lgs. n. 10/2016 ha abrogato le disposizioni previste all'art. 23, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che erano state precedentemente previste dal Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 recante Misure urgenti per la crescita del Paese. L'art. 13 (Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia) del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 aveva previsto la modifica dell'art. 23 del Testo Unico in Edilizia inserendo il seguente comma:

«1-ter. La denuncia, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dai relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla individuazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici, ai fini della presentazione della denuncia.».

A distanza di 3 anni e mezzo, non essendo ancora stato pubblicato il Decreto con i criteri e le modalità per l'utilizzo della SCIA telematica, il Governo ha deciso di abrogare la norma.

▲ DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2016, N. 10

Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

[G.U.R.I. 28-01-2016, N. 22]

Vigente al: 29-01-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 Visto l'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante delega al Governo per la modifica e l'abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi;
 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2015;
 Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
 Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 2016;
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modificazioni

1. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «e le università statali» sono soppresse.

2. All'articolo 18, comma 1, lettera *b)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «, nonché, limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, con il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento» sono soppresse.

3. Al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, le parole: «, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394» sono soppresse;
- b)* all'articolo 17, comma 4-*quinquies*, le parole: «d'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso sistemi informatici e banche dati,» e le parole: «nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione» sono soppresse.

4. All'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, è assolto attraverso l'invio della comunicazione al Questore competente per territorio, anche mediante l'inoltro di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresì le modalità di trasmissione.».

5. All'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il secondo periodo è soppresso.

6. All'articolo 25, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, le parole: «e le relative modalità di versamento» sono soppresse.

7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «per l'innovazione tecnologica,» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,»;
- b)* all'articolo 20, comma 16, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole da: «, secondo i criteri» a: «innovazione tecnologica» sono soppresse.

8. All'articolo 13, comma 2-*quater*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «8, commi 2 e» sono sostituite dalle seguenti: «8, comma».

9. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il secondo periodo è soppresso.

10. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono inserite le seguenti: «, prevedendo la comunicazione dei dati tra pubbliche amministrazioni attraverso sistemi informatici e banche dati».

11. All'articolo 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole comprese da: «con decreto» a:

«enti locali,» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato, le Regioni e i Comuni interessati definiscono, attraverso gli accordi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, ed anche sotto forma di investimento territoriale integrato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, il "Programma Italia 2019", volto a valorizzare»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «periodo 2014-2020» sono inserite le seguenti:

«ed è approvato con il decreto ministeriale di cui al quarto periodo del presente comma. I programmi di ciascuna città, sulla base dei progetti già inseriti nei dossier di candidatura, sono definiti tramite apposito accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di appartenenza e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il quale sono individuate altresì le risorse necessarie per la sua realizzazione.

Con successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, è redatto l'elenco ricognitivo degli accordi sottoscritti ai sensi del periodo precedente.».

12. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 11, primo periodo, le parole:

«dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di centottanta giorni, di cui al primo periodo, decorre dalla data di stipulazione dei suddetti contratti»;

b) all'articolo 7, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le somme provenienti dalle revoche sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al predetto Fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

c) all'articolo 33, comma 3, primo periodo, dopo le parole:

«Consiglio dei Ministri,» sono inserire le seguenti: «su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,».

Art. 2

Abrogazioni

1. Le disposizioni di cui all'Allegato 1 del presente decreto sono abrogate.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO n. 1 (articolo 2) – ELENCO DELLE DISPOSIZIONI ABROGATE

1	Articolo 4- <i>bis</i> , comma 6- <i>bis</i> , della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, limitatamente alle parole: «con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».
2	Articolo 35, comma 1- <i>bis</i> , della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
3	Articolo 23, comma 1- <i>ter</i> , del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ultimo periodo.
4	Articolo 5, comma 8- <i>quater</i> , del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5	Articolo 210, comma 1- <i>bis</i> , del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

[segue]

6	Articolo 18, commi 2- <i>bis</i> e 2- <i>quater</i> della legge 12 novembre 2011, n. 183.
7	Articolo 13, comma 12- <i>bis</i> , del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
8	Articolo 6, comma 2- <i>quinqes</i> , del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
9	Articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
10	Articolo 3, comma 3- <i>quater</i> , del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
11	Articolo 12, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 25.
12	Articolo 44, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
13	Articolo 57, comma 14, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
14	Articolo 4, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
15	Articolo 10, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
16	Articolo 10, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
17	Articolo 4, comma 2, lettera <i>b)</i> , del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.
18	Articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61.
19	Articolo 4- <i>bis</i> , comma 1, lett. <i>a)</i> , del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
20	Articolo 8, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
21	Articolo 22, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
22	Articolo 59, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
23	Articolo 1, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
24	Articolo 2, comma 11, lett. <i>d)</i> , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
25	Articolo 6, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
26	Articolo 15, comma 17- <i>bis</i> , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
27	Articolo 5, comma 14, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
28	Articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.
29	Articolo 2- <i>bis</i> del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
30	Articolo 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
31	Articolo 20, comma 3, limitatamente alle parole: “e partecipa alla definizione dello statuto previsto nel comma 4”, comma 4, comma 6, comma 17, limitatamente alle parole: “e dello statuto delle comunità intelligenti”, comma 18, comma 19, alinea, limitatamente alle parole: “e 18” del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

[segue]

32	Articolo 34-septies, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
33	Articolo 1, comma 31, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
34	Articolo 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
35	Articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
36	Articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
37	Articolo 37 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
38	Articolo 50-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
39	Articolo 2, comma 14, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
40	Articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
41	Articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
42	Articolo 13, comma 25, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
43	Articolo 1, comma 292, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
44	Articolo 1, commi 382, 383 e 385, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
45	Articolo 34, comma 2, della legge 30 ottobre 2014, n. 161.
46	Articolo 34, comma 3, della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

IMPIANTI A FUNE: IN GAZZETTA LE NORME TECNICHE REGOLAMENTARI SULLE REVISIONI PERIODICHE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016 è stato pubblicato un comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo alla disciplina delle procedure inerenti la vita tecnica degli impianti a fune, in applicazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 dicembre 2015, n. 203 che contiene le Norme tecniche regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone.

Il Comunicato fa riferimento al Decreto Dirigenziale n. 1 del 7 gennaio 2016 con cui sono state disciplinate le procedure in applicazione al citato D.M. n. 203/2015.

Il decreto disciplina le procedure in applicazione al D.M. 1 dicembre 2015 nei seguenti articoli:

- Art. 1 (Autorizzazioni e Nulla Osta Tecnico);
- Art. 2 (Revisione quinquennale);
- Art. 3 (Revisione generale);
- Art. 4 (Ispezioni speciali);
- Art. 5 (Varianti costruttive);
- Art. 6 (Proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della vita tecnica);
- Art. 7 (Documentazione richiesta in caso di Revisione Generale, di prolungamento della vita tecnica o di variante costruttiva);
- Art. 8 (Accertamenti preliminari);
- Art. 9 (Partecipazione alle verifiche e prove funzionali);
- Art. 10 (Attrezzature per l'espletamento delle verifiche e prove funzionali);
- Art. 11 (Effettuazione delle verifiche e prove funzionali);
- Art. 12 (Verbale delle verifiche e prove funzionali);
- Art. 13 (Nulla osta tecnico per l'apertura al pubblico esercizio).

Ricordiamo che il Nulla Osta Tecnico ai fini della sicurezza per l'apertura al pubblico esercizio di ogni impianto è rilasciato, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, dall'Autorità di sorveglianza, alla Regione o all'Ente concedente ed è subordinato:

- 1) alle risultanze favorevoli del verbale delle verifiche e prove funzionali;
- 2) all'ottemperanza alle eventuali prescrizioni di tipo A) e di tipo C) così come individuate all'articolo 12 del decreto stesso.

▲ **DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 7 GENNAIO 2016, N. 1**

Disciplina delle procedure in applicazione del Decreto Ministeriale 1 dicembre 2015 riguardante "Norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone".

► TESTO COMPLETO DISPONIBILE SU

<http://www.lavoripubblici.it/dettaglioNormativa.php?id=16357>

IMMOBILI URBANI A DESTINAZIONE SPECIALE E PARTICOLARE: NIENTE IMU SU IMBULLONATI

Escono dal calcolo della rendita catastale i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali ad uno specifico processo produttivo, ovvero i cosiddetti "imbullonati". È questa l'innovazione che la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto in tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati di categoria D ed E, ovvero le unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare. Dal 1° gennaio 2016, come chiarisce la Circolare 1 febbraio 2016, 2/E, nel processo estimativo, per esempio, di industrie, centrali o stazioni elettriche, non saranno più inclusi le turbine, gli aerogeneratori, i grandi trasformatori, gli altoforni, così come tutti gli impianti che costituiscono le linee produttive presenti nell'unità immobiliare, indipendentemente dalle loro tipologia, rilevanza dimensionale o modalità di connessione.

Del pari, sono esclusi dalla stima i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati sui tetti e nelle pareti della struttura che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi.

Per le unità già censite è possibile presentare atti di aggiornamento, non connessi alla realizzazione di interventi edilizi sul bene, solo per rideterminare la rendita catastale, escludendo dalla stessa eventuali componenti impiantistiche che, secondo i nuovi criteri, non sono più oggetto di stima diretta.

Le nuove modalità per il calcolo della rendita catastale – In pratica, d'ora in avanti, per gli immobili a destinazione speciale e particolare, la stima diretta si effettuerà tenendo conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi (come impianti elettrici e di areazione, ma anche ascensori, montacarichi, scale mobili), senza più considerare i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali al processo produttivo, che non conferiscono all'immobile un'utilità apprezzabile anche in caso di modifica dell'attività al suo interno. Con la nuova norma vengono quindi meno le criticità interpretative talora riscontrate nel processo tecnico-estimativo di determinazione della rendita dei fabbricati produttivi, grazie alla definizione univoca delle tipologie di macchinari e impianti escluse dalla stima diretta.

Niente Imu dal 2016 se l'aggiornamento scatta entro il 15 giugno – La circolare specifica che la nuova disposizione non ha valore di interpretazione autentica ed esplica, pertanto, i suoi effetti solo a decorrere dal 1° gennaio 2016. È però possibile presentare atti di aggiornamento catastale per escludere eventuali componenti impiantistiche che, secondo i nuovi criteri, non fanno più parte della stima diretta. Se la dichiarazione di variazione viene presentata correttamente in catasto entro il 15 giugno 2016, la nuova rendita catastale avrà valore fiscale fin dal 1° gennaio 2016 per il calcolo dell'imposta municipale propria.

Online la nuova versione Docfa – Da oggi viene resa disponibile sul sito internet dell'Agenzia la nuova versione 4.00.3 della procedura Docfa, con le relative istruzioni operative, seguendo il percorso Home > Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Aggiornamento Catasto fabbricati – Docfa. La nuova versione deve essere obbligatoriamente utilizzata, a partire dal 1° febbraio 2016, per gli atti di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano finalizzati alla rideterminazione della rendita catastale per

scorporo degli impianti. Per tutte le altre dichiarazioni, in via transitoria, è consentito utilizzare anche la versione precedente (4.00.2) del software Docfa, fino alla fine del mese di marzo 2016.

A cura di Ufficio Stampa Agenzia delle Entrate

▲ **CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 1 FEBBRAIO 2016, N. 2/E**

Unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare – Nuovi criteri di individuazione dell'oggetto della stima diretta. Nuove metodologie operative in tema di identificazione e caratterizzazione degli immobili nel sistema informativo catastale (procedura Docfa).

- TESTO COMPLETO DISPONIBILE SU
<http://www.lavoripubblici.it/dettaglioNormativa.php?id=16374>

ANAC: AFFIDAMENTO DI SERVIZI A ENTI DEL TERZO SETTORE E ALLE COOPERATIVE SOCIALI

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2016 la nuova Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 20 gennaio 2016, n. 32 recante "Determinazione delle linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali".

La delibera si è resa necessaria in considerazione dell'importanza del terzo settore, sia sotto il profilo sociale, per la natura dei servizi svolti, che sotto il profilo occupazionale. Le amministrazioni pubbliche, infatti, ricorrono frequentemente agli organismi no-profit per l'acquisto o l'affidamento di servizi alla persona. Tale scelta organizzativa ha il vantaggio di promuovere un modello economico socialmente responsabile in grado di conciliare la crescita economica con il raggiungimento di specifici obiettivi sociali, quali, ad esempio, l'incremento occupazionale e l'inclusione e integrazione sociale.

Come specificato in premessa nella delibera ANAC, nonostante il notevole impatto della spesa per i servizi sociali sulle finanze pubbliche, si registra ancora oggi la mancanza di una specifica normativa di settore che disciplini in maniera organica l'affidamento di contratti pubblici ai soggetti operanti nel terzo settore. L'occasione per rimediare a tale carenza potrebbe essere rappresentata dall'approvazione del disegno di legge recante le linee guida per una revisione organica della disciplina riguardante il terzo settore (D.D.L. n. 1870 approvato alla Camera dei deputati il 9 aprile 2015).

La delibera ANAC ha l'obiettivo di colmare questo vuoto normativo fornendo indicazioni operative alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori del settore, al fine di realizzare i predetti obiettivi nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione, in particolare dei principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi nonché dei principi che ne derivano (parità di trattamento, non discriminazione, riconoscimento reciproco, proporzionalità e trasparenza).

▲ **DELIBERA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 20 GENNAIO 2016, N. 32**

Determinazione delle linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali.

[G.U.R.I. 6-02-2016, N. 30]

L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Premessa.

Il terzo settore rappresenta un'importante realtà nel Paese, sia sotto il profilo sociale, per la natura dei servizi svolti, che sotto il profilo occupazionale. Le amministrazioni pubbliche ricorrono frequentemente agli organismi no-profit per l'acquisto o l'affidamento di servizi alla persona. Tale scelta organizzativa ha il vantaggio di promuovere un modello economico socialmente responsabile in grado di conciliare la crescita economica con il raggiungimento di specifici obiettivi sociali, quali, ad esempio, l'incremento occupazionale e l'inclusione e integrazione sociale.

Nonostante il notevole impatto della spesa per i servizi sociali sulle finanze pubbliche, si registra ancora oggi la mancanza di una specifica normativa di settore che disciplini in maniera organica l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali.

fidamento di contratti pubblici ai soggetti operanti nel terzo settore. L'occasione per rimediare a tale carenza potrebbe essere rappresentata dall'approvazione del disegno di legge recante le linee guida per una revisione organica della disciplina riguardante il terzo settore (d.d.l. n. 1870 approvato alla Camera dei deputati il 9 aprile 2015).

L'Autorità ritiene opportuno emanare le presenti linee guida con lo scopo di fornire indicazioni operative alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori del settore, al fine di realizzare i predetti obiettivi nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione, in particolare dei principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi nonché dei principi che ne derivano (parità di trattamento, non discriminazione, riconoscimento reciproco, proporzionalità e trasparenza).

L'intervento si inserisce nel quadro normativo comunitario e nazionale vigente in materia di affidamenti di servizi sociali e nel sistema normativo di settore (legge 8 novembre 2000 n. 328 sul sistema integrato di servizi sociali e decreto attuativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001; legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266; legge 30 dicembre 1995 n. 563 e relativo regolamento attuativo decreto ministeriale n. 233 del 2 gennaio 1996, in materia di accoglienza degli immigrati irregolari; decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e legge 30 giugno 2002 n. 189 in materia di accoglienza agli stranieri regolarmente soggiornanti; legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 e dalla legge 22 giugno 2000 n. 1938, in materia di recupero dei soggetti detenuti; legge 8 novembre 1991 n. 381 in materia di cooperative sociali di tipo B).

Le disposizioni di settore in materia di servizi sociali summenzionate, prevedono la possibilità di effettuare affidamenti ai soggetti del terzo settore in deroga all'applicazione del Codice dei Contratti, introducendo il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali, al fine di consentire agli organismi del privato sociale la piena espressione della propria progettualità. Trattandosi di previsioni derogatorie, le stesse possono trovare applicazione nei soli casi espressamente consentiti dalla normativa, al ricorrere dei presupposti soggettivi ed oggettivi ivi individuati, con esclusione di applicazioni analogiche o estensive. Inoltre, atteso che l'erogazione di servizi sociali comporta l'impiego di risorse pubbliche, devono essere garantite l'economicità, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa, oltre che la parità di trattamento tra gli operatori del settore.

Le presenti linee guida sono state predisposte avendo a riferimento il quadro normativo attuale e pertanto dovranno essere integrate a seguito delle modifiche che saranno introdotte con la riforma del terzo settore e il recepimento della direttiva 2014/24/UE, meglio descritta nella Relazione AIR allegata, che disciplina i servizi sociali in un apposito capo (Capo I, Titolo III, articoli da 74 a 77), dettando per l'aggiudicazione dei relativi appalti di importo pari o superiore alla soglia di 750.000 euro un regime «alleggerito».

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali. Il ruolo degli organismi no-profit.

Ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo n. 112/1998, per «servizi sociali» si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della propria vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

La legge quadro sui servizi sociali 8 novembre 2000 n. 328 ha istituito un «sistema integrato di interventi e servizi sociali» da realizzarsi mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare^[1] con eventuali misure economi-

[1] L'art. 22, comma 2, della legge n. 328/2000 individua gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

- a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
- b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

che, e mediante la definizione di percorsi attivi volti a ottimizzare l'efficacia delle risorse e a impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte. La finalità perseguita consiste nel garantire, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, il raggiungimento di obiettivi sociali determinati, quali: il miglioramento della qualità della vita; le pari opportunità; la non discriminazione e il godimento dei diritti di cittadinanza; la prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia. In osservanza ai principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali, la competenza in materia di programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali è attribuita agli enti locali, alle Regioni e allo Stato con il coinvolgimento attivo degli organismi del terzo settore (art. 5 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328»). Si considerano soggetti del terzo settore: le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucrativo (art. 2).

Sul quadro normativo venutosi a delineare con l'entrata in vigore della legge quadro sui servizi sociali è intervenuta, appena un anno dopo, la riforma del Titolo V della Costituzione, attribuendo alle Regioni la potestà legislativa primaria in materia di organizzazione dei servizi sanitari e sociali e conservando in capo allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» – cd. LIVEAS – (art. 117, comma 2, lettera *m*) Cost.), oltre alle funzioni di perequazione finanziaria (art. 119) e al potere sostitutivo in caso di mancata erogazione dei livelli essenziali (art. 120). Tali previsioni mirano a garantire un livello di uguale godimento dei diritti sociali (e civili) in tutto il territorio nazionale, demandando alle Regioni la definizione delle modalità di organizzazione dei servizi e la possibilità di prevedere livelli ulteriori di assistenza.

La potestà legislativa regionale è stata esercitata, sostanzialmente, più che come espressione di nuove competenze normative, come strumento di attuazione della disciplina statale dettata con la legge quadro sui servizi sociali, che pertanto continua a rivestire il ruolo fondamentale di disciplina di riferimento, oltre che a garantire l'omogeneità della protezione sociale nel territorio nazionale mediante l'individuazione degli interventi rientranti nei livelli essenziali delle prestazioni^[2] (art. 22, comma 2).

- e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
- f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
- g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;
- h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
- i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

Oltre agli interventi rientranti nel sistema integrato, tra i servizi sociali erogabili rientrano quelli relativi all'accoglienza degli immigrati (disciplinata dalla legge 30 dicembre 1995 n. 563 e dal relativo Regolamento attuativo, decreto ministeriale 2 gennaio 1996 n. 233, per quanto attiene all'accoglienza degli immigrati irregolari e dal decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e dalla legge 30 giugno 2002 n. 189 per l'accoglienza agli stranieri regolarmente soggiornanti) e quelli riferiti al recupero dei soggetti detenuti disciplinato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, e dalla legge 8 novembre 1991 n. 381.

[2] Soltanto con riferimento ad alcune specifiche materie non compiutamente regolate dalla normativa statale, si sono registrati scostamenti significativi dalle previsioni della legge quadro, come avvenuto, ad esempio, con l'introduzione di forme innovative di accesso dei soggetti privati alla gestione del servizio pubblico, quali l'autorizzazione e l'accreditamento.

2. La concorrenza nel settore dei servizi sociali.

La spesa per l'erogazione dei servizi sociali ha un impatto considerevole sulla politica economica del Paese^[3], sia sotto il profilo delle risorse impiegate e della relativa efficienza, sia sotto il profilo degli effetti sugli utenti. È, pertanto, necessario che le amministrazioni, da un lato, individuino correttamente il fabbisogno della propria domanda, e, dall'altro, adottino regole di selezione dei prestatori di servizi idonee a garantire la qualità dei servizi resi e a stimolarne la produttività. Soltanto in tal modo può essere garantito il pieno soddisfacimento dell'interesse sociale che l'amministrazione intende perseguire. La disfunzione dei meccanismi concorrenziali, infatti, favorisce comportamenti distortivi, quali la presentazione di offerte particolarmente favorevoli sotto il profilo economico, ma inaffidabili sotto il profilo qualitativo, la formazione di accordi collusivi finalizzati a compartimentare il mercato di riferimento, la creazione di rendite di posizione volte a impedire l'accesso di nuovi operatori e/o la fidelizzazione forzata dell'amministrazione nei confronti di un determinato fornitore. Di contro la contendibilità del mercato e la trasparenza dell'azione amministrativa rappresentano strumenti che, da un lato, prevengono le inefficienze del sistema e, dall'altro, ne aumentano la competitività e consentono di erogare i servizi in parola nel rispetto dei principi di universalità, parità di trattamento, uguaglianza e non discriminazione.

Risulta allora necessario che le amministrazioni prevenivano le distorsioni osservate, sia preventivamente, in fase di programmazione/progettazione degli interventi da realizzare, sia successivamente, in fase di controllo sull'esecuzione degli stessi. A tal fine, le stesse devono garantire effettive condizioni di concorrenza nel mercato (laddove i fruitori dei servizi sociali possono rivolgersi a fornitori diversi, accreditati o autorizzati) o di concorrenza per il mercato (intesa come possibilità di accesso di tutti gli operatori economici che intendano eseguire commesse pubbliche, evitando di introdurre eventuali barriere all'accesso) in quelle situazioni in cui il servizio può essere efficientemente reso da un solo operatore. Al fine di consentire la concorrenza nel mercato, le amministrazioni devono adeguatamente strutturare la fase della programmazione e quella della progettazione e co-progettazione per evitare la spartizione del mercato da parte delle imprese che partecipano al tavolo di co-progettazione, consentita dallo sfruttamento della propria posizione e di eventuali asimmetrie informative. A tal fine la potestà decisionale deve essere sempre conservata in capo all'amministrazione, anche quando le fasi della programmazione e della progettazione degli interventi sociali si svolgano in compartecipazione con il privato sociale. In particolare, attraverso la programmazione, l'amministrazione indaga il mercato, con l'aiuto dei soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, al fine di individuare il fabbisogno e definire le aree di intervento, nei limiti delle risorse disponibili. Attraverso la co-progettazione, invece, l'amministrazione sarà adiuvata dai soggetti del terzo settore nella ricerca di soluzioni tecniche utilizzabili per l'attuazione di progetti innovativi finalizzati al soddisfacimento della domanda dei servizi predefinita dalla parte pubblica. È, peraltro, opportuno che nella fase di programmazione dei fabbisogni e della progettazione delle modalità per soddisfarli, siano adottati strumenti tesi a favorire quanto più possibile la partecipazione dei cittadini e degli utenti finali, ad esempio tramite pagine dedicate sul proprio sito istituzionale e il coinvolgimento di soggetti e istituzioni che operano, a diverso titolo, nel settore (come le scuole).

Sotto l'altro profilo, al fine di consentire la concorrenza per il mercato, è necessario che gli enti affidanti non richiedano requisiti di partecipazione troppo stringenti che possano funzionare da barriere all'ingresso (ad esempio, nel caso in cui sia necessario erogare un servizio nell'ambito di un'apposita struttura, richiederne la disponibilità, quale requisito di partecipazione, comporta l'esclusione di tutti gli operatori privi di detta disponibilità) o criteri di valutazione che premino eccessivamente determinate caratteristiche possedute solo da taluni concorrenti.

Le Amministrazioni devono garantire effettive condizioni di concorrenza al fine di assicurare il pieno soddisfacimento dell'interesse sociale che intendono perseguire. A tal fine, nello svolgimento delle attività di programmazione e progettazione degli interventi da realizzare, anche quando agiscono in compartecipazione con il privato sociale, le amministrazioni devono mantenere in capo a se stesse la potestà decisionale in ordine all'individuazione del fabbisogno e alla definizione delle aree di intervento e favorire la massima partecipazione dei cittadini e degli utenti finali. Inoltre, le amministrazioni devono favorire la massima partecipazione alle procedure di scelta del contraente, evitando di richiedere requisiti di partecipazione o criteri di valutazione che introducano barriere all'ingresso.

^[3] La spesa per interventi e servizi sociali erogati dai soli Comuni italiani nell'anno 2012 è stata pari a circa 7 miliardi di euro (fonte Istat).

3. L'aggregazione della domanda.

Il sistema di programmazione dei servizi sociali delineato dalla legge n. 328/2000 prevede un obbligo di aggregazione della domanda, individuando l'unità minima di riferimento nell'«ambito» territoriale anziché nel singolo Comune. Gli ambiti sono individuati ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera a) tramite forme di concertazione con gli enti locali interessati e, di norma, coincidono con i distretti sanitari.

Dette previsioni pongono un problema di coordinamento con l'art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163/2006 che prescrive, in via generale, l'operatività del meccanismo aggregatore per l'acquisizione di lavori, beni e servizi per i Comuni non capoluogo di provincia.

Nel merito, si evidenzia che l'Autorità con la determina n. 3/2015, ha chiarito l'ambito oggettivo di applicazione del citato art. 33, comma 3-bis, del Codice stabilendo che la disposizione si applica all'acquisizione di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari (ivi compresi i servizi di cui all'allegato IIA) e, in virtù dell'art. 206, nei settori speciali; non si applica, invece, ai contratti esclusi dal campo di applicazione del Codice, ai quali è riferito un numero limitatissimo di disposizioni dello stesso (v. parte I, titolo II del Codice) e alle concessioni di servizi (art. 30 del Codice)^[4].

Pertanto, agli acquisti e agli affidamenti di servizi sociali rientranti nell'allegato II B del Codice dei contratti troveranno applicazione le forme di aggregazione specifiche stabilite dalla legge n. 328/2000.

Per quanto concerne i servizi affidati alle cooperative sociali di tipo B ai sensi dell'art. 5 legge n. 381/1991 (di cui al paragrafo 8), non essendo prevista alcuna deroga specifica al riguardo, occorrerà valutare la categoria del servizio (ovvero se ricade nell'allegato IIA o allegato IIB) per definire l'obbligo di ricorso all'aggregazione^[5].

In ogni caso, si ricorda che l'art. 14, commi 27 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto l'obbligo, per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti^[6], di procedere in forma associata, mediante Unione di Comuni o convenzione, per la «progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione».

Gli acquisti e gli affidamenti di servizi sociali rientranti nell'allegato II B del Codice dei contratti devono essere effettuati ricorrendo alle forme di aggregazione specifiche stabilite dalla legge n. 328/2000 e dall'art. 14, commi 27 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122.

Pertanto, non si applicano a tali fattispecie le previsioni di cui all'art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti.

L'affidamento di servizi alle cooperative sociali di tipo B effettuato ai sensi dell'art. 5 legge n. 381/91 è sottoposto all'obbligo di aggregazione di cui all'art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti nel caso in cui abbia ad oggetto servizi rientranti nell'allegato IIA del Codice.

4. La programmazione degli interventi da realizzare.

Gli enti locali, le Regioni e lo Stato – secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali (articoli 1 e 3 della legge n. 328/2000) – devono procedere alla programmazione degli interventi e dei servizi sociali. La programmazione deve avvenire in forma unitaria, a livello di ambito territoriale in luogo del singolo Comune, e integrata, in una logica di governance (con il coinvolgimento degli attori della società civile).

I Comuni, associati negli ambiti territoriali di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) della legge n. 328/2000, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, devono definire il piano di zona dei servizi sociali secondo le indicazioni del piano regionale nell'ambito delle risorse disponibili per gli interventi sociali e socio-

^[4] Per quanto attiene agli obblighi di centralizzazione degli acquisti, si evidenzia che i servizi sociali non rientrano tra le categorie di servizi per l'acquisto dei quali le stazioni appaltanti devono ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori né tra i servizi acquistabili tramite strumenti elettronici.

^[5] Le uniche deroghe all'obbligo di procedere agli acquisti in forma aggregata sono state riconosciute dal legislatore a favore degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località colpite da eventi sismici (Abruzzo e Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo) e dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti per acquisti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 euro (art. 23-ter, commi 2 e 3, decreto-legge n. 90/2014).

^[6] Ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia.

sanitari. Con i piani regionali degli interventi e dei servizi sociali, realizzati d'intesa con i Comuni interessati, le Regioni individuano i LIVEAS (livelli essenziali dei servizi sociali determinati in funzione delle aree di intervento, della tipologia di servizi e prestazioni, dei criteri organizzativi e di erogazione di servizi e prestazioni), che rappresentano uno strumento di policy e un set di servizi indispensabili per costruire una base unitaria ed omogenea di offerta di servizi sul territorio regionale^[7].

Il piano di zona è adottato, di norma, attraverso un accordo di programma cui partecipano i Comuni associati e organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni ed enti di patronato, organizzazioni di volontariato, enti riconosciuti delle confessioni religiose, che, attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

Il piano di zona, in particolare, nell'individuare gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione, le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità, deve prevedere l'erogazione dei servizi nel rispetto dei principi di universalità, parità di trattamento e non discriminazione. In particolare, il piano di zona deve essere volto a:

- a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate da forme di concertazione;
- c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun Comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;
- d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

La programmazione, come più volte osservato dall'Autorità^[8], rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, la concorrenza nel mercato e, per tali vie, prevenire la corruzione e garantire il corretto funzionamento della macchina amministrativa. Infatti, l'assenza di un'adeguata programmazione comporta la necessità di far fronte ai bisogni emersi ricorrendo a procedure di urgenza che, oltre a rivelarsi poco rispettose dei principi che governano l'azione amministrativa e a non garantire la qualità dei servizi resi, possono originare debiti fuori bilancio.

Come evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Basilicata con deliberazione n. 57/2015/ PAR del 30 luglio 2015, in fase di programmazione vanno individuate non solo le modalità operative di erogazione del servizio sociale, ma anche le risorse finanziarie a tal fine necessarie. «Tali risorse finanziarie dovranno essere previste e valutate nel loro volume aggregato, per poi essere ripartite tra i vari enti associati, sulla base degli accordi assunti in sede di convenzione, e riportate nei rispettivi bilanci di previsione annuali e pluriennali». Inoltre, in sede di programmazione, devono essere individuate e adeguatamente argomentate, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90, le ragioni alla base dell'impossibilità di espletare il servizio utilizzando il personale dell'amministrazione, in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Le amministrazioni hanno, quindi, l'obbligo di procedere a un'adeguata programmazione delle risorse e degli interventi sociali, da effettuarsi con il coinvolgimento attivo dei soggetti pubblici e privati a ciò deputati, al fine di addivenire, in via preventiva, alla corretta individuazione e quantificazione delle risorse disponibili, dei bisogni da soddisfare, degli interventi all'uopo necessari e delle modalità di realizzazione degli stessi.

L'individuazione del fabbisogno di servizi sociali (che possono variare nel tempo e sono legati a cause non sempre controllabili dal decisore pubblico) deve essere effettuata partendo dall'analisi storica della domanda del servizio, integrata da proiezioni sui possibili fabbisogni futuri^[9], incluse possibili linee di azione per rispondere a situazioni di urgenza/emergenza.

[7] Il legislatore nazionale non ha mai adottato un atto normativo contenente l'esatta individuazione dei LIVEAS.

[8] Cfr., ad esempio, la determinazione dell'Autorità 6 novembre 2013, n. 5, in ordine ai requisiti minimi per una corretta programmazione e progettazione negli affidamenti di servizi e forniture in generale.

[9] Ad esempio, negli ultimi anni il dato sugli sbarchi degli immigrati avrebbe dovuto essere integrato con quello relativo alla previsione di possibile aumento degli ingressi, considerata la situazione esistente in alcune aree di crisi.

In sede di programmazione, ogni Comune, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 328/2000 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, deve adottare una «carta dei servizi sociali» (intesa come «carta per la cittadinanza sociale»), volta a delineare le modalità con cui si intende rispondere ai bisogni degli utenti dei servizi, tenendo conto dei propri orientamenti e possibilità. La carta deve disciplinare i seguenti aspetti:

- le condizioni per un patto di cittadinanza sociale a livello locale;
- i percorsi e le opportunità sociali disponibili;
- la mappa delle risorse istituzionali e sociali;
- i livelli essenziali di assistenza previsti;
- gli standard di qualità da rispettare;
- le modalità di partecipazione dei cittadini;
- le forme di tutela dei diritti, in particolare dei soggetti deboli;
- gli impegni e i programmi di miglioramento;
- le regole da applicare in caso di mancato rispetto degli standard.

Inoltre, le amministrazioni devono verificare e valutare annualmente lo stato di realizzazione delle azioni attivate, in termini di risultati raggiunti, e apportare i cambiamenti ritenuti necessari alla programmazione (ri-pianificazione) per l'anno successivo. In particolare, devono essere individuate le azioni di mantenimento, di potenziamento e di innovazione sulla base della valutazione dell'andamento storico del rapporto tra l'offerta del servizio interessato e la relativa domanda e dei dati sulla soddisfazione dell'utenza acquisiti nell'ambito delle azioni di monitoraggio.

Ciò anche al fine di evitare che le scelte dell'amministrazione in ordine ai bisogni da soddisfare in ambito sociale possano essere influenzate dalla disponibilità di offerta e, in particolare, dalle capacità esecutive dei soggetti che partecipano alla programmazione.

Sul punto si ritiene importante evidenziare che l'individuazione dei bisogni da soddisfare e dei servizi da erogare resta comunque una prerogativa dell'amministrazione. Una confusione di ruoli in tali ambiti rischia, infatti, di distogliere l'azione amministrativa dalle finalità sociali cui è preposta per agevolare il soddisfacimento di interessi particolari e favorire l'emersione di comportamenti collusivi o di fenomeni di corruzione.

Le amministrazioni hanno l'obbligo di procedere a un'adeguata programmazione delle risorse e degli interventi sociali, da effettuarsi con il coinvolgimento attivo dei soggetti pubblici e privati a ciò deputati, partendo dall'analisi storica della domanda del servizio, integrata da proiezioni sui possibili fabbisogni futuri, anche dettati da situazioni di urgenza/emergenza. Lo stato di realizzazione delle azioni attivate deve essere valutato annualmente in termini di risultati raggiunti, sulla base dell'andamento storico del rapporto tra l'offerta del servizio interessato e la relativa domanda e dei dati sulla soddisfazione dell'utenza acquisiti nell'ambito delle azioni di monitoraggio.

5. La co-progettazione.

Oltre che nell'attività di programmazione, le organizzazioni del terzo settore hanno un ruolo di rilievo anche in materia di progettazione di interventi innovativi e sperimentali, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001^[10]. La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.

Conseguentemente, tale strumento può essere utilizzato per promuovere la realizzazione degli interventi previsti nei piani di zona attraverso la concertazione, con i soggetti del terzo settore, di forme e modalità di:

- inclusione degli stessi nella rete integrata dei servizi sociali; collaborazione fra pubblica amministrazione e soggetti del terzo settore;
- messa in comune di risorse per l'attuazione di progetti e obiettivi condivisi.

^[10] In tale articolo è previsto che: «Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi. Le Regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno».

Al fine di garantire la correttezza e la legalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni, nel favorire la massima partecipazione dei soggetti privati alle procedure di co-progettazione, devono mantenere in capo a se stesse la titolarità delle scelte. In particolare, devono predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definire le aree di intervento, stabilire la durata del progetto e individuarne le caratteristiche essenziali, redigendo un progetto di massima che serve anche a orientare i concorrenti nella predisposizione della proposta progettuale.

In, particolare, in linea con i modelli già sperimentati in diverse realtà territoriali, il percorso di co-progettazione potrebbe essere articolato nelle seguenti fasi:

- a) pubblicazione di un avviso di interesse con cui si rende nota la volontà di procedere alla co-progettazione. Nell'avviso sono indicati un progetto di massima, nonché i criteri e le modalità che saranno utilizzati per l'individuazione del progetto o dei progetti definitivi;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti partner dell'ente mediante una selezione volta a valutare i seguenti aspetti: possesso dei requisiti di ordine generale (al riguardo sembra opportuno adottare i criteri previsti dall'art. 38 dello Codice dei contratti), tecnici, professionali e sociali (tra cui l'esperienza maturata); caratteristiche della proposta progettuale; costi del progetto;
- c) avvio dell'attività vera e propria di co-progettazione, con la possibilità di apportare variazioni al progetto presentato per la selezione degli offerenti;
- d) stipula della convenzione.

Le amministrazioni devono favorire la massima partecipazione dei soggetti privati alle procedure di co-progettazione e adottare metodi di selezione che prevedano l'accertamento del possesso dei requisiti di affidabilità morale e professionale in capo ai partecipanti e l'adeguata valutazione delle caratteristiche e dei costi del progetto presentato. La titolarità delle scelte deve sempre permanere in capo alle amministrazioni, cui compete la predeterminazione degli obiettivi generali e specifici degli interventi, delle aree di intervento, della durata del progetto e delle caratteristiche essenziali dei servizi da erogare.

6. Modalità di erogazione dei servizi sociali.

Ai fini dell'erogazione dei servizi sociali, la legge n. 328/2000 prevede che gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità (art. 5, comma 2)^[11]. Più precisamente, l'erogazione dei servizi alla persona può avvenire mediante diversi strumenti, rimessi alla scelta discrezionale, ma motivata, dell'amministrazione:

- a) autorizzazione e accreditamento (art. 11, legge n. 328/2000);
- b) convenzione con le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991 (art. 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001);
- c) acquisto di servizi e prestazioni (art. 5, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001);
- d) affidamento ai soggetti del terzo settore (art. 6, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001).

Attraverso l'autorizzazione e l'accreditamento vengono individuati gli operatori economici (appartenenti al terzo settore) che possono erogare il servizio, mentre è l'utente finale che sceglie la struttura cui rivolgersi, sulla base della qualità del servizio offerto (concorrenza nel mercato). Per le altre tre tipologie di affidamento, in deroga al Codice dei contratti, l'amministrazione deve selezionare, sulla base del progetto presentato, l'operatore economico che eroga il servizio e la concorrenza si svolge per entrare nel mercato. Anticipando quanto verrà detto sui controlli, per queste ultime tre modalità di erogazione dei servizi è essenziale che l'amministrazione attribuisca una rilevanza maggiore alla verifica della qualità del servizio effettivamente reso, non operando i meccanismi di selezione tipici del mercato.

6.1. Autorizzazione e accreditamento.

L'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento sono previsti come condizioni imprescindibili per la conduzione delle strutture residenziali e semiresidenziali da parte di soggetti pubblici o privati.

Il sistema di autorizzazione nell'offerta dei servizi è molto diffuso nelle realtà regionali e comunali e, pertanto, può essere considerato il modello classico e tradizionale di organizzazione dei servizi alla

^[11] La definizione di specifici indirizzi per regolare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona, è demandata alle Regioni sulla base di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001, di attuazione della legge n. 328/2000.

persona. L'autorizzazione è generalmente intesa come sistema di abilitazione all'attività dei soggetti privati che vogliono offrire attività di servizio sociale. Nella maggior parte delle Regioni, è riconosciuta un'ampia autonomia ai Comuni, ai quali è attribuita la potestà di rilasciare l'autorizzazione e di programmare i servizi collegati. In altre realtà è stato previsto, invece, un sistema accentrato a livello regionale, con attribuzione ai Comuni del compito di determinazione delle tariffe, oppure è stato istituito un albo regionale dei soggetti autorizzati, sottoposti a controlli e verifiche periodiche.

In tutte le Regioni il sistema autorizzatorio è previsto per l'offerta dei servizi residenziali o semiresidenziali e quindi attiene alle strutture. In alcune realtà il modello è previsto anche per i servizi domiciliari e socioeducativi^[12].

Al fine di garantire l'affidabilità del soggetto erogatore e la qualità delle prestazioni, il rilascio dell'autorizzazione deve essere subordinato al possesso di requisiti di onorabilità e di capacità professionale e tecnica adeguata e deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, individuando preventivamente le procedure e i criteri di valutazione che saranno adottati per la selezione dei soggetti. Inoltre, deve essere assicurata l'osservanza di standard minimi prefissati relativi alle strutture residenziali e devono essere valutati gli aspetti organizzativi, gestionali e metodologici, le garanzie offerte agli utenti e, soprattutto con riferimento ai servizi socioeducativi, la qualità dei progetti educativi proposti. Inoltre, devono essere previste attività di verifica periodica dei fabbisogni e della qualità delle prestazioni (anche mediante la misurazione del grado di soddisfazione degli utenti).

Quanto all'autorizzazione, il relativo rilascio deve essere subordinato al possesso di requisiti di onorabilità e di capacità professionale e tecnica e deve avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza, individuando preventivamente le procedure e i criteri di valutazione adottati per la selezione dei soggetti. I criteri di valutazione devono riguardare gli aspetti organizzativi, gestionali e metodologici, le garanzie offerte agli utenti e la qualità dei progetti educativi proposti. Al fine di garantire la qualità delle prestazioni e il raggiungimento degli obiettivi, devono essere previste attività di monitoraggio e di verifica periodica dell'esecuzione del contratto.

Rispetto all'autorizzazione, l'accreditamento richiede l'osservanza di standard qualitativi ulteriori e, quindi, si pone come atto di abilitazione di secondo grado. Esso non riveste una funzione accertativa del possesso di requisiti qualificanti, quanto piuttosto una funzione collaborativa e promozionale, essendo volto ad instaurare un rapporto tra accreditato e accreditante, ispirato ad una logica di sussidiarietà. Gli enti accreditati, infatti, vengono inseriti nella rete dei servizi sociali e possono ricevere contributi e sovvenzioni per lo svolgimento di attività rivolte al pubblico. In particolare, l'amministrazione può concedere voucher o assegni di cura ai cittadini da spendere presso le strutture accreditate per l'acquisto di prestazioni.

Le Regioni, in virtù della propria autonomia, hanno allargato il campo di applicazione dell'istituto dell'accreditamento anche ad altri servizi, attribuendo allo stesso diverse finalità:

- 1) Regolazione dell'ingresso nel mercato di soggetti che intendono erogare servizi per conto del pubblico. In tal caso, l'accreditamento serve per accedere alle procedure di selezione operate dall'amministrazione. Il sistema prevede la definizione delle tariffe da corrispondere ai soggetti accreditati per l'erogazione di prestazioni attraverso il sistema dei voucher/buoni di servizio, ciò che consente agli utenti l'acquisto diretto delle prestazioni dagli enti accreditati (pubblici e privati), che quindi sono posti in concorrenza tra di loro, con conseguente stimolazione del confronto competitivo tra le strutture accreditate;
- 2) Promozione e miglioramento della qualità dei servizi: gli operatori sono obbligati a garantire livelli strutturali e organizzativi predeterminati, pertanto, l'accreditamento diventa strumento di selezione dei soggetti erogatori e di monitoraggio e verifica delle prestazioni^[13].

Nella prassi si è osservato che l'istituto dell'accreditamento ha trovato attuazione in ambito regionale attraverso tre diversi modelli^[14]:

- 1) Modello del governo pubblico, caratterizzato dalla limitazione nel numero dei soggetti accreditabili sulla base della programmazione regionale e locale del fabbisogno;

[12] "I modelli di affidamento dei servizi sociali e l'attuazione dei sistemi di accreditamento" – Ricerca realizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Dipartimento di Teoria dello Stato dell'Università di Roma La Sapienza – Gennaio 2006.

[13] "I modelli di affidamento dei servizi sociali e l'attuazione dei sistemi di accreditamento", cit.

[14] "Sistema di accreditamento in ambito sociale" di Wanda Pinna Nossai – 2011.

- 2) Modello dell'accreditamento libero, caratterizzato dalla concessione dell'accreditamento a tutte le strutture che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti, il cui apporto al servizio pubblico sarà definito da accordi contrattuali senza nessuna garanzia di accesso ai fondi;
- 3) Modello degli accordi contrattuali in cui l'accreditamento viene sostituito da accordi negoziali con i soggetti erogatori dei servizi. Indipendentemente dal modello utilizzato, per garantire la capacità degli esecutori e la qualità delle prestazioni la selezione del soggetto chiamato ad erogare il servizio deve avvenire garantendo adeguati livelli di trasparenza, previa valutazione della sussistenza di requisiti di onorabilità e di capacità professionale e tecnica adeguata.

Inoltre, tra i requisiti da prendere in considerazione devono rientrare anche la previsione di modalità di partecipazione degli utenti e dei loro familiari alla gestione e alla valutazione del servizio, nonché il rispetto dei diritti degli utenti riconosciuti da convenzioni internazionali, da disposizioni a tutela dei consumatori e dalle carte dei servizi.

Infine, l'accreditamento deve costituire un percorso dinamico; deve prevedere sia valutazioni periodiche dei fabbisogni di prestazioni e della qualità dei servizi, che verifiche del mantenimento dei requisiti e delle condizioni di accreditamento. Occorre, quindi, individuare le cause di decadenza dell'accreditamento stesso (perdita dei requisiti soggettivi, gravi inadempimenti, ecc.), cui collegare la risoluzione dei contratti in corso.

Quanto alle procedure di accreditamento, esse devono garantire adeguati livelli di trasparenza e di concorrenza e assicurare l'affidabilità morale e professionale dei soggetti esecutori, anche attraverso la verifica del rispetto, da parte degli stessi, dei diritti degli utenti riconosciuti da convenzioni internazionali, da disposizioni a tutela dei consumatori e dalle carte dei servizi. Il venir meno dei requisiti che hanno dato luogo all'accreditamento e/o l'accertamento di gravi inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni deve dar luogo alla decadenza dell'accreditamento e alla risoluzione dei contratti in corso.

6.2. *Le convenzioni con le associazioni di volontariato.*

Al fine di valorizzare l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi sociali (art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001) è stata prevista una riserva in favore delle organizzazioni di volontariato^[15] per l'erogazione di servizi alla persona, in considerazione della particolare natura delle prestazioni e delle finalità sociali perseguite con l'affidamento del servizio (solidarietà sociale, accessibilità diffusa del servizio, equilibrio economico, garanzia del mantenimento dei livelli essenziali^[16]). La deroga all'applicazione delle regole dell'evidenza pubblica può essere giustificata soltanto allorché sussista l'attitudine del sistema a realizzare i principi di universalità, solidarietà, efficienza economica e adeguatezza.

Lo strumento individuato dalla legge n. 266 dell'11 agosto 1991 (legge quadro sul volontariato) per attuare la collaborazione tra gli enti pubblici e le organizzazioni di volontariato è la convenzione, che rappresenta lo strumento giuridico mediante il quale il soggetto pubblico riconosce in capo all'organizza-

^[15] L'organizzazione di volontariato è un organismo costituito al fine di svolgere attività di volontariato – e quindi un'attività personale, spontanea, gratuita, senza fine di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà – che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni di appartenenza. Non è prevista l'assunzione di una forma giuridica determinata potendo le organizzazioni di volontariato assumere quella che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico. Caratteristiche essenziali dell'organizzazione di volontariato sono: – l'assenza di fini di lucro; – la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative; – la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti; – l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività dai contributi degli aderenti, di privati, dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, contributi di organismi internazionali, donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni e entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

^[16] Cfr. C. giust. UE, sez. II, 19 aprile 2007, causa C-444/2005- Stamatelaki; sez. V, 11/12/2014 C- 113/2013-Spezzino.

zazione i requisiti necessari per il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, mette a disposizione di tale soggetto le risorse necessarie per il perseguimento degli obiettivi predefiniti, controlla, verifica e valuta l'operato dell'organizzazione con riferimento all'attività affidata. La convenzione deve pertanto prevedere, quale contenuto necessario:

- la descrizione delle obbligazioni assunte dalle parti;
- le disposizioni volte a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie ad assicurare la continuità del servizio e il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
- la durata che deve essere preventivamente individuata in dipendenza della tipologia di servizio da erogare ed in modo da garantire la libertà di accesso;
- le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
- le modalità di rimborso delle spese;
- le disposizioni che prevedono la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi dei volontari.

Le convenzioni possono essere stipulate con le organizzazioni iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 della legge quadro^[17] e che dimostrino attitudine e capacità operative.

Pertanto, i soggetti selezionati per la stipula di convenzioni devono possedere i requisiti soggettivi di cui all'art. 3 della legge quadro (v. nota n. 15), oltre ai requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine (da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione) e capacità tecnica e professionale (intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari). Le procedure di selezione dei soggetti con cui stipulare convenzioni devono essere svolte nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza, individuando criteri di scelta che consentano l'adeguata valutazione dei requisiti normativamente previsti e favoriscano la piena espressione della capacità progettuale e organizzativa dei soggetti affidatari.

La convenzione deve avere ad oggetto attività ricomprese nel sistema integrato di interventi e servizi sociali che siano compatibili con l'organizzazione e le finalità degli enti di volontariato. L'attività deve essere svolta per finalità di solidarietà sociale, autoaiuto e reciprocità oppure come forma di collaborazione nell'attuazione di interventi complementari a servizi che richiedono un'organizzazione complessa. Pertanto, l'ambito preferenziale di azione dell'associazionismo nel contesto del sistema integrato di interventi e servizi sociali deve essere individuato nella funzione di supporto e di rinforzo a servizi già esistenti, nella proposizione e progettazione di interventi e servizi innovativi, nell'assunzione in proprio di interventi, nell'attività frutto di co-progettazione tra organizzazioni ed enti pubblici. Con specifico riferimento ai rimborsi, si evidenzia che gli stessi devono avere ad oggetto i soli costi fatturati e rendicontati, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili^[18].

Inoltre, il rimborso dei costi indiretti (es. canoni di locazione, manutenzioni, spese generali) è consentito limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto di affidamento^[19].

Le convenzioni di cui alla legge n. 266/1991 possono essere stipulate in deroga ai principi dell'evidenza pubblica soltanto al fine di realizzare i principi di universalità, solidarietà, efficienza economica e adeguatezza e a condizione che siano rispettati i principi di imparzialità e trasparenza. Le convenzioni

^[17] La norma prevede che: "Le Regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato. Le Regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le Regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti".

^[18] Si evidenzia che l'attività prestata dai volontari deve essere a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate (con esclusione di qualsiasi rimborso forfettario), consentito entro i limiti preventivamente stabiliti e autorizzati dall'organizzazione in ragione anche dell'organizzazione specifica del servizio, della natura dei rapporti di lavoro, del rapporto numerico tra volontari e lavoratori stipendiati. Tale rimborso, che è a carico dell'organizzazione, rappresenta una delle voci di costo rimborsate dell'amministrazione. Si evidenzia che se non correttamente applicato, il rimborso dei volontari potrebbe costituire una forma di pagamento della prestazione del volontario in contrasto con la lettera della legge n. 266/1991.

^[19] Cfr. Cons. St., 16.4.2015, n. 3208; tribunale amministrativo regionale Piemonte, 26.6.2015, n. 1082.

possono essere stipulate solo con organizzazioni di volontariato selezionate tra soggetti moralmente affidabili che siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 3 della legge n. 266 dell'11 agosto 1991 (assenza di fini di lucro, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, obbligo di formazione del bilancio) e di adeguata attitudine e capacità tecnica e professionale.

Le prestazioni erogate dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito di convenzioni devono essere a titolo gratuito. I rimborsi possono avere ad oggetto i soli costi fatturati e rendicontati, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti è consentito limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto di affidamento.

6.3. L'acquisto di servizi e prestazioni dagli organismi no-profit.

I Comuni, al fine di realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali garantendone i livelli essenziali, possono acquistare servizi e interventi organizzati dai soggetti del terzo settore (art. 5 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2011). Tale formula consente alle amministrazioni di continuare a esercitare in via diretta la funzione connessa all'erogazione dei servizi sociali, acquistando all'esterno i servizi strumentali di cui necessita, senza delegarne la gestione.

Al fine di garantire la concorrenza nel mercato e il rispetto dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, le stazioni appaltanti devono garantire la pubblicità del fabbisogno presunto di servizi in un determinato arco temporale e predeterminare le tariffe e le caratteristiche qualitative delle prestazioni. Gli erogatori di servizi devono essere fornitori autorizzati o accreditati ai sensi dell'art. 11 della legge n. 328/2000, iscritti nell'apposito elenco, al fine di garantire il possesso dei requisiti soggettivi richiesti e dei requisiti di moralità (art. 5, comma 2, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2011).

Sebbene la normativa preveda come eventuale la selezione dei predetti fornitori in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si ritiene che la stessa debba essere sempre effettuata al fine di assicurare un adeguato livello di qualità delle prestazioni, garantendo una maggiore partecipazione di aziende del terzo settore alle procedure di affidamento e prevenendo rischi di corruzione. In conformità alle indicazioni fornite dall'art. 4 del decreto in esame, tra i criteri da utilizzare per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa si indicano:

- a) le modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori;
- b) gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
- c) la conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità.

Si evidenzia che la norma in esame individua tra i criteri di valutazione dell'offerta anche il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza. Sul punto, si ritiene che, in analogia con quanto previsto dal Codice dei contratti, tale criterio debba essere, invece, richiesto come requisito di partecipazione.

I criteri individuati espressamente dalla norma devono essere integrati con gli elementi che l'amministrazione ritiene necessari per la valutazione della qualità dell'offerta in riferimento alla specifica prestazione richiesta (esperienza pregressa, risorse disponibili, qualità della proposta progettuale, ecc.).

Inoltre, si evidenzia che, come recentemente ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Basilicata, con deliberazione n. 57/2015/PAR del 30 luglio 2015, la possibilità di acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, da soggetti del terzo settore è giustificata soltanto quando sia necessaria per garantire i livelli essenziali dei servizi medesimi e a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione, ciò anche nel rispetto delle previsioni dell'art. 29 della legge n. 448/2000.

Pertanto, le amministrazioni possono procedere in tal senso soltanto previa valutazione della ricorrenza di entrambi i presupposti suindicati, di cui deve essere fornita idonea motivazione.

L'acquisto sul mercato di servizi da soggetti del terzo settore in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti deve avvenire previa adeguata pubblicità del fabbisogno presunto di servizi in un determinato arco temporale e predeterminando le tariffe e le caratteristiche qualitative delle prestazioni. Gli erogatori dei servizi devono essere selezionati tra i fornitori autorizzati o accreditati, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le amministrazioni possono preferire l'acquisto all'esterno del servizio da soggetti del terzo settore rispetto alla produzione interna dello stesso soltanto quando ciò sia necessario a garantire i livelli essenziali dei servizi e a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione.

6.4. *L'affidamento della gestione dei servizi alla persona.*

Diversamente dal caso analizzato nel paragrafo precedente, i Comuni possono affidare la gestione dei servizi sociali agli organismi del terzo settore. In ottemperanza ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) e al principio di libera concorrenza tra i privati, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie sugli affidamenti dei servizi da parte della pubblica amministrazione, devono essere privilegiate le procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate e il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 6 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001)^[20]. Il dato letterale della norma, indicando la preferenza per le procedure ristrette e negoziate, sembra introdurre una deroga meno ampia di quella contenuta nel decreto legislativo n. 163/2006 che, per i servizi sociali, prevede unicamente il ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 27. Sulla base di tale considerazione, appare pertanto, utile indicare alle stazioni appaltanti di ricorrere per gli affidamenti di importo elevato a procedure ristrette di cui al Codice dei contratti.

Per questa tipologia di affidamenti è prevista, quindi, una riserva in favore dei soggetti del terzo settore, con l'obbligo del rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti per quanto concerne le procedure di scelta dei contraenti, ciò che conferma la contrarietà per l'affidamento fiduciario, ribadita anche dalla nuova direttiva 2014/24/UE.

Le stazioni appaltanti devono, quindi, osservare almeno le norme applicabili ai servizi esclusi di cui all'allegato IIB. Si applica, quindi, l'art. 27 del Codice secondo cui l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. Infine, per quanto non espressamente previsto dal Codice, trova applicazione l'art. 2, commi 2, 3 e 4, secondo cui le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle disposizioni del Codice Civile.

In osservanza alle indicazioni fornite dall'Autorità nella deliberazione n. 102 del 5 novembre 2009, sebbene i servizi rientranti nell'allegato II B siano soggetti, a stretto rigore, solo alle norme richiamate dall'art. 20 del decreto legislativo n. 163/2006, oltre a quelle espressamente indicate negli atti di gara (in virtù del c.d. principio di autovincolo), quando il valore dell'appalto è superiore alla soglia comunitaria è necessaria anche una pubblicazione a livello comunitario, in ossequio al principio di trasparenza (cui è correlato il principio di pubblicità), richiamato dall'art. 27 del Codice dei contratti^[21].

Inoltre, le stazioni appaltanti devono porre particolare attenzione nell'individuazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di valutazione dell'offerta, al fine di evitare l'adozione di scelte che potrebbero avere effetti distorsivi della concorrenza. In particolare, le amministrazioni devono adottare particolari cautele nel richiedere, quale requisito di partecipazione o di prevedere, come elemento di valutazione dell'offerta, lo svolgimento di servizi analoghi sul territorio di riferimento o l'aver già attivato e sperimentato forme di collaborazione con la medesima amministrazione o con altri soggetti pubblici o privati operanti sul territorio medesimo. Sul punto, si evidenzia che la giurisprudenza, comunitaria e nazionale, e gli orientamenti dell'Autorità hanno costantemente rilevato l'illegittimità delle limitazioni territoriali nelle procedure di aggiudicazione, anche in caso di affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie, perché in contrasto con il principio costituzionale di parità di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione e con la normativa comunitaria in materia di appalti di servizi, che impone alle amministrazioni aggiudicatrici parità di trattamento tra i relativi prestatori^[22]. In particolare, il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 20 ottobre 2010 «Bandi di gara e limitazioni di carattere territoriale», ha chiarito che le clausole volte a favorire l'affidamento di soggetti radicati nel territorio, anche nel caso in cui le stesse trovino conferma in disposizioni normative regionali «devono ritenersi non conformi ai principi di uguaglianza e di libera circolazione delle persone e delle cose, costituendo, peraltro, una limitazione del diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professio-

^[20] Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 dicembre 2008, n. 5943; 22 aprile 2008, n. 1856; 8 ottobre 2007, n. 5217; 22 marzo 2007, n. 1369; tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez. III ter, 5 febbraio 2008, n. 951.

^[21] Sul punto si veda anche la Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» (2006/C 179/02), nella quale viene ribadito che, sebbene non obbligatoria, è comunque auspicabile la pubblicazione sulla G.U.U.E. degli avvisi per le procedure relative ai contratti sopra soglia di cui all'Allegato IIB.

^[22] Si vedano, tra l'altro, le Deliberazioni Autorità n. 31/2012 e n. 95/2012.

ne, impiego o lavoro»^[23]. Peraltro, nel citato Comunicato è anche indicato che il divieto trova un limite connesso «alle reali esigenze di esecuzione del contratto». Pertanto, l'amministrazione può richiedere la dimostrazione della conoscenza del territorio di riferimento, ottenuta anche grazie allo svolgimento di servizi analoghi sullo stesso, ai fini della partecipazione alla procedura di selezione o dell'attribuzione di un punteggio ulteriore, soltanto nei casi in cui ciò si giustifichi in relazione a particolari esigenze di esecuzione della prestazione.

Inoltre, si evidenzia che, nel caso in cui l'erogazione del servizio richieda un lavoro di rete, ovvero il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, l'amministrazione deve evitare, laddove possibile, di richiedere ai fini della partecipazione o della valutazione dell'offerta di aver già attivato convenzioni con tali soggetti, prevedendo, invece, tale requisito ai soli fini dell'esecuzione. In particolare, l'amministrazione potrebbe richiedere al soggetto affidatario di attivare, prima della sottoscrizione del contratto, protocolli, accordi, patti, intese, convenzioni o impegni con altri enti pubblici o privati presenti nel territorio. Al fine di evitare il ritardo nella sottoscrizione del contratto, la stazione appaltante potrebbe acquisire preventivamente l'impegno degli enti interessati in ordine alla conclusione degli accordi di collaborazione con il futuro affidatario del servizio.

Infine, si evidenzia che, nel rispetto delle previsioni del citato art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001, i contratti di affidamento devono prevedere forme e modalità per la verifica delle prestazioni, ivi compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati, e devono individuare i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali. Sul punto, si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 13 relativo ai controlli.

Le amministrazioni possono riservare la gestione dei servizi sociali agli organismi del terzo settore nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili ai servizi esclusi di cui all'allegato II B del Codice, privilegiando le procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate e il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le stazioni appaltanti devono porre particolare attenzione nell'individuazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di valutazione dell'offerta, al fine di evitare l'adozione di scelte che potrebbero avere effetti distorsivi della concorrenza.

7. Gli affidamenti dei servizi e delle forniture nel settore dell'accoglienza ai richiedenti e titolari di protezione internazionale.

Accanto alle procedure previste per gli affidamenti di servizi sociali di cui alla legge n. 328/2000, si ritiene utile, in questo paragrafo, proporre alcune indicazioni per i servizi di accoglienza ai richiedenti e titolari di protezione internazionale e riprendere, nel prossimo paragrafo, la questione relativa agli affidamenti a cooperative sociali, già oggetto di precedenti interventi da parte dell'Autorità (cfr. Deliberazione n. 34/2011 e determinazione n. 3/2012).

Da alcuni anni la domanda di servizi di accoglienza sta registrando un aumento esponenziale. Dai dati diffusi da Eurostat, risulta che i richiedenti protezione internazionale nell'Unione europea sono stati 626 mila nel 2014, con un aumento del 44% rispetto al 2013, e che l'Italia è il Paese con l'aumento più considerevole. Inoltre, l'afflusso di tali soggetti è ulteriormente aumentato nei primi mesi del 2015, anche in conseguenza di alcune crisi in Medio Oriente e in Nord Africa, quale quella siriana.

Il sistema posto in essere per garantire l'accoglienza, a livello nazionale e locale, prevede l'individuazione di strutture di primo soccorso, destinate agli immigrati irregolari, e delle strutture di secondo livello, destinate a quelli regolarmente soggiornanti.

Le strutture di prima accoglienza sono gestite dalle Prefetture in forza delle disposizioni della legge 30 dicembre 1995 n. 563 e del relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell'interno n. 233 del 2 gennaio 1996^[24]. L'accoglienza è garantita, in tali casi, direttamente o tramite affidamento del servizio in convenzione con enti, associazioni o cooperative. L'affidamento deve avvenire sulla base di procedure di evidenza pubblica volte a garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e traspa-

^[23] Cfr. Corte cost., 22 dicembre 2006, n. 440.

^[24] L'art. 3 della legge in esame prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze. Dette strutture, organizzate come centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA), oppure centri di identificazione ed espulsione (CIE), sono destinate a garantire un primo soccorso limitato al tempo strettamente necessario per stabilire l'identità dello straniero e la legittimità della sua permanenza nel territorio italiano.

renza e ad assicurare la selezione di soggetti in possesso di adeguati requisiti soggettivi e di capacità tecnica e professionale^[25].

Poiché, spesso, la prima accoglienza può avvenire in situazioni emergenziali e, comunque, con cadenze non predeterminabili, è opportuno che le strutture vengano individuate preventivamente, sulla base di previsioni circa le esigenze di accoglienza. Al riguardo, il citato decreto ministeriale n. 233/96 indica l'opportunità che vengano utilizzati, «ove possibile, se immediatamente funzionali e previo parere del Ministero delle finanze – beni immobili di proprietà dello Stato, che sono conferiti in uso gratuito per servizio governativo dall'amministrazione demaniale al Ministero dell'interno».

Le strutture di seconda accoglienza sono gestite dai Comuni e organizzate come Centri di accoglienza per stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza^[26]. Tali centri assicurano, ove possibile, l'assistenza sanitaria, sociale e culturale attraverso i seguenti modelli organizzativi:

- a) residenze sociali temporanee/residenze sociali di transizione, destinate a ospitare, nell'arco di un anno, immigrati – singoli lavoratori o in stato di temporanea disoccupazione – dietro corresponsione, da parte del beneficiario, di una retta mensile di partecipazione alle spese di gestione;
- b) residenze sociali di transizione rientranti nel progetto SPRAR (Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati istituito con la legge 30 luglio 2002, n. 189), destinate a ospitare cittadini richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

L'accoglienza nell'ambito del sistema dello SPRAR viene gestita mediante la partecipazione dei Comuni ai bandi finanziati annualmente dal Ministero dell'interno mediante il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA) ^[27], cui possono accedere gli Enti Locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria (R.A.R.U.). Gli enti locali possono partecipare in partenariato con i soggetti del terzo settore che intervengono in qualità di «enti attuatori». La questione dell'affidamento dei servizi di accoglienza è stata affrontata dall'Autorità, tra l'altro, con le deliberazioni n. 25/2012 e n. 7/2014, specificando che i servizi resi per la gestione dei centri di accoglienza possono essere qualificati come servizi sociali rientranti nell'allegato IIB del Codice dei Contratti. Pertanto, per la scelta dei soggetti attuatori: i) «le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a rispettare i principi del Trattato, dai quali discende anche il vincolo di predeterminazione dei criteri selettivi nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa in ragione di un'analitica indicazione delle componenti della prestazione»; ii) «quando il valore dell'appalto sia superiore alla soglia comunitaria è opportuna una pubblicazione a livello comunitario, in ossequio al principio di trasparenza (cui è correlato il principio di pubblicità), richiamato dall'art. 27 decreto legislativo n. 163/2006 come applicabile anche ai contratti c.d. esclusi»; iii) «in caso di utilizzo di risorse pubbliche, nell'ambito di un progetto di co-progettazione, l'individuazione del soggetto privato affidatario dei servizi va effettuata mediante confronto concorrenziale nel rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio».

Il Ministero dell'interno con il «Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale» e le «Linee guida per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo», ha fornito indicazioni operative a garanzia della qualità delle prestazioni. In particolare, ha previsto che

^[25] In caso di particolari situazioni di emergenza, il Ministero dell'interno ha fornito indicazioni operative alle Prefetture con la circolare n. 14906 del 17 dicembre 2014, nel senso di esplorare in via prioritaria la disponibilità degli enti locali ad assicurare servizi secondo quanto previsto nelle linee guida dello SPRAR. Nel caso in cui sia necessario rivolgersi al settore privato, è stato raccomandato l'avvio di nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi e la stipula di convenzioni, sempre facendo riferimento alle linee guida suindicate. Inoltre, è stata evidenziata la necessità di prevedere la cessazione anticipata delle convenzioni rispetto alla scadenza stabilita al venir meno delle esigenze di accoglienza. Il Ministero ha individuato, altresì, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine della valutazione dell'offerta, specificando che il prezzo pro die/pro capite fin ad allora praticato si è collocato tra i 30 e i 35 euro.

^[26] D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione».

^[27] Le proposte progettuali presentate dai Comuni vengono valutate in ordine alla qualità (aderenza rispetto ai risultati attesi e alle attività richieste, complementarietà con altri progetti, conoscenza del territorio e partecipazione ad una rete a livello locale, coerenza delle previsioni di spesa per il personale impiegato stabilmente, per le attività di accoglienza e per le attività di inserimento), all'organizzazione delle attività progettuali (modalità attuative, procedure di monitoraggio, gestione e controllo, rispondenza della proposta agli obiettivi), alle strutture di accoglienza e all'equipe multidisciplinare impiegata nelle attività. All'esito della valutazione è redatta una graduatoria in base alla quale viene effettuata la ripartizione del Fondo.

la prestazione oggetto dell'affidamento deve essere l'accoglienza integrata dei beneficiari, finalizzata alla riconquista dell'autonomia individuale degli stessi e, pertanto, deve prevedere la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio), contestualmente a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale (servizi minimi garantiti^[28]). Inoltre, ha individuato le modalità di attuazione dei progetti (presa in carico, equipe multidisciplinare, condizioni dell'accoglienza, strutture di accoglienza), nonché le procedure di monitoraggio delle attività e di verifica del raggiungimento degli obiettivi e del mantenimento dei livelli di prestazione concordati (relazioni, schede di monitoraggio e presentazione dei rendiconti finanziari, modalità di raccolta, archiviazione e gestione dati).

Ciò premesso, circa la natura degli affidamenti per i servizi di accoglienza, si ricorda che la Commissione europea è recentemente intervenuta sul punto^[29], distinguendo tra esigenze di lavori (la manutenzione e la predisposizione di strutture idonee all'accoglienza), di forniture (beni di prima necessità, vitto, ecc.) e di servizi (di cui si è parlato sopra). Secondo la Commissione, si applica la direttiva 2004/18/UE per gli affidamenti di lavori, forniture e per i servizi quali il trasporto e le pulizie, mentre per gli altri servizi valgono le disposizioni previste per i servizi esclusi.

Il quadro regolamentare italiano sembra divergere, dunque, da quello disegnato dalla Commissione europea nella propria Comunicazione (come tale, quindi, non vincolante), in quanto maggiormente orientato all'integrità del servizio. A ben vedere, però, l'obbligo dell'accoglienza integrata ricade sulle Prefetture e sui Comuni, i quali devono garantire la soddisfazione del bisogno in tutte le sue sfaccettature, e non sull'erogatore del servizio.

Pertanto, le stazioni appaltanti devono garantire l'erogazione del servizio adottando le precauzioni più idonee ad evitare l'introduzione di barriere all'accesso. A tal fine devono seguire le indicazioni già fornite al paragrafo 2 delle presenti Linee guida per favorire la massima partecipazione, la rotazione dei soggetti affidatari e l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese, anche prevedendo l'affidamento per lotti, la partecipazione in forma aggregata, il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica, tecnica e professionale^[30] oppure la possibilità di subappaltare una parte del servizio^[31].

^[28] Mediazione linguistico-culturale; accoglienza materiale; orientamento e accesso ai servizi del territorio; formazione e riqualificazione professionale; orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo; orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo; orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale; orientamento e accompagnamento legale; tutela psico-socio-sanitaria.

^[29] La Commissione europea, con la Comunicazione al Parlamento e al Consiglio COM(2015)454 del 9 settembre 2015 ha individuato le modalità di affidamento più idonee al soddisfacimento adeguato e tempestivo dei bisogni più immediati dei richiedenti asilo, attraverso la rapida messa a disposizione di infrastrutture (alloggi), beni e servizi di prima necessità e fornito indicazioni sull'ambito di applicazione della normativa comunitaria con riferimento agli affidamenti di lavori, servizi e forniture nel settore dell'asilo, individuando le rispettive soglie di rilevanza. In particolare, per quanto attiene alla scelta delle procedure da adottare per l'affidamento di contratti nel settore dell'asilo, la Commissione ha evidenziato che, per gli appalti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, l'amministrazione aggiudicatrice può scegliere di aggiudicare l'appalto seguendo una procedura aperta o ristretta (articolo 28 della direttiva) nel rispetto dei termini per la ricezione delle offerte previsti dalla normativa, oppure, in caso di urgenza mediante il ricorso a procedure aperte o ristrette «accelerate» (che prevedono la riduzione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e/o delle offerte). Soltanto per i casi di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici è possibile avvalersi, in via eccezionale, della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, al ricorrere delle seguenti condizioni che devono essere soddisfatte cumulativamente e interpretate in senso restrittivo: – imprevedibilità dell'evento (es. improvviso e imprevedibile aumento dei richiedenti asilo); – impossibilità di rispettare i termini di scadenza generali e quelli previsti per le procedure accelerate (es. per la necessità di far fronte ai bisogni immediati dei richiedenti asilo); – nesso di causalità tra l'evento imprevedibile e l'estrema urgenza; – utilizzo della deroga nella misura strettamente necessaria: le procedure negoziate senza previa pubblicazione possono dare la possibilità di rispondere adeguatamente alle necessità immediate e supplire fino a quando non si troveranno soluzioni più stabili, quali contratti-quadro di forniture e servizi aggiudicati tramite procedure regolari (comprese quelle accelerate).

^[30] Sul punto si precisa che ai servizi esclusi di cui all'allegato IIB del Codice non trovano applicazione le norme del Codice dei contratti in materia di avvalimento, ma la stazione appaltante può decidere di autovincolarsi al rispetto di tali disposizioni prevedendo la relativa possibilità nel bando di gara (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 15/11/2011 n. 6040; parere di precontenzioso dell'Autorità n. 139 del 30/07/2013). In tal caso, la stazione appaltante può consentire il ricorso all'avvalimento nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti e dei limiti ivi stabiliti.

^[31] L'art. 27, comma 3, del Codice lascia all'amministrazione la facoltà di stabilire o meno il divieto del subappalto, in deroga al principio generale secondo cui il subappalto per i contratti pubblici sottoposti alla disciplina del

Sempre in un'ottica di apertura alla concorrenza e di favor participationis, le amministrazioni dovrebbero assicurare, ad esempio, la separazione della struttura dalla gestione del servizio, prevedendo che le infrastrutture necessarie all'accoglienza siano preventivamente individuate in fase di programmazione tra le strutture di proprietà dell'ente o del demanio (ad esempio ex-caserme o ospedali dismessi) o messe a disposizione mediante la locazione di fabbricati che non richiedano notevoli adeguamenti, l'edificazione ex novo o la ristrutturazione/riconversione di fabbricati esistenti (p.es. caserme, scuole, strutture sportive). In tal modo, la selezione dei gestori è indipendente dalla proprietà della struttura e può essere effettuata considerando esclusivamente l'effettiva capacità di esecuzione della prestazione dedotta in contratto.

Inoltre, si eviterebbe anche il verificarsi di fenomeni di lock-in, esaminati in alcune recenti vicende giudiziarie, che legherebbero di fatto l'amministrazione al gestore in quanto proprietario della struttura, con conseguente difficoltà di affidare il servizio a soggetto diverso alla scadenza dell'affidamento originario.

Un ulteriore effetto distortivo della concorrenza deriva dal ricorso a proroghe delle convenzioni in atto o ad affidamenti diretti per far fronte alle necessità di accoglienza in situazioni di estrema urgenza o emergenza. In tali casi, al fine di salvaguardare i principi di parità di trattamento e trasparenza, assume particolare importanza un'adeguata programmazione che tenga conto anche di possibili situazioni di eccezionale emergenza/urgenza individuando preventivamente i mezzi per farvi fronte efficacemente. Lo strumento più adeguato a garantire il rispetto dei principi summenzionati, anche nell'urgenza, è rappresentato dagli accordi-quadro che consentono di selezionare preventivamente, mediante procedure ad evidenza pubblica, i possibili erogatori dei servizi con i quali sottoscrivere specifici accordi nel momento in cui si concretizza l'esigenza dell'accoglienza.

In ogni caso, attesa la particolare natura e complessità delle prestazioni da erogare nell'ambito dei servizi di accoglienza, si richiama l'attenzione delle amministrazioni sull'importanza e sulla necessità del monitoraggio dell'esecuzione del contratto, in relazione agli esiti e agli scostamenti tra quanto preventivato e quanto fornito. A tal fine è opportuno che il servizio di accoglienza si concluda con un momento di sintesi e di verifica che, anche con il supporto di appositi strumenti (es. questionari di rilevazione), miri a ricevere un primo riscontro dall'utente in merito al gradimento e alla soddisfazione nei confronti del servizio erogato, verificando l'efficacia, l'efficienza e la qualità delle prestazioni fornite e il raggiungimento degli obiettivi di accoglienza, assistenza, recupero e integrazione.

I servizi resi per la gestione dei centri di accoglienza di richiedenti protezione internazionale rientrano prevalentemente tra quelli di cui all'allegato IIB del Codice dei contratti e, pertanto, devono essere affidati in osservanza dell'art. 27 del Codice. Le stazioni appaltanti, nell'erogazione di tali servizi, devono adottare le precauzioni più idonee a favorire la massima partecipazione, evitando l'introduzione di barriere all'accesso, attraverso misure quali la separazione tra proprietà e gestione e la divisione in lotti. Il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza deve essere assicurato anche in situazioni di urgenza/emergenza. Ciò può avvenire attraverso l'utilizzo degli accordi-quadro che consentono di selezionare preventivamente, mediante procedure ad evidenza pubblica, i possibili erogatori dei servizi con i quali sottoscrivere specifici accordi nel momento in cui si concretizza l'esigenza dell'accoglienza.

Le amministrazioni devono prevedere azioni di monitoraggio dell'esecuzione del contratto per assicurare la verifica periodica dell'efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni fornite e del raggiungimento degli obiettivi di accoglienza, assistenza, recupero e integrazione.

8. Gli affidamenti alle cooperative sociali.

In attuazione dell'art. 45 della Costituzione ed allo scopo di promuovere opportunità di occupazione e inclusione sociale tramite un modello di cooperazione, la legge 8 novembre 1991, n. 381 consente l'affidamento di appalti pubblici, anche in deroga alla disciplina generale in materia di contratti della pubblica amministrazione, purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 del citato testo normativo. Più precisamente quest'ultimo recita: «gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea,

Codice non può essere vietato, nel rispetto della libertà delle scelte imprenditoriali dei concorrenti economici. Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice dovesse riconoscere, negli atti di gara, la facoltà di subappaltare, si applica la disciplina generale del subappalto fissata dall'art. 118 del Codice dei Contratti, che si estende anche ai servizi e forniture (cfr. Deliberazione 72/2007).

per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'Iva sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1^[32]. Le convenzioni in parola sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza (art. 5, comma 1, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190)». Al fine di garantire la corretta applicazione di siffatta deroga, è necessario individuarne precisamente i limiti soggettivi ed oggettivi.

Sotto il primo profilo si osserva che la legge n. 381/1991 individua due distinte tipologie di cooperative:

- cooperative di tipo A, che svolgono servizi socio-sanitari ed educativi, volti, attraverso l'impiego di soci lavoratori, a fornire servizi socio-sanitari ed educativi a favore di persone bisognose di intervento in ragione dell'età, della condizione familiare, personale o sociale;
- cooperative di tipo B, che svolgono attività diverse da quelle di tipo A (agricole, industriali, commerciali o di servizi), al fine di promuovere l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Entrambe le tipologie in esame sono riconducibile alla categoria generale della «società cooperativa» di cui l'art. 2511 c.c.;
- conseguentemente le stesse devono essere iscritte nel registro delle imprese per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica e devono osservare le specifiche disposizioni del codice civile per esse dettate (Libro V, Titolo VI, Capo I), nonché, per quanto non previsto dal citato Titolo, le norme sulle società per azioni se compatibili. Le cooperative sociali, inoltre, sono incluse ex lege nell'ambito della categoria più ristretta delle cooperative a mutualità prevalente, questa circostanza consente a tali società di godere di specifici benefici fiscali, previa iscrizione nell'apposito albo ministeriale^[33], presso il quale depositano annualmente i propri bilanci ex art. 2512 c.c.^[34].

Come precisato dalla Ministero del lavoro con circolare n. 153/1996 le cooperative sociali possono svolgere le attività di tipo A e di tipo B (Direzione Generale della Cooperazione Divisione) nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) Le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell'oggetto sociale siano tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali (art. 1 legge n. 381/1991);
- 2) Il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B risulti chiaramente indicato nello statuto sociale;

^[32] La previsione del primo comma, come è noto, è stata modificata dall'art. 20, legge n. 52/1996, a seguito dell'avvio, da parte della Commissione europea, di un procedimento di infrazione a carico dell'Italia per violazione dei principi comunitari concernenti la libera concorrenza e il mercato. La disposizione originaria consentiva di stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, senza specificare ulteriori limitazioni. È stato quindi necessario intervenire sulla norma limitando la deroga, nel nuovo primo comma, al di sotto delle soglie Comunitarie. Parallelamente è stato ridefinito l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione, estendendolo, da un lato, agli enti pubblici economici ed alle società di capitali a partecipazione pubblica e, dall'altro, specificando che parti delle convenzioni possono essere, oltre alle cooperative di tipo B, anche «analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea».

^[33] L'albo, istituito presso il Ministero delle attività produttive con decreto ministeriale 23 giugno 2004, successivamente modificato con decreto ministeriale 6 giugno 2013, ha anche una funzione anagrafico-statistica, in quanto serve a censire tutte le società cooperative. Il Ministero cura la tenuta dell'albo per il tramite delle camere di commercio, a cui spetta la raccolta delle notizie, la pubblicità dei dati e la comunicazione alle cooperative del numero di iscrizione. Attualmente l'albo si compone di tre sezioni: – nella prima sezione sono iscritte le società cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 c.c.; – nella seconda sezione sono iscritte le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente; – nella terza sezione sono iscritte le società di mutuo soccorso.

^[34] In considerazione delle peculiari agevolazioni di cui godono, il legislatore ha ritenuto necessario sottoporre le società cooperative a specifica attività di vigilanza e controllo sulla gestione (art. 2545-quaterdecies c.c.). La vigilanza si concretizza soprattutto in un'attività ispettiva, a cadenza annuale o biennale, a seconda delle caratteristiche e delle dimensioni degli enti cooperativi, svolta dal Ministero dello sviluppo economico; tuttavia, nei casi in cui le cooperative siano iscritte ad associazioni giuridicamente riconosciute, le ispezioni sono effettuate dalle associazioni stesse), e può dare origine ai provvedimenti di cui agli articoli 2545-sexiesdecies codice civile e ss.

- 3) L'organizzazione amministrativa delle cooperative consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

La necessità di preservare una netta separazione tra le attività di tipo A e di tipo B, anche nell'ambito delle cooperative miste, deriva dal diverso regime giuridico cui sono sottoposte: la deroga contenuta nell'art. 5, si applica solo agli affidamenti disposti a favore delle cooperative di tipo B; di contro le cooperative di tipo

A concorrono sul mercato con gli altri operatori economici in caso di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica dei servizi socio-sanitari ed educativi.

Sotto il profilo oggettivo si osserva che «il regime di favore» previsto per gli affidamenti alle cooperative di tipo B è subordinato al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) l'importo stimato dell'affidamento al netto dell'Iva deve essere inferiore alla soglia comunitaria;
- b) l'affidamento deve avere ad oggetto la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi;
- c) l'affidamento deve essere finalizzato a creare opportunità di lavoro per i soggetti svantaggiati;
- d) questi ultimi devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa (art. 4, comma 2, legge n. 381/1991).

La locuzione «soggetti svantaggiati» comprende: «gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'art. 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni» (art. 4 della legge n. 381/1991).

La legge 8 novembre 1991, n. 381 consente l'affidamento di appalti pubblici, anche in deroga alla disciplina generale in materia di contratti pubblici, solo nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni previste dall'art. 5 del citato testo normativo.

8.1. Limiti soggettivi degli affidamenti a cooperative sociali.

Secondo l'art. 5, legge n. 381/1991 le cooperative sociali di tipo B possono beneficiare del regime preferenziale di affidamento purché abbiano almeno il trenta per cento dei lavoratori (soci o non) costituito da persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della medesima legge (art. 5, comma 1).

In considerazione delle finalità sociali, che giustificano la deroga di cui all'art. 5 in esame, si ritiene che la percentuale di lavoratori svantaggiati debba essere riferita sia al numero complessivo dei lavoratori della cooperativa sia a quello che esegue le singole prestazioni dedotte in convenzione. Una diversa interpretazione, infatti, rischierebbe di consentire solo in minima parte di raggiungere l'obiettivo dell'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati a fronte di una rilevante compressione della concorrenza e, pertanto, non risulterebbe conforme ai principi di adeguatezza e proporzionalità dell'azione amministrativa.

L'affidamento avviene mediante la stipulazione di apposita convenzione, la quale costituisce la fonte delle obbligazioni delle parti. Presupposto per procedere a tale stipula è l'iscrizione della cooperativa all'albo regionale di cui all'art. 9, comma 1, legge n. 381/1991, che viene effettuata sulla base di un insieme di elementi concernenti la capacità professionale ed economico finanziaria della cooperativa^[35]. Si ritiene che l'iscrizione in parola costituisca specifico requisito soggettivo richiesto dal legislatore per beneficiare della deroga in esame, conseguentemente, la stessa deve perdurare per tutta la durata

^[35] L'iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 9, comma 1, legge n. 381/1991 è requisito obbligatorio solo nel caso in cui si intenda ricorrere all'affidamento ex art. 5, comma 1, lettera b, legge n. 381/1991 mediante il modulo convenzionale, ma non nel caso in cui l'affidamento abbia ad oggetto attività di cui alla tipologia a) di detto articolo (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 9.7.2015, n. 3445, il quale ha ritenuto che non doveva essere escluso dalla gara per l'affidamento del servizio di assistenza ad alunni disabili presso strutture scolastiche un consorzio, pur se non in possesso della predetta iscrizione).

dell'affidamento^[36] e la cancellazione dall'albo deve essere prevista come causa di risoluzione della convenzione.

Secondo la giurisprudenza amministrativa l'iscrizione in parola non limita di per sé la capacità operativa della cooperativa al solo ambito territoriale corrispondente alla Regione nel cui albo essa è stata iscritta, poiché una simile limitazione sarebbe contraria alla stessa logica della normativa, finalizzata a disciplinare un fenomeno di rilievo nazionale^[37]. Non può nemmeno essere richiesto di dimostrare l'equipollenza delle abilitazioni di cui già in possesso con quelle della Regione interessata, perché ciò equivarrebbe a una nuova autorizzazione mascherata^[38].

Va, infine, ricordato sul punto che, laddove l'albo non sia stato istituito, le cooperative sociali devono, comunque, attestare il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 4 della legge n. 381/1991^[39].

Occorre, inoltre, considerare che, secondo la previsione dell'art. 8, le disposizioni della legge in esame si applicano anche ai consorzi costituiti come società cooperative aventi base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

Sotto il profilo soggettivo gli affidamenti in deroga alla disciplina generale dettata in materia di contratti pubblici sono consentiti dall'art. 5, legge n. 381/1991 solo se disposti a favore di cooperative sociali di tipo B, che abbiano almeno il trenta per cento dei lavoratori (soci o non) costituito da persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 legge n. 381/91 ovvero di consorzi costituiti come società cooperative aventi base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali (art. 8, legge n. 381/1991). In considerazione delle finalità sociali, che giustificano la deroga del citato art. 5, la suddetta percentuale di lavoratori svantaggiati deve essere riferita sia al numero complessivo dei lavoratori della cooperativa sia a quello che esegue le singole prestazioni dedotte in convenzione.

L'affidamento avviene mediante la stipulazione di apposita convenzione, la quale costituisce la fonte delle obbligazioni delle parti. Presupposto per procedere a tale stipula è l'iscrizione della cooperativa all'albo regionale di cui all'art. 9, comma 1, legge n. 381/1991, che viene effettuata sulla base di un insieme di elementi concernenti la capacità professionale ed economico-finanziaria della cooperativa stessa.

8.2. Limiti oggettivi degli affidamenti a cooperative sociali.

La deroga di cui all'art. 5, legge n. 381/1991, è finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate ed è prevista solo per gli affidamenti aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari, di importo inferiore alle soglie comunitarie. Conseguentemente, benché lo spettro delle attività che possono essere svolte dalle cooperative sociali di tipo B sia più ampio, l'oggetto della convenzione non può essere costituito dall'esecuzione di lavori pubblici, né dalla gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica^[40]. L'utilizzo dello strumento convenzionale è, infatti, ammesso per la sola fornitura di beni e servizi strumentali, cioè svolti in favore della pubblica amministrazione e riferibili ad esigenze strumentali della stessa, dovendo escludersi l'interpretazione estensiva

[36] Cfr. Autorità parere n. 40 del 2 aprile 2009.

[37] Così ordinanza cautelare tribunale amministrativo regionale Lombardia Milano, sez. IV, 20 aprile 2015, n. 530; Cons. St., sez. V, 2 febbraio 2012, n. 540, Cons. St., sez. VI, 25 gennaio 2008, n. 195; tribunale amministrativo regionale Abruzzo – L'Aquila, 10 settembre 2010, n. 195 e tribunale amministrativo regionale Marche, 14 maggio 1999, n. 565).

[38] Tribunale amministrativo regionale Brescia, sez. I, 13 luglio 2015, n. 945.

[39] Come già ricordato, in attuazione del principio di non discriminazione del Trattato sull'Unione europea conformemente, possono, inoltre, richiedere di partecipare agli affidamenti in esame anche gli analoghi operatori aventi sede negli altri Stati membri della Comunità Europea, che siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione all'albo e siano iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3 del medesimo articolo, con facoltà, in alternativa, di dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi ovvero il trenta per cento di persone svantaggiate nella compagine lavorativa (art. 5, comma 2).

[40] Cons. St., sez. V, 16 aprile 2014, n. 1863 ha ritenuto illegittimo l'affidamento diretto del servizio di trasporto urbano e per le zone rurali nel territorio, operato da un comune in favore di una cooperativa sociale di tipo B sulla base di quanto disposto dalla legge n. 381/1991, in quanto l'affidamento ha ad oggetto una concessione di servizio pubblico. Cons. St., sez. VI, 29 aprile 2013 n. 2342 ha ritenuto illegittima l'attività di gestione di una manifestazione fieristica su un campo sportivo comunale, in quanto implica la gestione di un bene pubblico e lo svolgimento di un'attività rivolta ai cittadini e non all'amministrazione.

della norma poiché la stessa costituisce deroga al principio di concorrenza^[41]. Ne consegue che non è possibile fare rientrare nel suo campo di applicazione contratti diversi da quelli specificamente indicati dal legislatore^[42].

Ciò che occorre sottolineare è che l'oggetto della convenzione non si esaurisce nella mera fornitura di beni e servizi strumentali, ma è qualificato dal perseguimento di una peculiare finalità di carattere sociale, consistente nel reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati: proprio in ragione di tale finalità, è prevista, limitatamente alle procedure di affidamento, la deroga alle regole ordinarie dettate dal Codice dei contratti per gli appalti sotto soglia. Occorre, pertanto, che il profilo del reinserimento lavorativo, unitamente al successivo monitoraggio dello stesso in termini quantitativi e qualitativi, sia considerato nell'ambito della convenzione e, a monte, della determina a contrarre adottata dalla stazione appaltante ex art. 11, comma 2, del Codice dei contratti. La peculiarità dell'oggetto dell'affidamento determina la necessità di contemperare la finalità del reinserimento lavorativo con il principio generale in materia di appalti pubblici della ragionevole durata dell'affidamento. Le amministrazioni, pertanto, devono definire adeguatamente la durata delle convenzioni avuto riguardo all'oggetto delle stesse, affinché, nel perseguire gli obiettivi stabiliti nel progetto di reinserimento, non sia di fatto preclusa ad altre cooperative la possibilità di promuovere i propri progetti di inserimento^[43].

Sotto il profilo oggettivo gli affidamenti in deroga alla disciplina generale dettata in materia di contratti pubblici sono consentiti dall'art. 5, legge n. 381/1991 solo per gli affidamenti aventi ad oggetto: a) la fornitura di beni e servizi strumentali diversi da quelli socio-sanitari; b) di importo inferiore alle soglie comunitarie; c) finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

8.3. Il tetto al valore degli affidamenti a cooperative sociali.

Il ricorso al modulo convenzionale è ammissibile soltanto per la fornitura di beni e servizi il cui importo stimato al netto di Iva sia inferiore alle soglie comunitarie. Il valore di tali affidamenti deve essere calcolato in conformità alla disposizione dell'art. 29 del Codice, includendo, quindi, il valore di eventuali rinnovi, che devono essere espressamente previsti già al momento in cui viene indetta la procedura di scelta del contraente.

Come già indicato dall'Autorità e in linea con quanto previsto dal Codice dei Contratti all'art. 29, comma 4, nessun progetto (...) di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato. In altri termini, non rientrano nel perimetro della deroga gli affidamenti diretti effettuati da una stazione appaltante ad un medesimo soggetto per gli stessi servizi (o sostanzialmente equivalenti), di durata limitata, ma ripetuti nel tempo, che singolarmente non raggiungono le soglie di fatturato comunitarie, mentre le superano se considerati nel loro complesso.

La possibilità di far rientrare nell'ambito della deroga affidamenti di servizi analoghi a più cooperative sociali va valutata caso per caso. Infatti, sarebbe astrattamente possibile realizzare un'unica gara che, anche laddove fosse suddivisa in lotti, supererebbe le soglie per l'esenzione. La scelta di ricorrere a più procedure distinte deve essere adeguatamente motivata dalla stazione appaltante, al fine della massima valorizzazione dell'obiettivo del reinserimento lavorativo.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte e tenuto conto del dettato normativo, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie, pur sussistendo l'interesse pubblico ad agevolare il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, le stazioni appaltanti non possono prevedere «affidamenti preferenziali» per le cooperative di tipo B, ma devono osservare le disposizioni del Codice dei contratti. In particolare queste ultime consentono di soddisfare eventuali esigenze sociali o mediante gli affidamenti a laboratori protetti ai sensi dell'art. 52 del Codice (trattati nel paragrafo 9) o mediante l'inserimento nei bandi di criteri di selezione premianti concernenti l'impiego di lavoratori svantaggiati ovvero mediante la previsione di specifiche clausole di esecuzione. Lo stesso art. 5, comma 4, legge n. 381/1991 prevede, infatti, per la fornitura di beni o servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi, di valore pari o superiore alle soglie comunitarie, la possibilità di inserire nei bandi di gara e nei capitolati d'oneri, fra le

[41] Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna, sez. II, 6 luglio 2015 n. 637 in cui l'affidamento censurato aveva ad oggetto il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

[42] Cons. St., sez. V, 11 maggio 2010, n. 2829.

[43] Al riguardo, si ricorda che la nuova direttiva appalti, non ancora recepita, prevede una durata massima degli affidamenti di servizi sociali pari a tre anni.

condizioni di esecuzione, quella di eseguire il contratto con impiego di persone svantaggiate e quella di adottare specifici programmi di recupero e di reinserimento lavorativo. Tale previsione è conforme sia al dettato della direttiva 18/2004/CE sia a quello del Codice dei Contratti, secondo cui le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto (che ad esempio attengono ad esigenze sociali o ambientali), purché le stesse siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e siano precisate nel bando di gara, nella lettera di invito o nel capitolato d'oneri (art. 69 decreto legislativo n. 163/2006).

Il valore dell'affidamento deve essere calcolato in conformità alla disposizione dell'art. 29 decreto legislativo n. 163/2006, includendo, quindi, il valore di eventuali rinnovi, che devono essere espressamente previsti già al momento in cui viene indetta la procedura di scelta del contraente.

Per gli affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie, pur sussistendo l'interesse pubblico ad agevolare il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, le stazioni appaltanti non possono prevedere «affidamenti preferenziali» per le cooperative di tipo B, ma devono osservare le disposizioni del Codice dei contratti.

8.4. Le procedure di affidamento delle convenzioni.

Gli affidamenti ex art. 5, legge n. 381/1991, generano di fatto una contrazione della concorrenza, conseguentemente le stazioni appaltanti devono individuare nell'ambito della programmazione le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi e di reinserimento dei soggetti svantaggiati, che giustificano tali affidamenti ed indicare chiaramente, nella determina a contrarre, gli obiettivi sociali che l'ente si propone di perseguire grazie alla deroga nella scelta del fornitore di beni o servizi.

Ciò, anche in considerazione del fatto che lo stesso legislatore pone come facoltativo il ricorso agli affidamenti in esame, ben potendo, quindi, l'ente pubblico o la società di capitali a partecipazione pubblica soddisfare l'interesse sociale al reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati attraverso altri strumenti, tra cui anche un «ordinario» affidamento di un appalto pubblico secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che tenga conto di criteri sociali. Ne consegue allora che la scelta di avvalersi del modulo convenzionale costituisce frutto di una valutazione discrezionale, che, come tale, deve essere adeguatamente motivata in relazione alle ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano. In particolare il criterio dell'adeguatezza, che sorregge ed orienta l'azione della pubblica amministrazione, richiede che vengano esplicitate le finalità di ordine sociale che si intende raggiungere ed impone che, in fase di esecuzione della convenzione, siano previsti appositi controlli onde verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nella sua originaria formulazione l'art. 5 legge n. 381/1991, pur ammettendo l'affidamento delle convenzioni in parola in deroga alla disciplina dettata dal Codice dei contratti, non esplicitava in cosa consisteva la predetta deroga, con la conseguenza che molte amministrazioni hanno effettuato affidamenti diretti giustificandoli proprio in base al dettato del citato art. 5. Tale prassi è stata più volte censurata dall'Autorità, che ha chiarito che «non può ammettersi che l'utilizzo dello strumento convenzionale si traduca in una deroga completa al generale obbligo di confronto concorrenziale, giacché l'utilizzo di risorse pubbliche impone il rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio» (determinazione n. 3/2012).

L'orientamento dell'Autorità è stato confermato dal legislatore, che ha inserito un nuovo periodo nell'art. 5, comma 1, legge n. 381/1991 – ad opera dell'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 – in virtù del quale oggi la norma impone espressamente il preventivo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza. In assenza di previsioni alternative circa la procedura di affidamento da utilizzare, si ritiene che la materia debba essere disciplinata secondo i canoni previsti dal Codice dei contratti, avendo a riferimento la natura degli affidamenti. In particolare, le stazioni appaltanti devono utilizzare le procedure previste dagli articoli 124, comma 6, e 125, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con i relativi obblighi di informazione e pubblicazione, per gli affidamenti di forniture e servizi sotto soglia comunitaria di cui all'Allegato IIA (che ricomprendono la generalità dei servizi strumentali) o la procedura di cui all'art. 27, per gli affidamenti di cui all'Allegato IIB, riservando in entrambi i casi la partecipazione alle sole cooperative sociali di tipo B.

Il criterio dell'adeguatezza, che sorregge ed orienta l'azione della pubblica amministrazione, richiede che vengano esplicitate, sia in fase di programmazione che nella convenzione, le finalità di ordine sociale che si intendono raggiungere ed impone che, in fase di esecuzione della convenzione, siano previsti appositi controlli onde verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'utilizzo dello strumento convenzionale non deve tradursi in una deroga completa al generale obbligo di confronto concorrenziale, giacché l'utilizzo di risorse pubbliche impone il rispetto dei principi generali di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, come disposto dal novellato art. 5, legge n. 381/1991, che impone espressamente il preventivo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei predetti principi.

8.5. Il criterio di valutazione.

L'unico criterio di selezione delle offerte che appare compatibile con l'oggetto degli affidamenti a cooperative sociali di tipo B è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto la stazione appaltante deve poter valutare l'effettivo perseguimento dell'obiettivo di reinserimento dei lavoratori, giustificandosi per tale fine la compressione della concorrenza. Si ritiene, infatti, che il programma di recupero e reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate debba essere oggetto di specifica valutazione nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quale parte integrante del progetto tecnico. Tale programma, inoltre, deve essere coerente e compatibile con la durata dell'affidamento previsto dalla stazione appaltante, per evitare rinnovi o proroghe non giustificati. Al fine di agevolare le stazioni appaltanti nella corretta individuazione dei criteri di valutazione dell'offerta, si rinvia alla determinazione n. 7/2011, con cui l'Autorità ha già chiarito che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa può consentire di attribuire rilievo ad elementi oggettivi, legati alla realizzazione di particolari obiettivi, di valenza non economica, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e consentano di effettuare una valutazione degli offerenti sulla base dei relativi criteri economici e qualitativi.

Le indicazioni allora fornite dall'Autorità risultano conformi anche al dettato delle nuove direttive comunitarie in materia di contratti pubblici, infatti, il considerando 98 della direttiva 24/2014/UE precisa che «resta possibile valutare il rapporto qualità/prezzo sulla base di fattori diversi dal solo prezzo o dalla sola remunerazione. A seconda del servizio o del prodotto interessato, tali fattori potrebbero comprendere, per esempio, (...) aspetti ambientali o sociali»^[44].

Si ricorda, infine, che è necessario effettuare la riparametrazione delle offerte tecniche e di quelle economiche al fine del corretto utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'unico criterio di selezione delle offerte che appare compatibile con l'oggetto degli affidamenti a cooperative sociali di tipo B è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto la stazione appaltante deve poter valutare l'effettivo perseguimento dell'obiettivo di reinserimento dei lavoratori, giustificandosi per tale fine la compressione della concorrenza.

Al fine del corretto utilizzo di tale criterio si richiamano i principi contenuti nella determinazione n. 7/2011, tra i quali l'opportunità di effettuare la riparametrazione delle offerte tecniche e di quelle economiche.

8.6. Verifiche in corso di esecuzione.

Oltre alle considerazioni presenti nel paragrafo 13 relativo ai controlli per gli affidamenti di servizi sociali, si osserva che in fase di esecuzione le stazioni appaltanti devono constatare la permanenza dei requisiti e dei presupposti che hanno consentito l'affidamento in deroga al Codice dei contratti. Le stazioni appaltanti devono, quindi, verificare oltre alla corretta esecuzione della convenzione secondo gli standard indicati nell'offerta (condizione comune a tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture), anche il permanere delle condizioni di partecipazione, tra cui l'iscrizione all'albo regionale ex art. 9, comma 1, legge n. 381/1991. Quest'ultima in particolare è ex lege condizione per la partecipazione alla gara e per la successiva stipula della convenzione, conseguentemente, il venir meno della stessa è causa di risoluzione della convenzione.

Analogamente si deve procedere alla risoluzione del contratto qualora la stazione appaltante accerti che non siano rispettati gli obblighi relativi alla realizzazione dell'inserimento lavorativo, previsti nella convenzione. Al riguardo deve rivelarsi che, a differenza di quanto avviene per le violazioni contrattuali relative alla qualità del servizio, che può condurre all'applicazione di penali, laddove previste, il mancato rispetto degli obblighi di reinserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, fa venir meno la causa dell'affidamento in deroga e, quindi, impone la cessazione del rapporto.

^[44] Sul punto si ricorda che secondo la Corte di Giustizia il diritto comunitario consente l'inclusione di aspetti sociali nei criteri di aggiudicazione, sempre che questi ultimi siano specifici ed oggettivamente quantificabili, collegati all'oggetto dell'appalto, preventivamente resi pubblici e, infine, rispettino il diritto dell'Unione (sentenze della Corte di Giustizia causa C-513/1999 e C-448/2001 che, sebbene riguardino espressamente i criteri di aggiudicazione di natura ambientale, sono applicabili anche a quelli sociali).

Va, però, osservato che il vincolo della presenza di almeno il trenta per cento di lavoratori svantaggiati deve essere riferito come obiettivo del contratto: ciò non significa necessariamente che la cooperativa sociale debba garantire una presenza puntuale del predetto numero minimo di lavoratori svantaggiati. A seconda della condizione di svantaggio in cui versa il lavoratore potrebbero, infatti, essere necessari periodi di assenza dal lavoro, ad esempio, per attività di sostegno diverse. È allora necessario indicare in sede di offerta eventuali esigenze dei lavoratori svantaggiati, al fine di agevolare le verifiche da parte della stazione appaltante. Infine, si sottolinea l'opportunità che le stazioni appaltanti nelle convenzioni che regolano i rapporti con le cooperative sociali inseriscano clausole che prevedano espressamente la risoluzione della stessa per violazioni delle condizioni sopra descritte.

La stazione appaltante deve costantemente vigilare sulla permanenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal legislatore per procedere legittimamente all'affidamento di servizi e forniture a cooperative sociali di tipo B in deroga al Codice dei contratti. In particolare va verificato l'impiego per singolo affidamento di almeno il trenta per cento di lavoratori svantaggiati.

Il venir meno di tali presupposti e requisiti determina la risoluzione della convenzione. È opportuno che le stazioni appaltanti inseriscano nelle convenzioni clausole che prevedano espressamente la risoluzione della stessa per violazioni delle condizioni sopra descritte.

9. Gli appalti riservati ai sensi dell'art. 52 decreto legislativo n. 163/2006.

Gli affidamenti in deroga alle cooperative di tipo B e, in generale, agli organismi del terzo settore, descritti nei paragrafi precedenti, devono essere distinti dai cd. appalti riservati di cui all'art. 52 del Codice dei Contratti. Come chiarito dall'Autorità nella determinazione n. 2 del 23 gennaio 2008, ai sensi del citato art. 52 le stazioni appaltanti hanno la facoltà di riservare la partecipazione, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a lavoratori protetti, oppure riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta da disabili. È stata, pertanto, introdotta una deroga alle condizioni normali di concorrenza in favore di soggetti giuridici e di programmi che promuovono l'integrazione o la reintegrazione dei disabili nel mercato del lavoro.

La clausola di salvaguardia posta all'inizio dell'art. 52 ("Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali") si giustifica in considerazione del fatto che le due discipline – quella dell'art. 52 e quella della legge n. 381/1991 – hanno presupposti diversi: difatti la disposizione codicistica riserva la partecipazione alle procedure di aggiudicazione ovvero l'esecuzione a lavoratori protetti purché i relativi lavoratori siano disabili e questi ultimi rappresentino la maggioranza, mentre la deroga della legge n. 381/1991 è giustificata dall'inserimento lavorativo di persone svantaggiate purché queste ultime rappresentino almeno il trenta per cento dei lavoratori. In altri termini la nozione di persone svantaggiate di cui all'art. 4 legge n. 381/1991 non coincide con quella di persone disabili di cui all'art. 52 né coincide la percentuale di lavoratori svantaggiati con quella dei lavoratori disagiati richiesta dalle due disposizioni in esame.

Ne consegue allora che le disposizioni di cui all'art. 5, legge n. 381/1991 e dell'art. 52 del Codice dei Contratti, pur accomunate dalla identica natura eccezionale (e derogatoria rispetto alla disciplina comune) e dal perseguimento di finalità di utilità sociale (in attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà), hanno – fino ad oggi – ambiti di applicazione distinti e regolano fattispecie differenti e non sovrapponibili tra di loro^[45].

Quanto rilevato, tuttavia, non impedisce alle cooperative sociali di cui all'art. 1, lettera b), della legge n. 381/1991 di essere riconosciute anche come lavoratori protetti/programmi di lavoro protetti; anzi, data l'autonomia normativa degli ambiti di applicazione, ne deriva che esse, come d'altronde ogni altro soggetto giuridico, possono accreditarsi quali lavoratori protetti o operare nell'ambito di programmi di lavoro protetti ed avvalersi della riserva di cui all'art. 52.

È bene precisare che la distinzione appena tracciata è destinata ad attenuarsi in conseguenza del recepimento della direttiva 24/2014/UE, che presumibilmente modificherà il citato art. 52, in quanto l'art. 20 della direttiva prevede che «gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a lavoratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti lavoratori,

^[45] Cons. St., sez. V, 27 marzo 2015 n. 1620.

operatori economici o programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati». Ne consegue, da un lato, che una cooperativa di tipo B potrebbe rientrare nella nozione di operatore economico, posto che per il diritto comunitario non è essenziale che quest'ultimo persegua scopo di lucro ed abbia una stabile organizzazione imprenditoriale e, dall'altro, che la distinzione tra la categoria di persone disagiate e quella di persone svantaggiate potrebbe non assumere più rilievo ai fini della riserva del nuovo art. 52.

Gli affidamenti in deroga alle cooperative di tipo B e, in generale, agli organismi del terzo settore, descritti nei paragrafi precedenti, devono essere distinti dai cd. appalti riservati di cui all'art. 52 del Codice dei Contratti. Le disposizioni di cui all'art. 5, legge n. 381/1991 e dell'art. 52 del Codice dei Contratti, pur accomunate dalla identica natura eccezionale (e derogatoria rispetto alla disciplina comune) e dal perseguimento di finalità di utilità sociale (in attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà), hanno – fino ad oggi – ambiti di applicazione distinti e regolano fattispecie differenti e non sovrapponibili tra di loro.

10. Le sovvenzioni.

Le amministrazioni possono concedere ai soggetti del terzo settore sovvenzioni o contributi per lo svolgimento di attività di interesse sociale ritenute utili per la collettività. In tali ipotesi le amministrazioni devono procedere in osservanza delle indicazioni fornite dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone, enti pubblici e privati alla predeterminazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei benefici. Inoltre, l'attribuzione di vantaggi economici, sebbene non regolata dal Codice dei contratti, è sottoposta comunque a regole di trasparenza e imparzialità; pertanto deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure competitive.

Le stazioni appaltanti devono, in particolare, individuare preventivamente:

- gli ambiti di intervento;
- gli obiettivi da perseguire;
- le categorie di beneficiari;
- la natura e la misura dei contributi/sovvenzioni;
- il procedimento da seguire per il rilascio dei benefici, con indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle istanze;
- i criteri di valutazione delle richieste pervenute e di scelta dei beneficiari degli interventi, che devono essere rispettosi dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento;
- le azioni di controllo finalizzate alla verifica dell'effettivo impiego dei contributi per il perseguimento delle finalità per cui sono stati stanziati, delle modalità di realizzazione degli interventi e del perseguimento degli obiettivi prefissati.

Inoltre, i provvedimenti di concessione di benefici economici sono soggetti agli obblighi di trasparenza e di tracciabilità indicati nei successivi paragrafi 15 e 16.

I provvedimenti di concessione di benefici economici debbono rispettare le condizioni di cui all'art. 12 legge n. 241/1990 e sono soggetti agli obblighi trasparenza e di tracciabilità indicati nei successivi paragrafi 15 e 16.

11. Oggetto della prestazione. Il valore economico del servizio.

L'affidamento di servizi ai soggetti del terzo settore e alle cooperative sociali deve avere ad oggetto un servizio inteso nella sua complessità. L'erogatore del servizio deve farsi carico di approntare tutti i mezzi e le risorse necessarie per la migliore soddisfazione dello stesso, nel rispetto delle modalità organizzative e operative individuate dalla stazione appaltante in fase di progettazione. In altre parole, l'affidamento del servizio deve necessariamente prevedere, a carico dell'affidatario, l'organizzazione e l'impiego dei mezzi e delle risorse necessari (personale, capitali, macchine e attrezzature) e l'assunzione del rischio d'impresa.

Nella prassi, sono stati registrati affidamenti a soggetti del terzo settore che prevedevano, di fatto, la mera fornitura di forza lavoro, assunta dall'affidatario affinché il committente ne utilizzasse la prestazione adattandola al proprio sistema organizzativo^[46].

^[46] Per effetto dell'art. 18, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003 "nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, [...] l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione". Quando l'appalto illecito è stato posto in essere al

Seguendo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro con la circolare n. 5 dell'11 febbraio 2011, per gli appalti caratterizzati dalla speciale rilevanza delle competenze dei lavoratori impiegati, a fronte della non rilevanza di attrezzature o beni strumentali, la stazione appaltante deve richiedere ai concorrenti il possesso di un adeguato know-how aziendale, anche con riferimento alle professionalità del personale prescelto, e fornire specifiche indicazioni circa le effettive modalità di esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impegnati nell'appalto.

Nel caso in cui sia necessario, in ragione della particolare natura e delle caratteristiche del servizio, l'utilizzazione di mezzi materiali forniti dal committente, la stazione appaltante deve prevedere che la responsabilità del loro utilizzo rimanga totalmente in capo all'appaltatore e che, attraverso la fornitura di tali mezzi, non sia invertito il rischio d'impresa, che deve in ogni caso gravare sull'appaltatore.

Sempre con riferimento all'individuazione dell'oggetto della prestazione, si evidenzia che l'adozione di alcune scelte operative, da parte delle stazioni appaltanti, potrebbe comportare effetti restrittivi della concorrenza anche rilevanti. Ad esempio, la richiesta dello svolgimento di una pluralità di prestazioni eterogenee può introdurre una barriera all'ingresso per gli operatori economici di piccola o media dimensione, o per quelli specializzati nell'esecuzione di un solo tipo di prestazione. Sul punto, si evidenzia la necessità di assicurare la compatibilità della normativa sugli acquisti e sugli affidamenti dei servizi sociali (che impone che oggetto dell'acquisto o dell'affidamento sia l'organizzazione complessiva del servizio o della prestazione – art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001) con la previsione dell'art. 2, comma 1-*bis* del Codice, che prevede, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese alle procedure di affidamento, che le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali e indicare, nella determina a contrarre, la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.

Le stazioni appaltanti, nella determinazione dell'importo a base di gara per l'affidamento dei servizi, non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza e analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione e il loro valore. Pertanto, l'importo a base di gara deve trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi, ciò che risulta funzionale anche a stabilire i requisiti tecnici necessari per gli operatori e a consentire una più efficace verifica della congruità delle offerte.

Le stazioni appaltanti devono quindi procedere, già in fase di programmazione, alla stima del fabbisogno effettivo in termini di numero di ore di lavoro/interventi/prestazioni e alla predeterminazione del costo complessivo di ciascuna prestazione. Per assicurare una corretta stima dei costi, le amministrazioni devono ricorrere, sempre in fase di programmazione, a indagini conoscitive anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nella programmazione operanti nello specifico campo di intervento.

Nella determinazione del costo del servizio si deve tener conto anche del trattamento economico da prendere a riferimento, determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Tale valore deve essere preso in considerazione anche ai fini della valutazione della congruità dell'offerta. Si ribadisce che i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono un limite inderogabile, ma semplicemente un parametro di valutazione della congruità dell'offerta, di modo che l'eventuale scostamento da tali parametri delle relative voci di costo non legittima ex se un giudizio di anomalia, potendo essere accettato quando risulti di lieve entità e sia puntualmente giustificato, purché vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, così come stabilito in sede di contrattazione collettiva. Natura vincolante deve essere, invece, riconosciuta ai CCNL di categoria^[47].

Le stazioni appaltanti, nella determinazione dell'importo a base di gara per l'affidamento dei servizi, non possono limitarsi a una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione e il loro valore. Le stesse devono quindi procedere, già in fase di programmazione, alla stima del fabbisogno effettivo in termini

fine di eludere, in tutto o in parte, i diritti dei lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo si realizza anche l'ipotesi di reato di somministrazione fraudolenta di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 276/2003, con conseguente applicazione dell'ammenda di euro 20 per ogni lavoratore coinvolto e per ogni giorno di impegno, che si aggiunge a quella prevista per l'appalto illecito. Inoltre, l'utilizzatore sarà tenuto a regolarizzare alle proprie dipendenze i lavoratori utilizzati per la durata del loro effettivo impiego nell'appalto rivelatosi illecito e fraudolento.

[47] Cfr. Cons. St., sez. III, 10 novembre 2015, n. 5128 e giurisprudenza ivi richiamata.

di numero di ore di lavoro/interventi/prestazioni e alla predeterminazione del costo complessivo di ciascuna prestazione.

L'affidamento del servizio deve necessariamente prevedere, a carico dell'affidatario, l'organizzazione e l'impiego dei mezzi e delle risorse necessari (personale, capitali, macchine e attrezzature) e l'assunzione del rischio d'impresa.

12. I requisiti dell'erogatore del servizio.

12.1. *I requisiti di moralità.*

Le amministrazioni aggiudicatrici devono affidare la gestione dei servizi sociali a soggetti che offrono serie garanzie di moralità professionale, anche per gli affidamenti in deroga al Codice dei contratti. A tale proposito potrebbero essere utilizzati, come parametri di riferimento, i requisiti di moralità individuati dall'art. 38 dello stesso. Infatti, costituisce ormai *ius receptum* il principio secondo cui tutti i soggetti che a qualunque titolo concorrono all'esecuzione di appalti pubblici devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice. Il possesso di inderogabili requisiti di moralità rappresenta un fondamentale principio di ordine pubblico ed economico che trova applicazione anche nelle gare dirette all'affidamento della concessione di servizi^[48] e nelle gare riguardanti appalti in tutto o in parte esclusi dall'applicazione del Codice rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 27^[49].

Con particolare riferimento alle cooperative sociali di tipo B finalizzate al reinserimento lavorativo di detenuti, si evidenzia che in forza dell'art. 20 della legge n. 354 del 1975, così come integrato dalla legge n. 193 del 2000, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro, nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili. Il legislatore ha inteso, quindi, limitare gli effetti interdittivi scaturenti dalle condanne civili e penali per rendere pienamente applicabile la disciplina volta al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. La deroga è, però, prevista esclusivamente in favore dei soci e dei lavoratori delle cooperative ed è finalizzata a consentire il relativo reinserimento lavorativo. Pertanto, la disciplina prevista all'art. 38, comma 1, lettere *b)* e *c)* trova piena applicazione nei confronti degli amministratori, dei procuratori e dei direttori tecnici. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno, inoltre, facoltà di richiedere, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, requisiti minimi di idoneità tecnica ed economica (anche diversi da quelli previsti dal Codice), al fine di garantire un determinato livello di affidabilità dell'aggiudicatario sul piano economico – finanziario e tecnico – organizzativo; in tali ipotesi, tuttavia, non trova applicazione l'art. 48 e si procede alla verifica del possesso di detti requisiti in forza dell'art. 71 e con le modalità previste dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000^[50].

Le amministrazioni aggiudicatrici devono affidare la gestione dei servizi sociali a soggetti che offrono serie garanzie di moralità professionale, anche per gli affidamenti in deroga al Codice dei Contratti. A tale proposito potrebbero essere utilizzati, come parametro di riferimento, i requisiti di moralità individuati dall'art. 38 dello stesso.

Le amministrazioni aggiudicatrici hanno, inoltre, facoltà di richiedere requisiti minimi di idoneità tecnica ed economica, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

12.2. *L'adozione della carta dei servizi.*

Condizione necessaria per l'autorizzazione e l'accreditamento, ai sensi dell'art. 13, legge n. 328/2000, è che l'impresa del terzo settore adotti una propria carta dei servizi. Tale carta, ovviamente, è differente da quella che i Comuni devono adottare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001 (i cui contenuti sono stati indicati nel paragrafo 4), ma i soggetti erogatori devono basarsi sui principi contenuti in quest'ultima per la sua predisposizione; la carta rappresenta, infatti, l'impegno assunto dai soggetti erogatori nei confronti dei Comuni, che li accreditano, e degli utenti. Questi ultimi devono essere prontamente edotti sui propri diritti e sulla qualità della prestazione erogata.

[48] Cfr. Cons. St. sez. VI, 21 maggio 2013, n. 2725; sez. VI, 27 giugno 2014 n. 3251.

[49] Cfr. determinazione 4/2010, parere sulla normativa AG 10 dell'11 luglio 2012, parere sulla normativa AG 8 del 3 luglio 2013, parere di precontenzioso n. 128 del 17 luglio 2013, parere di precontenzioso n. 14 del 29 luglio 2014.

[50] Cons. St., sez. III, 26 settembre 2013 n. 4785.

Il mancato rispetto degli standard previsti nella carta dei servizi dovrebbe rappresentare una causa di decadenza dell'accreditamento stesso.

Nella scelta del soggetto esterno che gestisce, in accreditamento, servizi sociali, l'amministrazione affidante può procedere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica citato, nel seguente modo:

- a) definire un insieme di indicatori e valori di base;
- b) sollecitare quanti competono per l'affidamento di un servizio a formulare proposte migliorative;
- c) convalidare la proposta contenuta nell'offerta più rispondente al proprio insieme di obiettivi e di vincoli, assumendone a tutti gli effetti la responsabilità nei confronti dei cittadini.

Questa procedura, che rappresenta a tutti gli effetti la base per un affidamento ai sensi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può essere seguita per tutte le altre modalità di affidamento della gestione di servizi sociali.

In tal modo, in linea con la normativa vigente in materia di servizi pubblici, la predisposizione della carta dei servizi rappresenta un elemento essenziale di valutazione nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa e il mancato rispetto delle previsioni contenute nella stessa è fonte di responsabilità contrattuale che può essere sanzionata con penali e, in casi di particolare gravità, anche con la risoluzione del contratto.

La carta dei servizi rappresenta, quindi, un efficace strumento di garanzia della qualità delle prestazioni, vincolando l'ente erogatore al rispetto di livelli minimi delle prestazioni e legittimando l'utente a pretendere il rispetto degli standard predefiniti. L'utente è, infatti, titolare di diritti soggettivi in relazione alla qualità del servizio (tutelati mediante la previsione di indennizzi automatici forfettari) e talvolta interessi legittimi alla corretta organizzazione dello stesso (azionabili come interessi collettivi). Nella carta dei servizi devono essere definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitare le valutazioni del servizio da parte degli utenti e le procedure per assicurare la tutela degli stessi beneficiari. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti riconosciuti, la carta dei servizi deve prevedere la possibilità per gli utenti di attivare ricorsi, reclami e segnalazioni nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

Condizione necessaria per l'autorizzazione e l'accreditamento, ai sensi dell'art. 13, legge n. 328/2000, è che l'impresa del terzo settore adotti una propria carta dei servizi. Quest'ultima rappresenta l'impegno assunto dai soggetti erogatori nei confronti del soggetto che li accredita e degli utenti, nonché un elemento essenziale di valutazione nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il mancato rispetto delle previsioni contenute nella stessa è fonte di responsabilità contrattuale che può essere sanzionata con penali e, in casi di particolare gravità, anche con la risoluzione del contratto.

12.3. Il rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo n. 231/2001.

Sempre nell'ottica di garantire l'affidabilità del soggetto erogatore e di assicurare che la prestazione affidata venga svolta nel rispetto della legalità, le stazioni appaltanti devono verificare l'osservanza, da parte degli organismi no-profit, delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), applicabile agli stessi in ragione, sia del tenore letterale delle relative previsioni (rivolte agli enti forniti di personalità giuridica, alle associazioni anche prive di personalità giuridica e alle società private concessionarie di un pubblico servizio) sia della natura dei servizi erogati.

Gli enti no-profit devono dotarsi di un modello di organizzazione che preveda:

- l'individuazione delle aree a maggior rischio di compimento di reati;
- la previsione di idonee procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente nelle attività definite a maggior rischio di compimento di reati;
- l'adozione di modalità di gestione delle risorse economiche idonee ad impedire la commissione dei reati;
- la previsione di un appropriato sistema di trasmissione delle informazioni all'organismo di vigilanza;
- la previsione di misure di tutela dei dipendenti che denunciano illeciti;
- l'introduzione di sanzioni per l'inosservanza dei modelli adottati.

Inoltre, devono procedere alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e all'aggiornamento dello stesso (cui attribuire autonomi poteri di iniziativa e di controllo), oltre a prevedere ed attuare adeguate forme di controllo sull'operato dell'organismo medesimo.

Gli enti no-profit devono dotarsi di un modello di organizzazione di cui al decreto legislativo n. 231/2001 e procedere alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e all'aggiornamento dello stesso.

Le stazioni appaltanti devono verificare l'osservanza, da parte degli organismi no-profit, delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 231/2001.

13. Controlli.

Con riferimento ai servizi sociali, la particolare natura delle prestazioni, la rilevanza sociale degli obiettivi perseguiti e l'esigenza di giustificare la deroga in favore dei soggetti del terzo settore, rendono ancora più rilevante la necessità di prevedere ed attuare adeguate forme di controllo e di verifica delle prestazioni. In particolare, le amministrazioni devono verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi dei soggetti affidatari, la qualità delle prestazioni, il raggiungimento degli obiettivi sociali prefissati e il rispetto delle particolari condizioni di esecuzione, tra cui rientra, nel caso di affidamenti alle cooperative sociali di tipo B, l'effettivo utilizzo dei lavoratori svantaggiati nell'esecuzione delle prestazioni.

Giova al riguardo rilevare che la normativa di settore richiama in più occasioni l'obbligo di verificare la qualità dell'esecuzione del contratto: l'art. 7 della legge n. 266/1991, ad esempio, stabilisce espressamente che «le convenzioni devono prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità»; inoltre, in materia di affidamenti di servizi alle imprese del terzo settore, l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 richiede che i contratti prevedano forme e modalità per la verifica degli adempimenti oggetto del contratto, ivi compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati, ed individuino i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto degli obblighi assunti.

Le stazioni appaltanti devono, pertanto, prevedere nei contratti di affidamento una compiuta e dettagliata descrizione delle prestazioni da erogare (contenuta anche nella carta dei servizi), nonché la specificazione delle modalità di erogazione (anche con riferimento a standard qualitativi minimi), del numero minimo di addetti da utilizzare, della struttura organizzativa da mettere a disposizione e degli obiettivi da raggiungere. Inoltre, i contratti devono prevedere specifiche azioni di controllo e di monitoraggio indicando, per ciascuna prestazione oggetto di affidamento, il requisito da controllare, i tempi e le modalità della verifica e il soggetto alla stessa deputato. A tal fine, deve essere richiesta al fornitore la presentazione periodica di prospetti aggiornati, con indicazione degli operatori impegnati nell'esecuzione del servizio e del numero di prestazioni erogate. Inoltre, devono essere sottoposti a monitoraggio gli eventuali reclami ricevuti e i disservizi verificatisi nell'esecuzione delle prestazioni, richiedendo al fornitore di relazionare periodicamente in ordine agli episodi riscontrati, alle azioni adottate per la risoluzione dei problemi segnalati e al relativo esito. Infine, devono essere periodicamente valutati il grado di soddisfazione degli utenti, mediante la somministrazione di questionari di gradimento, e il rispetto delle previsioni contenute nella carta dei servizi adottata dal fornitore. Al fine di rendere più agevole il monitoraggio sull'andamento del servizio e acquisire la pronta disponibilità di informazioni utili anche per la programmazione futura degli interventi, le amministrazioni devono provvedere alla registrazione dei dati oggetto di monitoraggio in apposite banche-dati istituite anche a fini statistici e di trasparenza.

I contratti devono prevedere, altresì, l'applicazione di penali e, per i casi più gravi, la risoluzione del contratto in caso di inadempimento o mancato rispetto degli standard qualitativi concordati.

Le amministrazioni devono verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi dei soggetti affidatari, la qualità delle prestazioni, il raggiungimento degli obiettivi sociali prefissati e il rispetto delle particolari condizioni di esecuzione, tra cui rientra, nel caso di affidamenti alle cooperative sociali di tipo B, l'effettivo utilizzo dei lavoratori svantaggiati nell'esecuzione delle prestazioni.

Conseguentemente, le stazioni appaltanti devono prevedere nei contratti di affidamento una compiuta e dettagliata descrizione delle prestazioni da erogare nonché la specificazione delle modalità di erogazione, del numero minimo di addetti da utilizzare, della struttura organizzativa da mettere a disposizione, degli obiettivi da raggiungere e dei controlli da effettuare.

14. Proroghe e rinnovi. La clausola sociale.

Nella prassi applicativa degli affidamenti ai soggetti del terzo settore è emerso il frequente ricorso a proroghe e rinnovi dei contratti per motivi di urgenza/emergenza o di garanzia della continuità del servizio.

La proroga ricorre in caso di spostamento in avanti del termine contrattuale alle medesime condizioni ed è prevista nel Codice dei contratti nei soli casi, limitati ed eccezionali, in cui, per ragioni obiettive,

indipendenti dall'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (cd. proroga tecnica)^[51]. Ed invero, la regola generale è nel senso che l'amministrazione, una volta scaduto il contratto e qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, deve effettuare una nuova gara. Lo spostamento in avanti del termine contrattuale deve essere causato da fattori del tutto limitati, che non coinvolgano la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice, poiché ciò comporta un affidamento del contratto in via diretta senza il rispetto delle procedure di evidenza pubblica^[52].

Per quanto attiene alla possibilità di procedere al rinnovo del contratto, si evidenzia che l'art. 57, comma 7 del Codice vieta espressamente il «rinnovo tacito», sancendo la nullità del contratto rinnovato tacitamente. Con riferimento, invece, al «rinnovo espresso» del contratto, sia l'Autorità che la giurisprudenza^[53] ne hanno riconosciuto l'ammissibilità allorché la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, sia ab origine prevista negli atti di gara e venga esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione.

In tali ipotesi troverà applicazione l'art. 29 del Codice, che a proposito del calcolo del valore stimato degli appalti e dei servizi pubblici prescrive che si tenga conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.

In conclusione, in nessun caso carenze nella fase di programmazione possono giustificare la proroga dei contratti in essere, mentre per il rinnovo degli stessi è necessario che tale possibilità sia già stata prevista nel bando di gara e, quindi, in sede di programmazione che, occorre ribadire, è una fase essenziale per la corretta gestione dei servizi sociali, espressamente prevista dalla normativa.

Il ricorso a proroghe o rinnovi dei contratti finalizzato a garantire la continuità del servizio è stato registrato nella prassi con riferimento a particolari tipologie di prestazioni. Si pensi, ad esempio, al caso dell'assistenza domiciliare, laddove potrebbe essere valutata favorevolmente l'opportunità di salvaguardare il rapporto instauratosi tra l'addetto alla prestazione del servizio e il destinatario dello stesso. Sul punto, si evidenzia che tale esigenza, insieme alla necessità di garantire i livelli occupazionali, deve essere valutata dalla stazione appaltante ai fini dell'inserimento della cosiddetta «clausola sociale» nei bandi di gara, piuttosto che costituire motivo per il mantenimento in vita del contratto con l'impresa affidataria, oltre i limiti temporali dell'affidamento originario. Tale ultima possibilità si tradurrebbe, infatti, in un'ingiustificata compressione della libera concorrenza.

Al riguardo si osserva che già numerosi contratti collettivi di categoria per le imprese del terzo settore disciplinano la materia del cambio di appalto, salvaguardando la posizione lavorativa degli addetti impegnati nell'esecuzione della prestazione oggetto di affidamento. In particolare, l'art. 37 del CCNL Cooperative Sociali riconosce il diritto dei lavoratori a transitare alle dipendenze della cooperativa subentrante, mantenendo, a prestazioni invariate, le stesse condizioni di trattamento di cui sin lì avevano fruito. Il diritto all'assunzione da parte dell'impresa subentrante è previsto proprio nell'ottica di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale, nel caso in cui l'organizzazione e le attività oggetto dell'appalto restino invariate. Il passaggio diretto non è, quindi, riconosciuto in senso assoluto. La norma citata prevede, infatti, che qualora vi siano «modifiche o mutamenti significativi nell'organizzazione e nelle modalità del servizio da parte del committente e/o tecnologie produttive con eventuali ripercussioni sul dato occupazionale e sul mantenimento delle condizioni di lavoro», le parti devono attivarsi al fine di reperire diverse collocazioni occupazionali per i lavoratori eccedenti, eventualmente con orari diversi, ma comunque «in mansioni equivalenti» (e, deve intendersi, con equivalente trattamento retributivo).

Si richiama, sull'argomento, il consolidato orientamento dell'Autorità secondo cui il vincolo che la pubblica amministrazione può discrezionalmente imporre, nelle condizioni di esecuzione dei bandi pubblici, incontra un limite nella compatibilità con l'organizzazione dell'impresa subentrante^[54]. L'Autorità, conformemente alla giurisprudenza, afferma che le legittime esigenze sociali devono essere bilanciate da un'adeguata tutela della libertà di concorrenza, anche nella forma della libertà imprenditoriale degli operatori economici potenziali aggiudicatari, i quali assumono un mero obbligo di prioritario assorbi-

[51] Consiglio di Stato, sez. III, 26 settembre 2013 n. 4785.

[52] Deliberazione n. 1 del 29 gennaio 2014.

[53] Deliberazione n. 183 del 13 giugno 2007; Cons. Stato, Sez. III, 5 luglio 2013, n. 3580.

[54] Ex multis, parere Autorità AG 64/2015, parere Autorità n. 44/2010, parere Autorità AG 41/2012, parere Autorità 28/2013.

mento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario per il periodo di durata dell'appalto, subordinatamente alla compatibilità con l'organizzazione d'impresa dell'appaltatore subentrante. Afferma chiaramente, il Consiglio di Stato, che la clausola sociale «deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando, altrimenti, la clausola in questione senz'altro lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 della Costituzione, che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto»^[55]. In nessun caso carenze nella fase di programmazione possono giustificare la proroga dei contratti in essere; per il rinnovo degli stessi è necessario che tale possibilità sia stata prevista nel bando di gara e, quindi, già in sede di programmazione che, occorre ribadire, è una fase essenziale per la corretta gestione dei servizi sociali, espressamente prevista dalla normativa.

È consentita l'apposizione della c.d. clausola sociale, ma la stessa deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando, altrimenti, la clausola in questione senz'altro lesiva della concorrenza.

15. Gli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione.

L'affidamento di servizi compresi nell'allegato II B al Codice dei contratti il cui importo superi la soglia di applicazione della normativa comunitaria deve essere preceduto da un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti di servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione^[56]. A tal fine, gli affidamenti di servizi sociali devono essere preceduti dalla pubblicazione di un avviso o bando sul sito informatico della stazione appaltante, sui siti informatici di cui al decreto ministeriale n. 20 del 6 aprile 2001 e sui quotidiani, non escludendo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e su quella dell'Unione europea per appalti di consistente rilevanza economica.

Inoltre, le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro per l'affidamento di servizi sociali devono rispettare le disposizioni del Codice dei contratti in materia di pubblicità applicabili ai servizi esclusi ed, in particolare, gli articoli 65, comma 4, (avviso sui risultati delle procedure di affidamento sopra soglia), e 225, comma 8, del decreto legislativo n. 163/06 (avviso relativo agli appalti aggiudicati nei settori speciali), pertanto sono tenute a dare avviso dei risultati della procedura, indicando se acconsentono o meno alla pubblicazione. Le stazioni appaltanti di cui sopra sono anche tenute alla corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione previsti agli articoli 15, 16 e 32 in relazione ai provvedimenti di autorizzazione e concessione, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e di concessione ed erogazione di sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 33/2013, le stazioni appaltanti devono pubblicare, altresì, gli atti con i quali sono determinati, in osservanza dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, operanti nel terzo settore. Con la delibera n. 59/2013 l'Autorità ha individuato l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del citato art. 26, precisando che la disposizione si riferisce a tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse. L'obbligo di pubblicazione è riferito, altresì, agli atti di concessione dei benefici suindicati. Inoltre, le stazioni appaltanti, a pena di inefficacia dei relativi atti, devono provvedere alla pubblicazione dei provvedimenti che dispongono, in favore del medesimo beneficiario, concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso di un anno solare^[57].

^[55] Cons. Stato Sez. VI, 27 novembre 2014, n. 5890 e giurisprudenza ivi citata.

^[56] Cfr. la Comunicazione interpretativa per l'aggiudicazione degli appalti non o solo parzialmente disciplinati dalle direttive appalti pubblici, della Commissione Europea pubblicata nella GUUE 1° agosto 2006, n. C 179.

^[57] La richiamata deliberazione dell'Autorità ha chiarito che, ove l'amministrazione abbia emanato più provvedimenti i quali, nell'arco dell'anno solare, hanno disposto la concessione di vantaggi economici a un medesimo

La norma esclude dalla pubblicazione i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al predetto articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 33/2013, la comunicazione degli atti di concessione dei benefici di cui all'art. 26, comma 2 deve necessariamente contenere:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

Le informazioni suindicate devono essere riportate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione. Per le modalità dettagliate di pubblicazione, si rinvia alle indicazioni fornite nella richiamata deliberazione n. 59/2013.

L'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 attribuisce all'Autorità il potere di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. A tal fine l'Autorità può richiedere notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinare l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con le regole sulla trasparenza, secondo le modalità stabilite con la determinazione n. 146/2014.

Si rammenta che la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione.

Le stazioni appaltanti sono tenute a garantire un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti di servizi sociali alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione. Le stesse, inoltre, sono tenute alla corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione previsti agli articoli 15, 16 e 32 in relazione ai provvedimenti di autorizzazione e concessione, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e di concessione ed erogazione di sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

16. Gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche agli acquisti e agli affidamenti di servizi sociali. L'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010 n. 136 prevede, infatti, la relativa applicazione, tra l'altro, ai flussi finanziari derivanti dai seguenti contratti:

- 1) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, di cui al Titolo II, Parte I dello stesso, ivi compreso l'affidamento a contraente generale;
- 2) concessioni di lavori e servizi;
- 3) contratti di partenariato pubblico privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria;
- 4) contratti di subappalto, subfornitura e subcontratti;
- 5) contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.

Inoltre, come espressamente chiarito dall'Autorità con la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari», ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la disciplina sulla tracciabilità si applica agli appalti di servizi non prioritari compresi nell'allegato II B del Codice nonché alle somme erogate a cooperative sociali di cui all'art. 5 della legge n. 381/1991 e alle sovvenzioni in favore di soggetti del terzo settore.

soggetto, superando il tetto dei mille euro, l'importo del vantaggio economico corrisposto è da intendersi come la somma di tutte le erogazioni effettuate nel periodo di riferimento. In tali casi, l'amministrazione deve necessariamente pubblicare, come condizione legale di efficacia, l'atto che comporta il superamento della soglia dei mille euro, facendo peraltro riferimento anche alle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al superamento della soglia. Inoltre, la deliberazione in argomento ha precisato che gli atti di attribuzione dei benefici devono essere pubblicati tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle relative somme.

Per quanto riguarda gli affidamenti alle cooperative di tipo B, si osserva che la limitazione della deroga di cui all'art. 5 legge n. 381/1991 nei termini indicati al par. 7 delle presenti Linee guida, fa sì che gli stessi siano soggetti agli obblighi di comunicazione all'Autorità, così come chiarito con Comunicato del Presidente del 27 luglio 2010, *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2010, anche con riferimento all'acquisizione del CIG. Le comunicazioni devono essere effettuate secondo le soglie e le procedure vigenti per la generalità degli affidamenti.

La disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche agli acquisti e agli affidamenti di servizi sociali nonché agli affidamenti alle cooperative sociali di tipo B ex art. 5 legge n. 381/1991.

Approvata dal Consiglio nell'adunanza del 20 gennaio 2016.

Roma, 20 gennaio 2016

Il Presidente: Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 gennaio 2016.

Il segretario: Esposito

ANAC: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DATI PER LE P.A.

Individuate le modalità e i tempi di pubblicazione delle informazioni relative agli obblighi previsti dalla Legge Anticorruzione (Legge n. 190/2012) per Amministrazioni ed Enti.

È stata, infatti, pubblicata la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 39 del 20 gennaio 2016 con la quale vengono fornite alle Amministrazioni pubbliche indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati in formato aperto, le modalità e i tempi di pubblicazione delle stesse e le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi medesimi da parte dei soggetti responsabili.

Ricordiamo che l'art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, come modificata dall'art. 8, comma 2 della Legge n. 69/2015, prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, alcune precise informazioni con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b) della stessa legge.

L'art. 4 della nuova delibera ANAC definisce nel dettaglio queste informazioni, ovvero:

- **CIG** – Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità. Nel caso in cui non sussista l'obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con il valore 0000000000 (dieci zeri);
- **Struttura proponente** – Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente;
- **Oggetto del bando** – Oggetto della procedura di scelta del contraente;
- **Procedura di scelta del contraente** – Procedura di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche se posta in essere in deroga alle procedure ordinarie;
- **Elenco degli operatori invitati a presentare offerte** – Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, quindi tutti i partecipanti, alle procedure aperte e quelli invitati a partecipare alle procedure ristrette o negoziate. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti;
- **Aggiudicatario** – Elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti;
- **Importo di aggiudicazione** – Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza, e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) e al netto dell'IVA;
- **Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura** – Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture Data di ultimazione lavori, servizi o forniture (va indicata solo se conseguita, nel qual caso potrà coincidere con quella contrattualmente prevista);
- **Importo delle somme liquidate** – Importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto dell'IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto;

Nel rispetto delle previsioni dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, i dati e le informazioni di cui all'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 devono essere pubblicati sul sito web delle Amministrazioni e degli Enti per un periodo di cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino alla conclusione del contratto stipulato all'esito della procedura di affidamento cui fanno riferimento.

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i dati e le informazioni sono conservate e rese disponibili all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente". Resta invariata la modalità di comunicazione via PEC dell'avvenuta pubblicazione dei dati entro il 31 gennaio di ogni anno.

La delibera è costituita dai seguenti 12 articoli:

- Art. 1 (Definizioni);*
- Art. 2 (Oggetto);*
- Art. 3 (Informazioni oggetto di pubblicazione);*
- Art. 4 (Descrizione delle informazioni oggetto di pubblicazione);*
- Art. 5 (Soggetto responsabile della pubblicazione);*
- Art. 6 (Standard da utilizzare per la pubblicazione);*
- Art. 7 (Durata della pubblicazione);*
- Art. 8 (Obbligo di trasmissione dei dati all'Autorità e possibilità di esportazione degli stessi);*
- Art. 9 (Comunicazione dell'avvenuta pubblicazione dei dati all'Autorità per le finalità di vigilanza);*
- Art. 10 (Controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione);*
- Art. 11 (Rapporto degli obblighi di cui all'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 con gli obblighi di pubblicazione o comunicazione previsti da altre disposizioni di legge);*
- Art. 12 (Inadempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione).*

DELIBERA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 20 GENNAIO 2016, N. 39

Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, come aggiornato dall'art. 8, comma 2, della Legge n. 69/2015.

II CONSIGLIO dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 20 gennaio 2016;

VISTO l'art. 19, comma 3, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in l. 11 agosto 2014, n. 114, che ha previsto la soppressione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il trasferimento dei compiti e delle funzioni dalla stesse svolti all'ANAC;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO l'art. 1, comma 16, lettera b) della legge n. 190/2012, che dispone che le pubbliche Amministrazioni assicurano livelli essenziali di trasparenza con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi inclusa la modalità di selezione prescelta ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, Codice dei Contratti Pubblici);

VISTO l'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, primo periodo, che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b) della stessa legge, le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate;

VISTO l'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, primo periodo, così come integrato dall'art. 8, comma 2, della 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", che prevede l'obbligo di trasmettere alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche (ora ANAC) le informazioni di cui al punto precedente con cadenza semestrale;

VISTO l'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, secondo periodo, che specifica che entro il 31 gennaio di ciascun anno, le informazioni sopra indicate, relative all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici;

VISTO l'art. 1, comma 418 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha prorogato, in sede di prima applicazione dell'articolo 1, comma 32 della legge n. 190/2012 il termine del 31 gennaio ivi indicato al 31 marzo 2013;

VISTO l'obbligo a carico delle Amministrazioni, ai sensi del predetto art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, di trasmettere le informazioni sopra indicate, in formato digitale, all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC, di seguito, Autorità) che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini;

VISTO l'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, terzo periodo, che demanda all'Autorità l'individuazione, con propria deliberazione, delle informazioni rilevanti e delle relative modalità di trasmissione;

VISTO l'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, quarto periodo, che demanda all'Autorità il compito di trasmettere alla Corte dei Conti, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'elenco delle Amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui sopra, in formato digitale standard aperto;

VISTO l'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 che prevede, per i casi di omissione della trasmissione o della comunicazione l'applicazione dell'art. 6, comma 11, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

VISTO il d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e, in particolare, l'art. 11 che individua l'ambito di applicazione della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni e l'art. 37 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO l'art. 62-bis del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), che istituisce, presso l'Autorità, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), definita base di dati di interesse nazionale dall'art. 60 dallo stesso Codice, in cui confluiscono i dati previsti dall'articolo 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO l'art. 6-bis, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede che i dati acquisiti ai sensi dell'art. 7, comma 8, del medesimo Codice fanno parte della BDNCP;

VISTO l'art. 7, comma 8, lettere a) e b), del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il Comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, con il quale sono state definite le modalità telematiche per la trasmissione dei dati dei contratti pubblici di importo superiore alla soglia di 150.000 euro, ai sensi dell'art. 7, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2010 e s.m.i., che ha esteso la rilevazione dei dati ai contratti pubblici di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai contratti "esclusi" di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Codice dei Contratti Pubblici, di importo superiore ai 150.000 euro e agli accordi quadro e fattispecie consimili;

VISTO il Comunicato del Presidente del 15 luglio 2011 che, in attuazione della legge n. 106/2011, ha uniformato a 40.000 euro la soglia minima di importo per la rilevazione dei dati dei contratti pubblici, per i settori ordinari e speciali, di servizi e forniture a quella dei lavori;

VISTO il Comunicato del Presidente del 29 aprile 2013 che ha aggiornato a 40.000 euro la soglia minima delle comunicazioni ex art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici a far data dal 1° gennaio 2013;

VISTO l'art. 8, comma 1 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 luglio 2012, n. 94) che con finalità di trasparenza ha demandato all'Osservatorio dei Contratti Pubblici la pubblicazione dei dati e delle informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b) del Codice dei Contratti Pubblici, con modalità che consentano la ricerca delle informazioni anche aggregate relative all'amministrazione aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto di fornitura;

VISTO il Comunicato dell'Autorità del 18 dicembre 2012, con il quale è stata resa nota l'attivazione del Portale Trasparenza ai sensi dell'art.8, comma 1, del d.l. n. 52/2012;

CONSIDERATO che in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 bis e 7 del Codice dei Contratti Pubblici e di cui all'articolo 8, comma 1, del d.l. 52/2012, l'Autorità già rileva e pubblica sul proprio sito istituzionale, rispettivamente tramite il sistema di monitoraggio dei contratti pubblici (SIMOG) ed il Portale Trasparenza, per contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro, la gran parte delle informazioni individuate dall'art. 1, comma 32, primo periodo della legge n. 190/2012;

CONSIDERATO che l'obbligo di trasmettere l'informazione relativa all'elenco degli operatori partecipanti alle procedure di scelta del contraente è assolto mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS secondo le modalità indicate nella deliberazione dell'Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare la deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013, che si intende integralmente sostituita dalla presente, sia in esito alla modifica introdotta all'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 dall'art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015, sia al fine di riunire in un unico atto a carattere generale le indicazioni fornite ai soggetti interessati con la deliberazione citata e con i Comunicati del Presidente del 22 maggio 2013 e del 13 giugno 2013;

CONSIDERATO che sono pervenute all'Autorità numerose richieste di chiarimento anche a seguito della modifica normativa descritta al punto precedente di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015;

RITENUTO che si rende necessario fornire ai soggetti interessati ulteriori indicazioni operative;

DELIBERA

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini degli adempimenti di cui alla presente delibera, si intende per:

- TRASMISSIONE, l'invio, in formato digitale, all'Autorità, delle informazioni indicate dal comma 32 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, secondo le modalità stabilite dalla presente delibera;
- PUBBLICAZIONE, l'esposizione, sui siti web istituzionali dei soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione della legge n. 190/2012, delle informazioni individuate dall'art. 1, comma 32, della medesima legge, in formato digitale standard aperto, secondo le modalità stabilite dalla presente delibera;
- COMUNICAZIONE, l'invio all'Autorità della comunicazione relativa all'avvenuta pubblicazione dei dati in formato digitale standard aperto e della URL di pubblicazione;
- ADEMPIMENTO, la pubblicazione completa dei dati sul sito web istituzionale dei soggetti indicati dal comma 32 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, e la loro completa trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, all'Autorità. Alla luce del chiaro disposto del comma 32 richiamato, un adempimento parziale equivale ad inadempimento e comporta l'irrogazione della sanzione prevista dalla legge;
- FORMATO DIGITALE STANDARD APERTO, il formato dei dati di tipo aperto come definito dall'art. 68, comma 3, del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
- AMMINISTRAZIONI ED ENTI, i soggetti individuati dall'art. 1, comma 34, della legge n. 190/2012, nonché i soggetti individuati dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. 33/2013 che operano come stazioni appaltanti;
- CIG, il codice identificativo della gara;
- SMARTCIG, CIG in modalità semplificata utilizzato per micro-contrattualistica (contratti di lavori di importo inferiore a euro 40.000, ovvero contratti di servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000, affidati ai sensi dell'art. 125 del Codice o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando) e contratti esclusi in tutto o in parte dell'applicazione del Codice;
- PORTALE TRASPARENZA, il sistema di pubblicazione dei dati e delle informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b) del Codice, con modalità che consentano la ricerca delle informazioni mediante filtri di ricerca tra cui l'amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico aggiudicatario e l'oggetto di fornitura, istituito in adempimento del disposto dell'art. 8, comma 1, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 94) e disponibile all'indirizzo <http://portaletrasparenza.avcp.it/>;
- PEC, la Posta Elettronica Certificata.

Art. 2

Oggetto

1. La presente Deliberazione, al fine di garantire la corretta osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, comma 32, della l. 190/2012, descrive le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti, individua le modalità e i tempi di pubblicazione delle stesse e richiama le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi medesimi da parte dei soggetti responsabili. Inoltre, il presente atto individua le informazioni rilevanti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di trasmissione dei dati all'Autorità e le relative modalità.

Art. 3

Informazioni oggetto di pubblicazione

1. Le Amministrazioni e gli Enti pubblicano e aggiornano tempestivamente sul proprio sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti", le informazioni indicate all'art. 1, comma 32, della l. 190/2012 relative ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al comma 16, lett. b) del medesimo articolo.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le Amministrazioni e gli Enti pubblicano in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto le informazioni di cui al comma 1 riferite alle procedure di affidamento avviate nel corso dell'anno precedente, anche se in pendenza di aggiudicazione (fer-

mo restando il rispetto del principio di segretezza delle offerte) e alle procedure i cui contratti di affidamento sono in corso di esecuzione nel periodo considerato o i cui dati hanno subito modifiche e/o aggiornamenti.

3. Gli obblighi di pubblicazione di cui al presente articolo riguardano tutti i procedimenti di scelta del contraente, a prescindere dall'acquisizione del CIG o dello SmartCIG, dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta all'esito di un confronto concorrenziale o con affidamenti in economia o diretti e dalla preventiva pubblicazione di un bando o di una lettera di invito. Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della l. 190/2012, detti obblighi di pubblicazione si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie.

Art. 4

Descrizione delle informazioni oggetto di pubblicazione

1. Le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali da parte delle Amministrazioni e degli Enti sono le seguenti:

- CIG – Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità. Nel caso in cui non sussista l'obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con il valore 0000000000 (dieci zeri);
- Struttura proponente – Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente;
- Oggetto del bando – Oggetto della procedura di scelta del contraente;
- Procedura di scelta del contraente – Procedura di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche se posta in essere in deroga alle procedure ordinarie;
- Elenco degli operatori invitati a presentare offerte – Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, quindi tutti i partecipanti, alle procedure aperte e quelli invitati a partecipare alle procedure ristrette o negoziate. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti;
- Aggiudicatario – Elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti;
- Importo di aggiudicazione – Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza, e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) e al netto dell'IVA;
- Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura – Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture Data di ultimazione lavori, servizi o forniture (va indicata solo se conseguita, nel qual caso potrà coincidere con quella contrattualmente prevista);
- Importo delle somme liquidate – Importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto dell'IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto.

Art. 5

Soggetto responsabile della pubblicazione

1. Le Amministrazioni e gli Enti individuano i soggetti tenuti alla elaborazione e alla pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 1, comma 32, della l. 190/2012 tenendo conto di quanto previsto nel Programma Triennale per la Trasparenza o in altri atti organizzativi.

Art.

6 Standard da utilizzare per la pubblicazione

1. I dati di cui all'articolo precedente devono essere pubblicati in un formato digitale standard aperto che ne consenta l'analisi e la rielaborazione. A tal fine le Amministrazioni e gli Enti di cui all'art. 1 della presente deliberazione devono utilizzare il formato XML secondo gli schemi XSD definiti nel documento "specifiche tecniche" disponibile sul sito dell'Autorità.

Art. 7

Durata della pubblicazione

1. Nel rispetto delle previsioni dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. 33/2013, i dati e le informazioni di cui all'art. 1, comma 32, della legge 190/2012 sono pubblicati sul sito web delle Amministrazioni e degli

Enti per un periodo di cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino alla conclusione del contratto stipulato all'esito della procedura di affidamento cui fanno riferimento.

2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i dati e le informazioni sono conservate e rese disponibili all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 8

Obbligo di trasmissione dei dati all'Autorità e possibilità di esportazione degli stessi

1. Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e nelle more del ridisegno integrato dei sistemi informatici dell'Autorità, gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui all'art. 1, comma 32, della l. 190/2012 si intendono assolti nelle modalità di seguito indicate:

- a) per i contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro, con l'effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie effettuate, ai sensi dell'art. 7, commi 8 e 9, del Codice dei Contratti Pubblici all'Osservatorio dei Contratti Pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale Trasparenza;
- b) per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante l'effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi Smart CIG o SIMOG;
- c) per tutte le informazioni non acquisite ordinariamente tramite i sistemi Simog, SmartCIG o AVCPASS l'obbligo di trasmissione si intende assolto tramite la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione e successiva comunicazione della URL di pubblicazione secondo quanto previsto al successivo art. 9.

2. L'Autorità pubblica sul proprio sito web le informazioni acquisite con le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, mettendo a disposizione delle Amministrazioni e degli Enti la funzionalità per l'esportazione in formato aperto dei dati. Tale funzionalità consente ai soggetti che hanno effettuato le comunicazioni di riacquisire i dati già trasmessi in un formato idoneo ad agevolare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti web istituzionali delle informazioni di cui all'articolo 1, comma 32, della l. 190/2012, previa verifica, aggiornamento e integrazione dei dati stessi.

Art. 9

Comunicazione dell'avvenuta pubblicazione dei dati all'Autorità per le finalità di vigilanza

1. Al fine di consentire l'esercizio dell'attività di vigilanza sull'osservanza degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1, comma 32, della legge 190/2012, ferme restando le indicazioni fornite nell'articolo precedente, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a trasmettere all'Autorità mediante PEC all'indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, entro il 31 gennaio di ogni anno, una comunicazione attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti internet delle informazioni di cui all'art. 1, comma 32, della legge 190/2012. Eventuali rettifiche della URL di pubblicazione potranno essere gestite con successive trasmissioni stesso mezzo. Sarà in ogni caso ritenuta valida l'ultima comunicazione ricevuta in ordine di tempo, alla data in cui l'Autorità eseguirà le verifiche di competenza.

2. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere effettuata a cura del soggetto che ha provveduto alla relativa pubblicazione con le modalità indicate nel documento "specifiche tecniche". Non saranno ritenute valide le comunicazioni effettuate con modalità diverse.

Art. 10

Controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione

1. Il responsabile per la trasparenza, nominato ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 33/2013 dalle Amministrazioni e dagli Enti di cui all'art. 1 della presente deliberazione, controlla l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e di comunicazione all'Autorità previsti dall'art. 1, comma 32 della l. 190/2012 assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate e comunicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Restano ferme le responsabilità in capo ai soggetti tenuti all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati.

Art. 11

Rapporto degli obblighi di cui all'art. 1, comma 32, della l. 190/2012 con gli obblighi di pubblicazione o comunicazione previsti da altre disposizioni di legge

1. Gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in esame non sostituiscono gli obblighi di pubblicazione o comunicazione previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e da altre disposizioni normative.

Art. 12

Inadempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione

1. L'omissione, in tutto o in parte, della pubblicazione o dell'aggiornamento dei dati, il ritardo nell'adempiimento o il mancato rispetto delle indicazioni fornite al riguardo con la presente deliberazione e le relative specifiche tecniche comportano l'esercizio del potere d'ordine da parte dell'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. 190/2012 e dell'art. 45 del d.lgs. 33/2013.

2. La mancata, incompleta o tardiva comunicazione all'Autorità ai sensi dell'art. 9 della presente deliberazione o il mancato rispetto delle indicazioni fornite con la presente deliberazione e le relative specifiche tecniche comporta l'avvio del procedimento finalizzato all'applicazione della sanzione prevista all'art. 6, comma 11, del d.lgs. 163/06 nei confronti del soggetto responsabile della comunicazione individuato dalle Amministrazioni o dagli Enti.

3. Le fattispecie di cui a precedente comma 1 saranno, altresì, oggetto di segnalazione alla Corte dei Conti entro il 30 aprile di ogni anno ai sensi dell'art. 1, comma 32, della l. 190/2012.

SICUREZZA SUL LAVORO: DISPONIBILI 14,5 MILIONI DI EURO PER LA FORMAZIONE NELLE PMI

Potrà essere presentata entro il 19 aprile 2016 la domanda per accedere al finanziamento di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro per le piccole, medie e micro imprese.

Sono, infatti, a disposizione delle piccole, medie e micro imprese oltre 14,5 milioni per il finanziamento di una campagna nazionale di rafforzamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 (TUSL).

Lo ha previsto il Comunicato dell'INAIL 19 gennaio 2016 recante "Avviso per il finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i." pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2016, n. 14.

Il bando prevede 6 ambiti di intervento che spaziano dalla formazione finalizzata all'adozione di modelli organizzativi a quella sugli aspetti organizzativi-gestionali e tecnico-operativi nei lavori in appalto e negli ambienti confinati, alla valutazione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro, con particolare riferimento alle differenze di genere. Saranno assegnati a progetti realizzati in almeno quattro regioni – una per ciascuna delle macroaree nord, centro, sud e isole – che prevedano il ricorso a docenti in possesso di una comprovata esperienza professionale o di insegnamento, di durata almeno triennale, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I destinatari del finanziamento

I soggetti destinatari della campagna di formazione sono:

- *datori di lavoro delle piccole, medie e microimprese;*
- *piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile;*
- *lavoratori compresi quelli stagionali, delle piccole, medie e microimprese;*
- *rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST) delle piccole, medie e microimprese;*
- *soggetti individuati ex art. 21, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.*

I Progetti ammessi a finanziamento

Sono ammessi a finanziamento progetti realizzati in quattro Regioni (una Regione per ciascuna delle seguenti quattro macroaree: nord, centro, sud, isole) che prevedano il ricorso a docenti in possesso di una comprovata esperienza, almeno triennale, di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I progetti devono essere relativi ai seguenti ambiti:

- *Formazione finalizzata all'adozione di modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in un'ottica di sviluppo del sistema delle relazioni e del cambiamento della cultura organizzativa;*
- *Formazione per i soggetti individuati ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sui rischi propri delle attività svolte;*
- *Formazione sugli aspetti organizzativo – gestionali e tecnico-operativi nei lavori in appalto e negli ambienti confinati, con particolare riferimento alla gestione delle emergenze;*
- *Formazione per l'adozione di comportamenti sicuri, finalizzati alla prevenzione del fenomeno infortunistico e tecnopatologico;*
- *Formazione sulla valutazione dei rischi nell'ambito dell'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con particolare attenzione alle specificità di quelli collegati allo stress lavoro correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere e agli altri ivi previsti;*
- *Formazione sulla gestione dei rischi in ambiente di lavoro legati alla dipendenza da alcool, sostanze psicotrope e stupefacenti. Non sarà finanziato più di un progetto per ciascun soggetto attuatore, singolo o in aggregazione, in ogni ambito progettuale.*

Risorse finanziarie

L'entità delle risorse previste per il bando è pari a complessivi euro 14.589.896,00. Tale importo viene frazionato in misura paritaria per ciascun ambito progettuale, per un importo pari a euro 2.431.649,33. Il finanziamento copre il 100% delle spese. Non sarà finanziato più di un progetto per ciascun soggetto attuatore, singolo o in aggregazione, in ognuno dei sei diversi ambiti di intervento. Il finanziamento erogabile per ciascun progetto è compreso tra un minimo di 200mila e un massimo di 800mila euro, copre il totale dei costi ammissibili sostenuti per la sua realizzazione e rispetta condizioni e limitazioni della normativa comunitaria sugli aiuti "de minimis". Ogni iniziativa di formazione dovrà essere realizzata entro il termine di 18 mesi dalla comunicazione di ammissione ai fondi.

Può essere richiesta un'anticipazione del finanziamento fino al 30% dell'importo del finanziamento concesso. I finanziamenti rispettano le condizioni e le limitazioni della normativa comunitaria relativa agli aiuti "de minimis".

Modalità e tempistiche di presentazione della domanda

La domanda, unitamente a tutta la documentazione indicata nel bando, deve essere presentata entro le ore 13 del giorno 19 aprile 2016 mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnata a mano da un incaricato del soggetto attuatore all'indirizzo indicato nel bando.

COMUNICATO DELL'INAIL 19 GENNAIO 2016

Avviso per il finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

[G.U.R.I. 19-01-2016, N. 14]

Si comunica, in attuazione dell'art. 11, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., l'emanazione del bando per il finanziamento di una campagna nazionale di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

1. Obiettivo

Finanziare una campagna nazionale di rafforzamento della formazione prevista dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, destinata alle piccole, medie e micro imprese, con risorse economiche trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. Destinatari

I soggetti destinatari della campagna di formazione sono:

- datori di lavoro delle piccole, medie e microimprese;
- piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile;
- lavoratori compresi quelli stagionali, delle piccole, medie e microimprese;

- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST) delle piccole, medie e microimprese;
- soggetti individuati ex art. 21, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

3. Soggetti attuatori

I Soggetti attuatori sono:

- a) Organizzazioni sindacali dei lavoratori e organizzazioni sindacali dei datori di lavoro rappresentati nell'ambito della Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., che possono avvalersi per la realizzazione anche di strutture formative di diretta o esclusiva emanazione;
- b) Organismi paritetici di cui all'art. 2, comma 1, lett. e del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
- c) Università;
- d) Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- e) Ordini e collegi professionali, limitatamente ai propri iscritti;
- f) Enti di patronato;
- g) Soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata nella G.U.R.I. del 23 gennaio 2009, in ogni Regione in cui si svolgerà il progetto formativo. ciascun soggetto attuatore potrà realizzare il progetto nelle sole Regioni in cui è accreditato, anche in caso di aggregazione.

Le imprese, cui sono dedicati i progetti, delegano alla presentazione della domanda di finanziamento, esclusivamente i suddetti soggetti attuatori, in forma singola o in aggregazione.

4. Progetti ammessi a finanziamento

Sono ammessi a finanziamento progetti realizzati in almeno quattro Regioni (una Regione per ciascuna delle seguenti quattro macroaree: nord, centro, sud, isole) che prevedano il ricorso a docenti in possesso di una comprovata esperienza, almeno triennale, di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I progetti devono essere relativi ai seguenti ambiti:

A. Formazione finalizzata all'adozione di modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'art. 30, decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. in un'ottica di sviluppo del sistema delle relazioni e del cambiamento della cultura organizzativa;

B. Formazione per i soggetti individuati ai sensi dell'art. 21, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. sui rischi propri delle attività svolte;

C. Formazione sugli aspetti organizzativo – gestionali e tecnico-operativi nei lavori in appalto e negli ambienti confinati, con particolare riferimento alla gestione delle emergenze;

D. Formazione per l'adozione di comportamenti sicuri, finalizzati alla prevenzione del fenomeno infortunistico e tecnopatologico;

E. Formazione sulla valutazione dei rischi nell'ambito dell'art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., con particolare attenzione alle specificità di quelli collegati allo stress lavoro correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere e agli altri ivi previsti;

F. Formazione sulla gestione dei rischi in ambiente di lavoro legati alla dipendenza da alcool, sostanze psicotrope e stupefacenti. Non sarà finanziato più di un progetto per ciascun soggetto attuatore, singolo o in aggregazione, in ogni ambito progettuale.

5. Risorse finanziarie

L'entità delle risorse previste per il bando è pari a complessivi euro 14.589.896,00, destinati con decreto interministeriale 17 dicembre 2009 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il suddetto importo viene frazionato in misura paritaria per ciascun ambito progettuale, per un importo pari a euro 2.431.649,33. Il finanziamento erogabile è compreso tra un massimo di euro 800.000,00 ed un minimo di euro 200.000,00 (comprensivi dell'eventuale I.V.A.).

Ciascun progetto di formazione sarà finanziato per un importo pari al totale dei costi ammissibili, sostenuti per la sua realizzazione e documentati.

Può essere richiesta un'anticipazione del finanziamento fino al 30% dell'importo del finanziamento concesso.

I finanziamenti rispettano le condizioni e le limitazioni della normativa comunitaria relativa agli aiuti "de minimis".

6. Modalità e tempistiche di presentazione della domanda

La domanda, unitamente a tutta la documentazione indicata nel bando, deve essere presentata entro le ore 13 del giorno 19 aprile 2016 mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnata a mano da un incaricato del soggetto attuatore all'indirizzo indicato nel bando.

7. Pubblicità

Il presente estratto del bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte per l'ottenimento del finanziamento di cui all'oggetto.

Il bando integrale con i relativi allegati è pubblicato in data odierna sul sito dell'Istituto, all'indirizzo: <http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/Bandoperlaformazione/index.html>

8. Punti di contatto

Chiarimenti e informazioni sul presente bando possono essere richiesti all'indirizzo di posta elettronica: dcprevenzione@inail.it. Eventuali chiarimenti di portata generale saranno oggetto di specifiche FAQ pubblicate in apposita sezione del sito INAIL.

Data di pubblicazione del presente estratto del bando: *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 gennaio 2016.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: AGGIORNATA LA GUIDA DELLE ENTRATE CON LE NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI

Aggiornata la guida dell'Agenzia delle Entrate "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" con le ultime modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208 – S.O. n. 870 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015).

Ricordiamo, infatti, che la nuova Legge di Stabilità ha prorogato al 31 dicembre 2016 le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2016 le attuali misure:

- **65% per gli interventi di riqualificazione energetica**, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, di qualunque categoria catastale, compresi quelli strumentali (dall'1 gennaio 2017, rientrerà nell'ordinaria detrazione del 36% prevista per le ristrutturazioni edilizie). I lavori agevolabili e le spese massime sono:
 - 100 mila euro per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
 - 60 mila euro per gli interventi sull'involucro (tetti, pareti, finestre, ecc.), acquisto e posa in opera di schermature solari, come tende esterne, chiusure oscuranti, ecc.;
 - 60 mila euro per l'installazione di pannelli solari per produrre acqua calda;
 - 30 mila euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e di scaldabagno tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
 - **50% per le ristrutturazioni che aumenta al 65% (su un importo di 96mila euro) in caso di adozione di misure antisismiche su costruzioni**, adibite ad abitazione principale o a destinazione produttiva, situate in zone sismiche ad alta pericolosità. La detrazione, che deve essere suddivisa in dieci quote annuali di pari importo, spetta ai contribuenti Irpef che sono proprietari (o nudi proprietari) degli immobili oggetto degli interventi oppure titolari di altri diritti di godimento sugli stessi (usufrutto, uso, abitazione, superficie); sempre che sostengano le relative spese, il beneficio spetta anche a locatari o comodatari, soci di cooperative divise e indivise, familiari conviventi del possessore o detentore dell'immobile.
- Tra gli aggiornamenti più recenti, le Entrate segnalano:
- la proroga della maggiore detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione;

- l'agevolazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici;
- la maggiore detrazione (Irpef e Ires) per gli interventi su edifici in zone sismiche ad alta pericolosità;
- la detrazione Irpef per acquisti di immobili ristrutturati.

Tra le principali regole e i vari adempimenti che negli ultimi anni hanno subito modifiche l'Agenzia delle Entrate ha ricordato:

- l'abolizione dell'obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;
- l'obbligo da parte di banche e Poste di operare una ritenuta dell'8% sui bonifici, come acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori;
- l'eliminazione dell'obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori;
- la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all'acquirente (persona fisica) dell'immobile;
- l'obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali;
- l'estensione dell'agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Per quanto riguarda la detrazione, grazie alla nuova Legge di Stabilità per il 2016 i contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni:

- 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
- 36%, con il limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 2017.

▲ RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI (GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – AGGIORNAMENTO GENNAIO 2016)

- TESTO COMPLETO DISPONIBILE SU
<http://www.lavoripubblici.it/dettaglioNormativa.php?id=16375>

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI: NUOVE DETRAZIONI FISCALI DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2016

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida "Bonus mobili ed elettrodomestici" alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016.

Il comma 74, art. 1 della Legge n. 208/2015 ha, infatti, confermato anche per il 2016 la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di lavori edilizi per i quali si fruisce del "bonus ristrutturazioni". Ricordiamo che il beneficio consiste in una detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di quei beni, da calcolare su un importo massimo di 10.000 euro per unità immobiliare, e deve essere fruito in dieci quote annuali di pari importo.

Per poter fruire del bonus mobili è, quindi, necessario aver effettuato i seguenti interventi:

- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione su singoli appartamenti o su parti comuni di edifici residenziali (per queste ultime, vanno bene anche i lavori di manutenzione ordinaria);
- ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare oppure da cooperative edilizie che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, vendono o assegnano l'immobile.

Se l'intervento riguarda le parti condominiali, ciascun condomino ha diritto alla detrazione, per la propria quota, solo per i beni destinati ad arredare quei locali; il bonus non spetta per gli eventuali beni acquistati per arredare la propria casa. La data di inizio lavori deve precedere quella di acquisto dei beni, ma non necessariamente le spese di ristrutturazione vanno sostenute prima di quelle per l'arredo. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative o, se obbligatoria, dalla comunicazione preventiva all'Asl; per gli interventi che non richiedono comunicazioni o titoli abilitativi, basta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il comma 75 della Stabilità 2016 ha, inoltre, istituito un ulteriore "bonus mobili", riservato esclusivamente alle giovani coppie, quelle cioè nelle quali almeno uno dei due non ha superato i 35 anni di età. L'agevolazione consiste in una detrazione Irpef pari al 50% delle spese sostenute nel 2016 per l'acquisto di mobili destinati al proprio appartamento, da calcolare su un ammontare complessivo non superiore a 16mila euro e da fruire in dieci quote annuali di pari importo. Per aver diritto al beneficio, la coppia (sposata o convivente) deve aver costituito nucleo familiare da almeno tre anni ed aver acquistato un'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale. Il nuovo "bonus mobili" non è cumulabile con l'ordinario "bonus arredi".

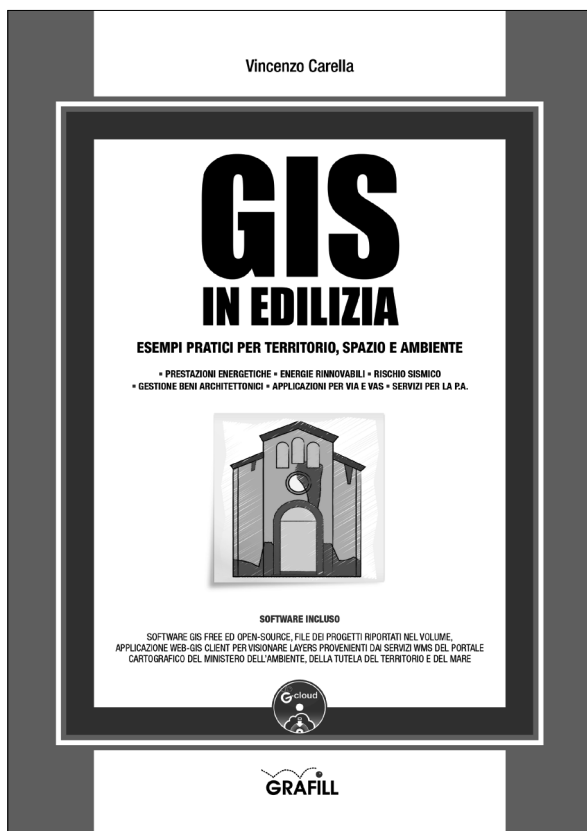
▲ **BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI (GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – AGGIORNAMENTO GENNAIO 2016)**

- ▶ TESTO COMPLETO DISPONIBILE SU
<http://www.lavoripubblici.it/dettaglioNormativa.php?id=16376>

Il volume illustra l'uso di strumenti GIS free e open-source in ambiti applicativi inerenti il territorio, l'edilizia, l'architettura e l'ambiente. Il testo illustra come affrontare problematiche tecnico applicative con strumenti GIS attraverso la realizzazione di esempi pratici. Il volume si apre con una trattazione sintetica e generale dei GIS e degli strumenti free e open-source usati per realizzare gli esempi riportati nel testo. A seguire, la trattazione di argomenti di grande interesse ed importanza per i tecnici impegnati in ambito edile, urbanistico ed ambientale. Il volume si completa con l'esame della crescente disponibilità di sorgenti dati cartografiche messe a disposizione dalle amministrazioni a tutti i livelli territoriali.

Il **software incluso** gestisce le seguenti utilità: software GIS free ed open-source, file dei progetti riportati nel volume, applicazione web-GIS client per visionare layers provenienti dai servizi WMS del portale cartografico del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.

- I edizione / anno 2016
- ISBN 978-88-8207-828-7
- F.to 170 x 240, pp. 176
- Prezzo Euro 30,00
- Visita il sito www.grafill.it



ORDINA SUBITO QUESTO VOLUME AL NUMERO VERDE

Numero Verde
800-640064

**OPPURE COMPILA LA CEDOLA DI COMMISSIONE SOTTO RIPORTATA
ED INVIALA PER FAX AL NUMERO 091/6823313**

**DESIDERO RICEVERE IN CONTRASSEGNO AL PREZZO DI EURO 30,00 IL VOLUME
GIS IN EDILIZIA – ESEMPI PRATICI PER TERRITORIO, SPAZIO E AMBIENTE (Codice 828-7)**

Cognome Nome

Professione

C.Fiscale P.IVA.....
(indispensabile se si desidera fattura) (indispensabile per le società che desiderano fattura)

Indirizzo

Città c.a.p. Tel. /

Fax / e-mail

Firma

Il trattamento dei dati che La riguardano è svolto nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali e nell'ambito della banca dati della GRAFILL S.r.l.. Titolare del trattamento è GRAFILL S.r.l. con sede a Palermo, via P.pe di Palagonia n. 87/91. Per il trattamento dei dati, nel precisarLe che è effettuato da nostro personale con la garanzia della massima riservatezza, Le garantiamo che lo stesso è effettuato per consentirci di aggiornarLa sulle novità e sulle iniziative della società. I Suoi dati non saranno diffusi o comunicati a terzi e, comunque, Le conferiamo che potrà chiedere, in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione degli stessi inviando la sua richiesta all'attenzione del servizio clienti. Le comunichiamo, altresì, che potrà avvalersi in qualsiasi momento, del diritto di recesso previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e, comunque, se già da ora decide di non ricevere altre comunicazioni, bari la casella riportata a fianco ☐

Tabella 00.01 ➤ INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO PARCELLE

Per il calcolo degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle parcelle utilizzare il tasso ufficiale di sconto (della Banca d'Italia sino al 6-06-2003 e della BCE dal 6-12-2005 in poi) riportato nella tabella 00.01.

Anni	Data di decorrenza	Tasso %	Anni	Data di decorrenza	Tasso %	Anni	Data di decorrenza	Tasso %
1990	21 maggio	12,50	1997	22 gennaio	6,75		15 giugno	2,75
1991	13 maggio	11,50		30 giugno	6,25		9 agosto	3,00
	23 dicembre	12,00		24 dicembre	5,50		11 ottobre	3,25
1992	6 luglio	13,00	1998	22 aprile	5,00		13 dicembre	3,50
	17 luglio	13,75		27 ottobre	4,00	2007	14 marzo	3,75
	4 agosto	13,25		4 dicembre	3,50		13 giugno	4,00
	4 settembre	15,00		28 dicembre	3,00	2008	9 luglio	4,25
	26 ottobre	14,00	1999	14 aprile	2,50		15 ottobre	3,75
	13 novembre	13,00		10 novembre	3,00		12 novembre	3,25
	23 dicembre	12,00	2000	9 febbraio	3,25		10 dicembre	2,50
1993	4 febbraio	11,50		22 marzo	3,50	2009	21 gennaio	2,00
	23 aprile	11,00		4 maggio	3,75		11 marzo	1,50
	21 maggio	10,50		15 giugno	4,25		8 aprile	1,25
	14 giugno	10,00		6 settembre	4,50		13 maggio	1,00
	6 luglio	9,00		11 ottobre	4,75	2011	13 aprile	1,25
	10 settembre	8,50	2001	15 maggio	4,50		13 luglio	1,50
	22 ottobre	8,00		5 settembre	4,25		9 novembre	1,25
1994	18 febbraio	7,50		19 settembre	3,75		14 dicembre	1,00
	12 maggio	7,00		14 novembre	3,25	2012	11 luglio	0,75
	12 agosto	7,50	2002	11 dicembre	2,75	2013	8 maggio	0,50
1995	22 febbraio	8,25	2003	12 marzo	2,50		13 novembre	0,25
	29 maggio	9,00		6 giugno	2,00	2014	11 giugno	0,15
1996	24 luglio	8,25	2005	6 dicembre	2,25		10 settembre	0,05
	24 ottobre	7,50	2006	8 marzo	2,50			

VENGONO RIPORTATI I SEGUENTI ESEMPLI:

Giorni di ritardo compresi in un unico periodo

- pagamento da effettuare entro il 2 gennaio 1992
- pagamento effettuato il 12 marzo 1992
- giorni di calendario di ritardato pagamento: 70 (A)
- importo della parcella: E 10.000 (B)
- tasso da applicare (23 dicembre 1991): 12% (C)
- calcolo degli interessi $[C \times A / 365 \times B] = 12\% \times 70 / 365 \times 10.000 = E 230,14$

Giorni di ritardo compresi in più periodi

- pagamento da effettuare entro il 2 gennaio 1992

- pagamento effettuato il 12 luglio 1992
- giorni di calendario di ritardato pagamento nel primo periodo (sino al 5 luglio 1992): 185 (A1)
- giorni di calendario di ritardato pagamento nel secondo periodo (dal 6 al 12 luglio 1992): 7 (A2)
- importo della parcella: E 20.000 (B)
- tasso da applicare nel primo periodo (23 dicembre 1991): 12% (C1)
- tasso da applicare nel secondo periodo (6 luglio 1992): 13% (C2)
- calcolo degli interessi $[(C1 \times A1 / 365) + (C2 \times A2 / 365)] \times B : [(12\% \times 185 / 365) + (13\% \times 7 / 365)] \times 20.000 = E 1.266,30$

Tabella 00.02 ➤ RIVALUTAZIONE CREDITI PROFESSIONALI

(Fonte ISTAT)

Oltre agli interessi di mora per ritardato pagamento della parcella, spetta al professionista, una volta dimostrato il danno derivante dal ritardato pagamento dell'onorario, la rivalutazione monetaria del credito professionale effettuata sino al dicembre del 1997 in base agli indici del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile (Tab. 00.02) ed a decorrere dal 1° gennaio 1998 in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istat (Tab. 00.03).

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
1982	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101,69	103,23	104,06
1983	104,99	105,98	107,18	108,29	109,02	109,71	110,74	110,64	112,00	114,51	115,95	116,76
1984	118,03	119,21	120,24	121,38	121,91	122,90	123,74	123,53	123,79	124,99	126,03	126,76
1985	128,02	129,52	130,76	132,32	132,74	133,07	133,90	133,65	134,25	135,60	136,08	136,68
1986	137,21	137,87	138,70	139,32	140,26	140,61	141,80	141,94	142,06	143,12	143,64	144,31
1987	145,24	145,64	146,17	146,99	147,54	147,99	149,17	149,10	149,66	151,09	151,78	152,42
1988	152,92	153,03	153,62	154,35	154,93	155,34	156,91	157,47	158,22	159,45	160,39	161,27
1989	162,05	162,73	163,52	164,64	165,35	166,27	167,17	167,07	167,93	170,07	171,07	171,90
1990	173,11	173,91	174,83	175,98	176,82	177,34	178,73	179,66	180,54	182,64	184,36	185,31
1991	186,86	187,96	188,22	189,68	190,94	192,22	194,03	194,06	194,54	196,01	196,76	197,49
1992	198,24	198,52	199,20	200,47	200,97	201,16	202,22	201,59	202,15	203,16	203,58	203,96
1993	204,65	205,16	206,01	207,95	208,75	209,42	211,17	211,45	211,51	213,17	214,23	214,51
1994	215,19	215,76	215,82	216,51	217,07	217,75	219,57	219,25	219,93	221,59	222,75	224,38
1995	225,67	227,21	229,18	231,20	232,45	233,15	234,46	234,38	234,91	236,42	237,26	237,93
1996	239,37	239,97	241,01	243,72	243,76	243,89	244,37	244,53	244,59	245,32	245,30	245,64
1997	245,60	245,68	245,78	246,02	246,18	246,49	247,58	247,36	247,63	248,64	249,13	249,33

Tabella 00.03 ➤ RIVALUTAZIONE CREDITI PROFESSIONALI

(Nostra elaborazione)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
1998	100,28	100,56	100,56	100,75	100,94	101,03	101,03	101,13	101,22	101,41	101,50	101,50
1999	101,60	101,78	101,97	102,35	102,54	102,54	102,72	102,72	103,00	103,19	103,57	103,66
2000	103,76	104,23	104,51	104,60	104,88	105,26	105,45	105,45	105,63	105,92	106,38	106,48
2001	106,95	107,32	107,42	107,79	108,08	108,26	108,26	108,26	108,36	108,64	108,83	108,92
2002	109,39	109,77	110,05	110,33	110,52	110,70	110,80	110,99	111,17	111,46	111,74	111,83
2003	112,30	112,49	112,86	113,05	113,15	113,24	113,52	113,71	113,99	114,08	114,37	114,37
2004	114,55	114,93	115,02	115,31	115,49	115,77	115,87	116,06	116,06	116,06	116,34	116,34
2005	116,34	116,71	116,90	117,28	117,46	117,65	117,93	118,12	118,22	118,40	118,40	118,59
2006	118,87	119,15	119,34	119,62	120,00	120,09	120,38	120,56	120,56	120,38	120,47	120,56
2007	120,66	120,94	121,13	121,31	121,69	121,97	122,25	122,44	122,44	122,82	123,29	123,76
2008	124,13	124,41	125,07	125,35	126,01	126,57	127,14	127,23	126,95	126,95	126,48	126,29
2009	126,01	126,29	126,29	126,57	126,85	127,04	127,04	127,51	127,14	127,23	127,32	127,51
2010	127,70	127,89	128,17	128,64	128,73	128,73	129,20	129,48	129,11	129,39	129,48	129,95
2011	130,47	130,85	131,37	132,01	132,14	132,27	132,66	133,05	133,05	135,56	133,69	134,08
2012	134,59	135,11	135,62	136,27	136,14	136,40	136,53	137,17	137,17	137,17	136,91	137,30
2013	137,56	137,56	137,82	137,82	137,82	138,07	138,20	138,72	138,20	138,07	137,69	138,07
2014	138,33	138,20	138,20	138,46	138,33	138,46	138,33	138,59	138,07	138,20	137,94	137,94
2015	137,30	137,69	137,94	138,07	138,20	138,33	138,20	138,46	137,94	138,20	137,94	137,94

- 1) Rivalutazione monetaria tra due periodi della tabella 00.02; ad esempio tra il mese di gennaio 1983 (indice pari a 104,99) ed il mese di settembre 1997 (indice pari a 247,63) viene così effettuata $(247,63 : 104,99) \times 100 - 100 = 135,86\%$ [E 1.000 attualizzate dal gennaio 1983 al settembre 1997 sono E 2.358,60];
- 2) Rivalutazione monetaria tra due periodi della tabella 00.03; ad esempio tra il mese di febbraio 1998 (indice pari a 100,56) ed il mese di novembre 1998 (indice pari a 101,50) viene così effettuata $(101,50 : 100,56) \times 100 - 100 = 0,93\%$ [E 1.000 attualizzate dal febbraio 1998 al novembre 1998 sono E 1.009,30];
- 3) Rivalutazione monetaria tra due periodi di due tabelle diverse; ad esempio tra il mese di gennaio 1983 (indice pari a 104,99 in Tabella 00.02) ed il mese di settembre 1998 (indice pari a 101,22 in Tabella 00.03) viene effettuata rivalutando prima l'importo al dicembre 1997 $(249,33 : 104,99) \times 100 - 100 = 137,48\%$ e successivamente al novembre 1998 $(137,48 \times 101,22) : 100 = 139,16\%$ [E 1.000 attualizzate dal gennaio 1983 al settembre 1998 sono E 2.391,60].

Tabella 00.04 ➤ TASSO DELL'INTERESSE LEGALE

Fino al 15-12-1990	5,00%		dal 01-01-2008 al 31-12-2009	3,00%	D.M. Econ. e Finanze 12-12-2007
dal 16-12-1990 al 31-12-1996	10,00%	Art. 1, Legge n. 353/1990	dal 01-01-2010 al 31-12-2010	1,00%	D.M. Econ. e Finanze 4-12-2009
dal 01-01-1997 al 31-12-1998	5,00%	Art. 2, c. 185, Legge n. 662/1996	dal 01-01-2011 al 31-12-2011	1,50%	D.M. Econ. e Finanze 7-12-2010
dal 01-01-1999 al 31-12-2000	2,50%	D.M. Tesoro 10-12-1998	dal 01-01-2012 al 31-12-2013	2,50%	D.M. Econ. e Finanze 12-12-2011
dal 01-01-2001 al 31-12-2001	3,50%	D.M. Tesoro 11-12-2000	dal 01-01-2014 al 31-12-2014	1,00%	D.M. Econ. e Finanze 12-12-2013
dal 01-01-2002 al 31-12-2003	3,00%	D.M. Econ. e Finanze 11-12-2001	dal 01-01-2015	0,50%	D.M. Econ. e Finanze 11-12-2014
dal 01-01-2004 al 31-12-2007	2,50%	D.M. Econ. e Finanze 1-12-2003			

Tabella 00.05 ➤ ADEGUAMENTO TARIFFE PRESTAZIONI URBANISTICHE

(Nostra elaborazione)

Nella tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche degli ingegneri e degli architetti, riportata nella Circolare del Ministero LL.PP. n. 6679 dell'1 dicembre 1969, i compensi devono essere adeguati con riferimento alla variazione dell'indice generale dei prezzi stabiliti dall'ISTAT (verificatisi al momento della stipula della convenzione o comunque del conferimento dell'incarico) ogni qualvolta la variazione di detto indice superi il 10 per cento. In riferimento all'indice del dicembre 1989 pari a 97,48 con base 1938 = 1, rilevato dagli Indici nazionali dei prezzi, Costo della Vita (Fonte: ISTAT), è stato ricavato il coefficiente di raccordo pari a 1,02585 con base dicembre 1969 = 100 ed in funzione di tale coefficiente, utilizzando gli indici precedentemente citati, sono state ricavate le variazioni sottorportate.

Anno	Mese	%	Anno	Mese	%	Anno	Mese	%
1998	Aprile	+1.241,2		Giugno	+1.441,2	2010	Gennaio	+1.600,0
	Ottobre	+1.250,0	2005	Febbraio	+1.453,8		Aprile	+1.612,5
1999	Aprile	+1.262,5		Aprile	+1.461,3		Luglio	+1.620,0
	Settembre	+1.271,2		Luglio	+1.470,0		Dicembre	+1.630,0
	Dicembre	+1.280,0	2006	Gennaio	+1.482,5	2011	Maggio	+1.630,2
2000	Marzo	+1.291,2		Aprile	+1.492,5		Agosto	+1.642,0
	Giugno	+1.301,2		Luglio	+1.502,5		Novembre	+1.650,5
	Ottobre	+1.310,0	2007	Febbraio	+1.510,0	2012	Gennaio	+1.662,3
2001	Gennaio	+1.323,7		Maggio	+1.520,0		Marzo	+1.675,8
	Marzo	+1.330,0		Agosto	+1.530,0		Aprile	+1.684,2
	Giugno	+1.341,2		Novembre	+1.541,2		Agosto	+1.696,0
	Dicembre	+1.350,0	2008	Gennaio	+1.552,5	2013	Gennaio	+1.701,1
2002	Febbraio	+1.361,2		Marzo	+1.565,5		Agosto	+1.716,3
	Maggio	+1.371,2		Maggio	+1.577,5			

Le variazioni percentuali dal mese di novembre 1971 al mese di novembre 1997 non vengono riportate; ma è possibile richiederle alla redazione o rilevarle su Internet alla pagina: <http://www.lavoripubblici.it/urbanistica.php>

Tabella 00.06 ➤ PRIME RATE Associazione Bancaria Italiana (ABI)

Tasso medio di interesse applicato dalle maggiori Banche su fidi a clienti di prima categoria, importanza e solidità (escluso commissioni).

Anni	Data di decorrenza	Tasso %	Anni	Data di decorrenza	Tasso %	Anni	Data di decorrenza	Tasso %
1992	15 aprile	13,125	1994	28 febbraio	9,375	1998	15 gennaio	8,375
	15 giugno	13,500		15 maggio	9,125		31 gennaio	8,250
	30 giugno	14,000		31 maggio	8,875		30 aprile	7,875
	15 luglio	14,875		15 agosto	9,125		31 ottobre	7,250
	31 luglio	15,750		31 agosto	9,375		15 novembre	6,875
	15 agosto	15,375	1995	28 febbraio	10,000		15 dicembre	6,375
	15 settembre	17,000		15 marzo	10,125	1999	15 gennaio	5,875
	31 ottobre	16,250		15 aprile	10,625		30 aprile	5,750
	15 novembre	15,875		30 aprile	10,875		15 novembre	6,250
	30 novembre	14,750		31 maggio	11,375	2000	15 febbraio	6,500
1993	31 dicembre	14,000		15 giugno	11,625		31 marzo	6,750
	15 gennaio	13,625	1996	31 luglio	11,500	2001	15 maggio	7,000
	15 febbraio	12,750		31 luglio	10,875		15 giugno	7,500
	15 marzo	12,625		15 agosto	10,750		15 ottobre	8,000
	30 aprile	12,375		31 ottobre	10,125		15 maggio	7,875
	15 maggio	12,250		15 novembre	10,000		15 settembre	7,775
	31 maggio	11,875		31 dicembre	9,875		30 settembre	7,500
	15 giugno	11,750	1997	15 gennaio	9,750		15 novembre	7,375
	30 giugno	11,625		31 gennaio	9,625	2002	30 novembre	7,250
	15 luglio	10,875	1998	15 febbraio	9,500		15 luglio	7,375
	15 settembre	10,375		15 marzo	9,375	2003	15 giugno	7,250
	31 ottobre	10,000		15 luglio	9,000		30 giugno	7,125
	15 novembre	9,875		31 dicembre	8,875			

Tabella 00.07-1 ➤ INTERESSI DI MORA PER L'APPALTO DI OPERE PUBBLICHE (sino al 31 dicembre 2012)

ARTT. 35 E 36, D.P.R. N. 1063 DEL 17 LUGLIO 1962 – ARTICOLI 29 E 30 DEL D.M. LL.PP. 19 APRILE 2000, N. 145

Periodo di validità		Tasso %	Periodo di validità		Tasso %	Periodo di validità		Tasso %
dal	al		dal	al		dal	al	
01-09-1963	31-08-1964	7,500	01-09-1980	31-08-1981	21,000	01-09-1997	31-08-1998	9,500
01-09-1964	31-08-1965	7,500	01-09-1981	31-08-1982	23,000	01-09-1998	31-12-1998	7,875
01-09-1965	31-08-1966	7,500	01-09-1982	31-08-1983	21,000	01-01-1999	31-12-1999	6,375
01-09-1966	31-08-1967	7,500	01-09-1983	31-08-1984	20,000	01-01-2000	31-12-2000	6,250
01-09-1967	31-08-1968	7,500	01-09-1984	31-08-1985	17,000	01-01-2001	31-12-2001	8,000
01-09-1968	31-08-1969	7,500	01-09-1985	31-08-1986	16,500	01-01-2002	31-12-2002	7,250
01-09-1969	31-08-1970	8,750	01-09-1986	31-08-1987	14,000	01-01-2003	31-12-2003	7,375
01-09-1970	31-08-1971	9,300	01-09-1987	31-08-1988	13,000	01-01-2004	31-12-2004	7,125
01-09-1971	31-08-1972	9,300	01-09-1988	31-08-1989	13,500	01-01-2005	31-12-2005	7,125
01-09-1972	31-08-1973	8,500	01-09-1989	31-08-1990	14,500	01-01-2006	31-12-2006	5,350
01-09-1973	31-08-1974	9,000	01-09-1990	31-08-1991	13,500	01-01-2007	31-12-2007	5,950
01-09-1974	31-08-1975	17,000	01-09-1991	31-08-1992	13,000	01-01-2008	31-12-2008	6,830
01-09-1975	31-08-1976	15,500	01-09-1992	31-08-1993	16,375	01-01-2009	31-12-2009	6,640
01-09-1976	31-08-1977	19,500	01-09-1993	31-08-1994	11,875	01-01-2010	31-12-2010	4,280
01-09-1977	31-08-1978	16,000	01-09-1994	31-08-1995	10,125	01-01-2011	31-12-2011	4,080
01-09-1978	31-08-1979	15,000	01-09-1995	31-08-1996	12,500	01-01-2012	31-12-2012	5,270
01-09-1979	31-08-1980	18,000	01-09-1996	31-08-1997	11,750			

Successivamente alla ricezione del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento, l'Ente appaltante dovrà emettere il mandato di pagamento entro 30 giorni dalla data del certificato di pagamento poiché in riferimento a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, per i ritardi nell'emissione dei mandati di pagamento si applicano le seguenti norme: a/ qualora il mandato di pagamento sia emesso con un ritardo che vada dal 31° al 60° giorno, spettano all'appaltatore gli interessi legali; b/ qualora il ritardo ecceda i 60 giorni, oltre agli interessi legali dovuti per il periodo dal 31° al 60° giorno, l'appaltatore per il periodo dal 61° giorno in poi, ha diritto ad interessi di mora nella misura fissata con decreto del Ministero per il tesoro e per i lavori pubblici e riportati nella precedente Tabella 00.07.

Tabella 00.07-2 ➤ INTERESSI DI MORA PER L'APPALTO DI OPERE PUBBLICHE (dall'1 gennaio 2013)
D.LGS. 9 OTTOBRE 2002, N. 231 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2012, N. 192

Periodo di validità		Tasso %	Riferimento
dal	al		
01-07-2013	31-12-2013	8,50	Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze (G.U.R.I. 17-01-2013, n. 14)
01-01-2014	30-06-2014	8,25	Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze (G.U.R.I. 03-03-2014, n. 51)
01-07-2014	31-12-2014	8,15	Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze (G.U.R.I. 21-07-2014, n. 167)
01-01-2015	30-06-2015	8,05	Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze (G.U.R.I. 16-01-2015, n. 12)
01-07-2015	31-12-2015	8,05	Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze (G.U.R.I. 22-07-2015, n. 168)

Tabella 00.08 ➤ VALORE DELL'EURO PER ANNI PRECEDENTI AL 2005

(Nostra elaborazione)

Anni	Coefficienti	Anni	Coefficienti	Anni	Coefficienti	Anni	Coefficienti
1951	33,0584	1968	18,9745	1985	2,4761	2002	1,2453
1952	31,7137	1969	18,4563	1986	2,3332	2003	1,0679
1953	31,1084	1970	17,5553	1987	2,2310	2004	1,1923
1954	30,2943	1971	16,7193	1988	2,1252	2005	1,1719
1955	29,4629	1972	15,8239	1989	1,9942	2006	1,1491
1956	28,0702	1973	14,3425	1990	1,8783	2007	1,1297
1957	27,5366	1974	12,0077	1991	1,7642	2008	1,0940
1958	26,2792	1975	10,2478	1992	1,6763	2009	1,0866
1959	23,1796	1976	8,7938	1993	1,6083	2010	1,0700
1960	25,7041	1977	7,4434	1994	1,5474	2011	1,4296
1961	24,9738	1978	6,6214	1995	1,4686	2012	1,3884
1962	23,7619	1979	5,7229	1996	1,4137	2013	1,3723
1963	22,0942	1980	4,7217	1997	1,3888	2014	1,3694
1964	20,8564	1981	3,9781	1998	1,3654	2015	1,0000
1965	19,9964	1982	3,4184	1999	1,3435		
1966	19,5975	1983	2,9743	2000	1,3106		
1967	19,2195	1984	2,6893	2001	1,2757		

N.B. Volendo determinare il valore di una cifra nel 2013, basta applicare il coefficiente relativo all'anno.
Ad esempio: una cifra pari a euro 1.000 nel 1960 equivale nel 2015 a euro 25.704,10 [1.000 x 25,7041].
Se invece si vuole determinare il valore di una cifra di un anno rispetto ad un altro, occorre applicare il rapporto tra i coefficienti dei due anni in esame.
Ad esempio: una cifra pari a euro 1.000 nel 1960 equivale nel 1996 a euro 18.182,15 [1.000 x (25,7041/1,4137) = 18.182,15].

➤ **LIMITI DI SOGLIA PER APPALTI** (Dall'1 gennaio 2016)

Regolamento (CE) n. 1336/2013 che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 200/17/CE e 2004/18/CE riguardo alla soglia di applicazione in materia di procedura di applicazione degli appalti. *Gazzetta Ufficiale* CEE del 25 novembre 2015, L 307.

Tabella 00.09 ➤ SOGLIE WTO-GPA

DSP	130.000	200.000	400.000	5.000.000
EURO	135.000	209.000	418.000	5.225.000

Tabella 00.10 ➤ SOGLIE COMUNITARIE ANNI PRECEDENTI

	DSP 130.000	DSP 200.000	DSP 400.000	DSP 5.000.000
Dall'1-01-2002 al 31-12-2003	Euro 162.293	Euro 249.681	Euro 499.362	Euro 6.242.028
Dall'1-01-2004 al 31-12-2005	Euro 154.014	Euro 236.945	Euro 473.890	Euro 5.923.624
Dall'1-01-2006 al 31-12-2007	Euro 137.234	Euro 211.129	Euro 422.258	Euro 5.278.227
Dall'1-01-2008 al 31-12-2009	Euro 133.000	Euro 206.000	Euro 412.000	Euro 5.150.000
Dall'1-01-2010 al 31-12-2011	Euro 125.000	Euro 193.000	Euro 387.000	Euro 4.845.000
Dall'1-01-2012 al 31-12-2013	Euro 130.000	Euro 200.000	Euro 400.000	Euro 5.000.000

Tabella 01.01 ➤ COSTO DI COSTRUZIONE EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

(Nostra elaborazione)

Il costo di costruzione al metro cubo ed al metro quadrato è stato determinato con riferimento all'aprile del 1980 (sulla media dei prezzi opere edili relativi alla regione Lombardia per il nord, alla regione Lazio per il centro ed alla regione Sicilia per il sud) per un edificio di civile abitazione di n. 5 piani fuori terra e composto da n. 20 alloggi per un totale di circa 9.000 m³, dei quali 7.500 fuori terra e 1.500 entro terra destinati a cantinole, box ed impianti, con struttura intelaiata in c.a., riscaldamento autonomo con produzione di acqua calda e finiture medie. Per gli anni successivi al 1980 i costi sono stati ricalcolati tenendo conto degli Indici Istat per le costruzioni residenziali. Il costo per metro cubo (1) si riferisce al volume vuoto per pieno comprensivo del piano cantinato destinato a cantinole, box ed impianti, mentre il costo per metro quadrato (2) è riferito alla superficie degli alloggi, delle murature perimetrali e della metà dei muri di confine oltre alla quota parte di box, cantinole, balconi, terrazze, alloggio portiere e delle altre parti comuni. I costi sia a metro cubo che a metro quadrato non comprendono, invece, il valore dell'area su cui insiste l'edificio, le spese di progettazione e direzione dei lavori, gli oneri di urbanizzazione e di concessione, le tasse e le imposte.

Anno	Costo per metro cubo (1)			Costo per metro quadrato di superficie abitabile (2)		
	Nord	Centro	Sud	Nord	Centro	Sud
1980	46,48	45,45	44,42	195,74	191,61	187,47
1981	57,71	56,43	55,15	243,03	237,9	232,77
1982	68	66,49	64,98	286,36	280,31	274,27
1983	78,09	76,36	74,62	328,85	321,91	314,97
1984	86,42	84,5	82,58	363,94	356,26	348,58
1985	93,62	91,54	89,46	394,26	385,94	377,62
1986	97,79	95,62	93,44	411,8	403,11	394,42
1987	101,27	99,02	96,77	426,46	417,46	408,46
1988	107,79	105,4	103	453,93	444,35	434,77
1989	113,47	110,95	108,43	477,85	467,76	457,68
1990	125,66	122,87	120,08	529,17	518	506,83
1991	134,09	131,11	128,13	564,68	552,76	540,84
1992	144,57	141,35	138,14	608,78	595,93	583,08
1993	149,08	145,76	142,45	627,78	614,52	601,27
1994	157,01	153,52	150,03	661,17	647,22	633,26
1995	161,72	158,12	154,53	681,01	666,63	652,26
1996	167,38	163,66	159,94	704,84	689,97	675,09
1997	170,31	166,52	162,74	717,18	702,04	686,9
1998	174,48	170,6	166,72	734,75	719,24	703,73
1999	175,35	171,45	167,56	738,42	722,84	707,25
2000	177,98	174,03	170,07	749,5	733,68	717,86
2001	183,32	179,25	175,17	771,98	755,69	739,39
2002	187,90	183,73	179,55	791,28	774,58	757,88
2003	196,36	192	187,36	826,89	809,44	791,98
2004	202,25	197,76	193,26	851,7	833,72	815,74
2005	211,35	206,65	201,96	890,02	871,24	852,45
2006	219,81	214,92	210,04	925,63	906,09	886,55
2007	226,84	221,8	216,76	955,25	935,08	914,92
2008	235,69	230,45	225,21	992,5	971,55	950,6
2009	244,29	238,86	233,43	1.028,73	1.007,01	985,3
2010	245,51	240,05	234,6	1.033,87	1.012,05	990,22
2011	249,19	243,66	238,12	1.049,38	1.027,23	1.005,08
2012	258,33	252,91	247,17	1.089,25	1.066,26	1.043,27
2013	260,00	254,60	248,80	1.096,50	1.073,30	1.050,20

Tabella 01.02 ➤ INDICE COSTO COSTRUZIONI RESIDENZIALI (A BASE 2010 = 100)

(Fonte ISTAT)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2000	73,7	73,8	74,0	74,0	74,1	74,4	74,5	74,7	74,8	74,9	75,1	75,3	74,4
2001	75,6	75,6	75,7	75,7	75,8	76,0	76,3	76,3	76,3	76,4	76,6	76,6	76,1
2002	78,6	78,6	78,7	78,7	78,9	79,0	79,2	79,3	79,5	79,5	79,5	79,5	79,1
2003	80,9	81,2	81,3	81,4	81,4	81,4	81,6	81,6	81,6	81,6	81,7	81,7	81,5
2004	82,6	83,3	83,5	83,8	84,9	85,0	85,5	85,6	85,8	86,0	86,1	86,2	84,9
2005	86,8	87,1	88,3	88,3	88,1	88,2	88,5	88,7	88,8	88,7	88,8	88,6	88,2
2006	89,0	89,2	90,6	90,7	90,8	90,8	91,0	91,2	91,2	91,2	91,4	91,4	90,7
2007	93,0	93,5	93,6	94,1	94,3	94,2	94,2	94,3	94,4	94,2	94,3	94,4	94,0
2008	95,1	95,4	95,5	96,0	96,6	99,6	99,5	99,4	99,3	98,7	98,1	98,1	97,6
2009	99,0	98,8	98,6	98,5	98,6	98,5	98,3	98,4	98,4	98,5	98,4	98,4	98,5
2010	98,5	98,6	98,9	100,4	100,5	100,4	100,4	100,5	100,6	100,5	100,4	100,5	100,0
2011	102,2	102,1	102,6	102,7	102,9	103,3	103,3	103,4	103,5	103,5	103,5	103,5	103,0
2012	104,8	105,1	105,2	105,5	105,6	105,5	105,4	105,3	105,6	105,7	105,6	105,6	105,4
2013	105,9	106,2	106,0	105,9	106,3	106,1	106,1	106,2	106,3	106,0	106,0	105,9	106,1
2014	105,7	105,9	105,5	105,7	105,6	106,1	106,1	106,4	106,3	106,1	106,1	106,1	106,0
2015	106,2	106,0	106,00	105,9	106,0	106,0	106,8	106,9	106,9	106,6	106,6		

Tabella 01.03 ➤ INDICE COSTO COSTRUZIONI CAPANNONE (USO INDUSTRIALE)

(Fonte ISTAT)

Gruppi – Categorie – Prodotti		I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Indice medio
Indice generale annuo	Base					
1978	1980 = 100	61,73	63,51	67,18	69,38	65,45
1979	»	72,81	76,06	82,71	87,88	79,87
1980	»	92,50	97,60	102,30	107,70	100,03
1981	»	115,40	121,30	125,30	132,70	123,68
1982	»	137,70	142,00	146,60	150,50	144,20
1983	»	154,40	158,40	164,30	167,90	161,25
1984	»	172,10	174,90	177,40	180,50	176,23
1985	»	186,60	192,50	195,00	197,50	192,90
1986	»	197,70	201,00	201,80	205,10	201,40
1987	»	206,50	210,60	212,30	220,70	212,53
1988	»	223,80	228,30	229,00	232,40	228,38
1989	»	235,90	241,00	245,50	251,20	243,40
1990	»	262,80	267,60	270,70	275,60	269,18
1991	1990 = 100	103,30	105,80	109,50	110,70	107,33
1992	»	111,30	112,30	113,50	115,10	113,05
1993	»	116,80	117,30	117,60	117,90	117,40
1994	»	120,70	121,00	121,60	121,60	121,23
1995	»	123,20	124,80	125,00	125,10	124,53
1996	1995 = 100	100,80	101,10	102,08	103,30	101,82
1997	»	103,50	104,10	105,40	105,90	104,73
1998	»	102,90	103,60	104,60	104,70	103,95
1999	»	104,50	105,20	105,80	106,20	105,43
2000	»	107,70	108,30	109,00	109,80	108,70
2001	»	111,00	111,40	111,90	112,30	111,65
2002	»	115,20	115,60	116,20	116,40	115,85
2003	»	119,60	120,20	120,00	120,20	120,00
2004	»	122,80	125,10	126,60	127,30	125,45
2005	»	128,30	130,00	130,60	131,00	129,98
2006	»	131,30	133,10	133,70	134,60	133,18
2007	»	136,80	137,80	138,40	139,10	138,02
2008	»	140,30	141,30	144,80	144,80	142,80

Coefficiente di raccordo: da base 1990 a 1980: 2,692; da base 1995 a base 1980 = 3,3515; da base 1995 a base 1990 = 1,2450.

Tabella 01.04 ➤ **COSTO UNITARIO DI COSTRUZIONE PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO NELLA CONCESSIONE EDILIZIA**
DECRETO MINISTERIALE 3 OTTOBRE 1975, N. 9816 – VALIDO FINO AL 12 GIUGNO 1989

REGIONI	PER CAPOLUOGHI DI PROVINCIA (in funzione del numero di abitanti)	Lire /m ²
Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia	oltre 500.000 abitanti.....	198.000
	da 100.000 a 499.000 abitanti	180.000
	inferiore a 100.000 abitanti	171.000
Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia, Marche, Toscana, Umbria, Lazio	oltre 500.000 abitanti.....	198.000
	da 100.000 a 499.000 abitanti	180.000
	inferiore a 100.000 abitanti	171.000
Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna	oltre 500.000 abitanti.....	189.000
	da 100.000 a 499.000 abitanti	162.000
	inferiore a 100.000 abitanti	148.500

Decreto ministeriale 8 giugno 1989 – Valido dal 13 giugno 1989 al 27 giugno 1990.

REGIONI	Per capoluoghi e comuni	Lire /m ²
Tutte	Tutti.....	190.000

Decreto ministeriale 20 giugno 1990 – Valido dal 28 giugno 1990.

REGIONI	Per capoluoghi e comuni	Lire /m ²
Tutte	Tutti.....	250.000

Tabella 01.05 ➤ **I.V.A. EDILIZIA PER CONCESSIONI E SERVIZI**

– Appartamenti ceduti da imprese non costruttrici, non rivenditori professionali o non ristrutturatrici (imposta proporzionale di registro)	esenti
– Edilizia agevolata	4%
– Edilizia non agevolata	22%
– Immobili di interesse artistico vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089	22%
– Manutenzione ordinaria e straordinaria per immobili di edilizia residenziale pubblica	10%
– Manutenzione ordinaria e straordinaria per altri edifici	22% (*)
– Interventi di restauro-risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia	10%
– Opere di urbanizzazione primaria e secondaria (strade, spazi di sosta e di parcheggio, fognature, reti idriche, elettriche, gas e pubblica illuminazione, verde attrezzato e di quartiere, asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese ed edifici per serv. religiosi, impianti sportivi, centri sociali, attrezzature culturali e sanitarie	10%
– Materiali e prodotti per l'edilizia	22%

(*) 10% nel caso di fabbricati a prevalente destinazione abitazione privata.

Tabella 02.01 ➤ LOCAZIONE IMMOBILI URBANI AD USO DIVERSO

INDICI ANNUALI E BIENNALI ISTAT – ULTIME VARIAZIONI PERCENTUALI MENSILI

GAZZETTA UFFICIALE		ANNUALI				BIENNALI			
		Periodo di tempo		Variazione		Periodo di tempo		Variazione	
		dal	al	%	75%	dal	al	%	75%
17	21/01/2012	12/2010	12/2011	3,2	2,400	12/2009	12/2011	5,1	3,825
50	29/02/2012	1/2011	1/2012	3,2	2,400	1/2010	1/2012	5,4	4,050
71	24/03/2012	2/2011	2/2012	3,3	2,475	2/2010	2/2012	5,6	4,200
90	17/04/2012	3/2011	3/2012	3,2	2,400	3/2010	3/2012	5,8	4,350
115	18/05/2012	4/2011	4/2012	3,2	2,400	4/2010	4/2012	5,9	4,425
142	20/06/2012	5/2011	5/2012	3,0	2,250	5/2010	5/2012	5,7	4,275
166	18/07/2012	6/2011	6/2012	3,1	2,325	6/2010	6/2012	5,9	4,425
195	22/08/2012	7/2011	7/2012	2,9	2,175	7/2010	7/2012	5,6	4,200
217	17/09/2012	8/2011	8/2012	3,1	2,325	8/2010	8/2012	5,9	4,425
244	18/10/2012	9/2011	9/2012	3,1	2,325	9/2010	9/2012	6,2	4,650
271	20/11/2012	10/2011	10/2012	2,7	2,025	10/2010	10/2012	6,0	4,500
296	20/12/2012	11/2011	11/2012	2,4	1,800	11/2010	11/2012	5,7	4,275
18	22/01/2013	12/2011	12/2012	2,4	1,800	12/2010	12/2012	5,6	4,200
50	28/02/2013	1/2012	1/2013	2,2	1,650	1/2011	1/2013	5,4	4,050
63	15/03/2013	2/2012	2/2013	1,8	1,350	2/2011	2/2013	5,1	3,825
94	22/04/2013	3/2012	3/2013	1,6	1,200	3/2011	3/2013	4,9	3,675
119	23/05/2013	4/2012	4/2013	1,1	0,825	4/2011	4/2013	4,4	3,300
144	21/06/2013	5/2012	5/2013	1,2	0,900	5/2011	5/2013	4,3	3,225
179	1/08/2013	6/2012	6/2013	1,2	0,900	6/2011	6/2013	4,4	3,300
224	24/09/2013	7/2012	7/2013	1,2	0,900	7/2011	7/2013	4,2	3,150
224	24/09/2013	8/2012	8/2013	1,1	0,825	8/2011	8/2013	4,3	3,225
249	23/10/2013	9/2012	9/2013	0,8	0,600	9/2011	9/2013	3,9	2,925
270	18/11/2013	10/2012	10/2013	0,7	0,525	10/2011	10/2013	3,4	2,550
302	27/12/2013	11/2012	11/2013	0,6	0,450	11/2011	11/2013	3,0	2,250
21	27/01/2014	12/2012	12/2013	0,6	0,450	12/2011	12/2013	3,0	2,250
53	5/03/2014	1/2013	1/2014	0,6	0,450	1/2012	1/2014	2,8	2,100
75	31/03/2014	2/2013	2/2014	0,5	0,375	2/2012	2/2014	2,3	1,725
94	23/04/2014	3/2013	3/2014	0,3	0,225	3/2012	3/2014	1,9	1,425
133	11/06/2014	4/2013	4/2014	0,5	0,375	4/2012	4/2014	1,2	1,600
142	21/06/2014	5/2013	5/2014	0,4	0,300	5/2012	5/2014	1,6	1,200
171	25/07/2014	6/2013	6/2014	0,3	0,225	6/2012	6/2014	1,5	1,125
194	22/08/2014	7/2013	7/2014	0,1	0,075	7/2012	7/2014	1,3	0,975
220	22/09/2014	8/2013	8/2014	-0,1	-0,075	8/2012	8/2014	1,0	0,750
248	24/10/2014	9/2013	9/2014	-0,1	-0,075	9/2012	9/2014	0,7	0,525
276	27/11/2014	10/2013	10/2014	0,1	0,075	10/2012	10/2014	0,8	0,600
297	23/12/2014	11/2013	11/2014	0,2	0,150	11/2012	11/2014	0,8	0,600
20	26/01/2015	12/2013	12/2014	-0,1	-0,075	12/2012	12/2014	0,5	0,375
		1/2014	1/2015	-0,7	-0,525	1/2013	1/2015	-0,2	-0,150
72	27/03/2015	2/2014	2/2015	-0,4	-0,300	2/2013	2/2015	0,1	0,075
94	23/04/2015	3/2014	3/2015	-0,2	-0,150	3/2013	3/2015	0,1	0,075
121	27/05/2015	4/2014	4/2015	-0,3	-0,225	4/2013	4/2015	0,2	0,150
145	25/06/2015	5/2014	5/2015	-0,1	-0,075	5/2013	5/2015	0,3	0,225
170	24/07/2015	6/2014	6/2015	-0,1	-0,075	6/2013	6/2015	0,2	0,150
201	31/08/2015	7/2014	7/2015	-0,1	-0,075	7/2013	7/2015	0,0	0,000
225	28/09/2015	8/2014	8/2015	-0,1	-0,075	8/2013	8/2015	-0,2	-0,150
252	29/10/2015	9/2014	9/2015	-0,1	-0,075	9/2013	9/2015	-0,2	-0,150
276	26/11/2015	10/2014	10/2015	0,0	0,000	10/2013	10/2015	0,1	0,075
302	30/12/2015	11/2014	11/2015	0,0	0,000	11/2013	11/2015	0,2	0,150
		12/2014	12/2015	0,0	0,000	12/2013	12/2015	0,1	0,075

Tabella 02.02 ➤ IMMOBILI URBANI – INDICI ANNUALI ISTAT

(Fonte ISTAT)

VARIAZIONI PERCENTUALI COMUNICATE DALL'ISTAT A NORMA DELL'ARTICOLO 81, LEGGE N. 392/1978

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
1990	6,4	6,2	6,1	5,8	5,7	5,6	5,7	6,3	6,3	6,2	6,5	6,4
1991	6,5	6,7	6,6	6,7	6,8	6,9	6,7	6,3	6,2	6,1	6,2	6,0
1992	6,1	5,4	5,6	5,6	5,7	5,5	5,5	5,3	5,2	5,0	4,9	4,8
1993	4,3	4,5	4,2	4,2	4,0	4,2	4,4	4,4	4,2	4,3	4,2	4,0
1994	4,2	4,2	4,2	4,1	4,1	3,7	3,6	3,7	3,9	3,8	3,7	4,1
1995	3,8	4,3	4,9	5,2	5,5	5,8	5,6	5,8	5,8	5,8	6,0	5,8
1996	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
1997	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
1998	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
1999	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
2000	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	0,0	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
2011	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4
2013	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0

N.B. L'inizio delle comunicazioni ISTAT è dell'ottobre 1978. Le variazioni percentuali dal mese di ottobre 1978 al mese di dicembre 1989 non vengono riportate, ma è possibile richiederle alla redazione o rilevarle su Internet alla pagina <http://www.lavoripubblici.it/annuali.php>

Tabella 02.03 ➤ IMMOBILI URBANI – INDICI ANNUALI ISTAT AL 75%

(Nostra elaborazione)

VARIAZIONI PERCENTUALI COMUNICATE DALL'ISTAT A NORMA DELL'ARTICOLO 81, LEGGE N. 392/1978

Variazioni annuali maturate a norma dell'articolo 24 della Legge n. 392/1978 per immobili urbani adibiti ad uso di abitazione e dell'articolo 32 modificato dall'articolo 1, comma 9-sexies della Legge n. 148/1985 per immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione.

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
1990	4,800	4,650	4,575	4,350	4,275	4,200	4,275	4,725	4,725	4,650	4,875	4,800
1991	4,875	5,025	4,950	5,025	5,100	5,175	5,025	4,725	4,650	4,575	4,650	4,500
1992	4,575	4,050	4,200	4,200	4,275	4,125	4,125	3,975	3,900	3,750	3,675	3,600
1993	3,225	3,375	3,150	3,150	3,000	3,150	3,300	3,300	3,150	3,225	3,150	3,000
1994	3,150	3,150	3,150	3,075	3,075	2,775	2,700	2,775	2,925	2,850	2,775	3,075
1995	2,850	3,225	3,675	3,900	4,125	4,350	4,200	4,350	4,350	4,350	4,500	4,350
1996	4,125	3,750	3,375	3,375	3,225	2,925	2,700	2,550	2,550	2,250	1,950	1,950
1997	1,950	1,800	1,650	1,275	1,200	1,050	1,200	1,125	1,050	1,200	1,200	1,125
1998	1,200	1,350	1,275	1,350	1,275	1,350	1,350	1,425	1,350	1,275	1,125	1,125
1999	0,975	0,900	1,050	1,200	1,200	1,125	1,275	1,200	1,350	1,350	1,500	1,575
2000	1,575	1,800	1,875	1,650	1,725	2,025	2,025	2,025	1,950	1,950	2,025	2,025
2001	2,325	2,225	2,100	2,325	2,250	2,175	2,025	2,025	1,950	1,950	1,725	1,725
2002	1,725	1,725	1,800	1,800	1,725	1,725	1,725	1,875	1,950	1,950	2,025	2,025
2003	2,025	1,875	1,950	1,875	1,800	1,725	1,875	1,875	1,875	1,800	1,800	1,725
2004	1,500	1,650	1,425	1,500	1,575	1,650	1,575	1,575	1,350	1,275	1,275	1,275
2005	1,200	1,200	1,200	1,275	1,275	1,200	1,350	1,350	1,425	1,500	1,350	1,425
2006	1,650	1,575	1,575	1,500	1,650	1,575	1,575	1,575	1,500	1,275	1,275	1,275
2007	1,125	1,125	1,125	1,050	1,050	1,200	1,200	1,200	1,200	1,500	1,725	1,950
2008	2,175	2,175	2,475	2,475	2,625	2,850	3,000	2,925	2,775	2,550	1,950	1,500
2009	1,125	1,125	0,750	0,750	0,525	0,300	0,000	0,150	0,075	0,150	0,525	0,750
2010	0,975	0,975	1,175	1,200	1,125	0,975	1,275	1,125	1,200	1,275	1,275	1,425
2011	1,650	1,725	1,875	1,950	1,950	2,025	2,025	2,100	2,225	2,400	2,400	2,400
2012	2,400	2,475	2,400	2,400	2,250	2,325	2,175	2,325	2,325	2,025	1,800	1,800
2013	1,650	1,350	1,200	0,825	0,900	0,900	0,900	0,825	0,600	0,525	0,450	0,450
2014	0,450	0,375	0,225	0,375	0,300	0,225	0,075	-0,075	-0,075	0,075	0,150	-0,075
2015	-0,525	-0,300	-0,150	-0,225	-0,075	-0,075	-0,075	-0,075	-0,075	0,000	0,000	0,000

N.B. L'inizio delle comunicazioni ISTAT è dell'ottobre 1978. Le percentuali di aumento sono già ridotte al 75% degli indici ISTAT maturati in ciascun mese rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente. Le variazioni percentuali dal mese di ottobre 1978 al mese di dicembre 1989 non vengono riportate, ma è possibile richiederle alla redazione o rilevarle su Internet alla pagina <http://www.lavoripubblici.it/annuali.php>

Tabella 02.04 ➤ RIEPILOGO COSTO BASE DI PRODUZIONE 1975-1995

EDIFICI ULTIMATI	CENTRO-NORD	SUD-IOLE
Entro il 31-12-1975 (L. 27-7-1978 n. 392 articolo 14, G.U. 29-7-1978 n. 211)	€ 129,11	€ 116,20
Entro il 31-12-1976 (D.P.R. 23-12-1978 n. 1018, G.U. 12-3-1979 n. 70)	€ 147,19	€ 134,28
Entro il 31-12-1977 (D.P.R. 23-12-1978 n. 1018, G.U. 12-3-1979 n. 70)	€ 167,85	€ 154,94
Entro il 31-12-1978 (D.P.R. 20-7-1979 n. 394, G.U. 22-8-1979 n. 229)	€ 191,09	€ 175,60
Entro il 31-12-1979 (D.P.R. 16-5-1980 n. 262, G.U. 23-6-1980 n. 170)	€ 222,08	€ 204,00
Entro il 31-12-1980 (D.P.R. 9-4-1982 n. 279, G.U. 27-5-1982 n. 144)	€ 258,23	€ 237,57
Entro il 31-12-1981 (D.P.R. 9-4-1982 n. 280, G.U. 27-5-1982 n. 144)	€ 299,55	€ 273,72
Entro il 31-12-1982 (D.P.R. 17-5-1983 n. 494, G.U. 21-9-1983 n. 259)	€ 351,19	€ 320,20
Entro il 31-12-1983 (D.P.R. 18-4-1984 n. 330, G.U. 18-7-1984 n. 196)	€ 397,67	€ 361,52
Entro il 31-12-1984 (D.P.R. 4-6-1985 n. 267, G.U. 15-6-1985 n. 140)	€ 433,82	€ 395,09
Entro il 31-12-1985 (D.P.R. 11-7-1986 n. 496, G.U. 19-8-1986 n. 191)	€ 464,81	€ 423,49
Entro il 31-12-1986 (D.P.R. 11-12-1987 n. 522, G.U. 24-12-1987 n. 300)	€ 480,30	€ 438,99
Entro il 31-12-1987 (D.P.R. 4-5-1989 n. 182, G.U. 23-5-1989 n. 118)	€ 500,96	€ 459,65
Entro il 31-12-1988 (D.P.R. 4-5-1989 n. 182, G.U. 23-5-1989 n. 118)	€ 531,95	€ 490,63
Entro il 31-12-1989 (D.P.R. 3-9-1990 n. 266, G.U. 24-9-1990 n. 223)	€ 562,94	€ 521,62
Entro il 31-12-1990 (D.P.R. 26-9-1991, G.U. 11-2-1992 n. 34)	€ 596,51	€ 552,61
Entro il 31-12-1991 (D. Min. LL.PP. 9-11-1994, G.U. 7-2-1995 n. 31)	€ 645,57	€ 599,09
Dall'1-1-1992 al 31-8-1992 (D. Min. LL.PP. 9-11-1994, G.U. 7-2-1995 n. 31)	€ 658,48	€ 609,42
Dall'1-9-1992 al 31-12-1992 (D. Min. LL.PP. 30-1-1997, G.U. 28-2-1997 n. 49)	€ 659,52	€ 612,00
Entro il 31-12-1993 (D. Min. LL.PP. 30-1-1997, G.U. 28-2-1997 n. 49)	€ 676,04	€ 627,50
Entro il 31-12-1994 (D. Min. LL.PP. 30-1-1997, G.U. 28-2-1997 n. 49)	€ 695,67	€ 645,57
Entro il 31-12-1995 (D. Min. LL.PP. 30-1-1997, G.U. 28-2-1997 n. 49)	€ 714,26	€ 663,13
Entro il 31-12-1996 (D. Min LL.PP. 19-12-1997, G.U. 13-3-1998 n. 60)	€ 734,40	€ 681,72
Entro il 31-12-1997 (D. Min. LL.PP. 18-12-1998, G.U. 30-12-1998 n. 303)	€ 748,86	€ 695,15

Tabella 02.05 ➤ LOCAZIONE IMMOBILI URBANI

(Fonte ISTAT e nostra elaborazione)

PERCENTUALI D'AUMENTO RISPETTO ALLA BASE GIUGNO 1978 = 100 – Aumenti da applicare sull'equo canone base (Abitazioni ultimate entro il 1975)

PERIODO	SENZA SOPPR. AGG. 1984		CON SOPPR. AGG. 1984	
	Variaz.%	75% variaz.	Variaz.%	75% variaz.
giugno 1979	14,7	11,025	14,7	11,025
giugno 1980	38,4	28,800	38,4	28,800
giugno 1981	66,9	50,175	66,9	50,175
giugno 1982	92,3	69,225	92,3	69,225
giugno 1983	122,9	92,175	122,9	92,175
giugno 1984	147,8	110,850	122,9	92,175
giugno 1985	169,4	127,050	142,3	106,725
giugno 1986	186,3	139,725	157,4	118,050
giugno 1987	198,1	148,575	168,1	126,075
giugno 1988	212,7	159,525	181,3	135,975
giugno 1989	234,5	175,875	200,9	150,675
giugno 1990	253,2	189,900	217,6	163,200
giugno 1991	277,7	208,275	239,7	179,775
giugno 1992	298,4	223,800	258,4	193,800
giugno 1993	315,2	236,400	273,4	205,050
giugno 1994	330,7	248,025	287,4	215,550
giugno 1995	355,8	266,850	310,1	232,575
giugno 1996	373,7	280,275	326,2	244,650
giugno 1997	380,5	285,375	332,3	249,225
giugno 1998	389,2	291,900	340,1	255,075
giugno 1999	396,5	297,375	346,6	259,950
giugno 2000	409,6	307,200	358,5	268,875
giugno 2001	424,2	318,150	371,5	278,625
giugno 2002	436,0	327,000	382,2	286,650
giugno 2003	448,3	336,225	393,3	294,975
giugno 2004	460,6	345,450	404,2	303,150
giugno 2005	469,7	352,275	412,5	309,375
giugno 2006	481,5	361,125	423,1	317,325
giugno 2007	490,5	367,875	431,3	323,475
giugno 2008	512,8	384,600	451,3	338,475
giugno 2009	515,1	386,325	453,3	339,975
giugno 2010	523,3	392,475	460,7	345,525
giugno 2011	537,1	402,83	473,1	354,83
giugno 2012	557,0	417,75	491,1	368,33
giugno 2013	565,1	423,82	498,4	373,8

Tabella 02.06 ➤ LOCAZIONE IMMOBILI URBANI

IMMOBILI AD USO ABITAZIONE ULTIMATI DOPO IL 31-12-1975 (VARIAZIONE AL 75%)

Anno	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
1977	11,175										
1978	21,450	8,925									
1979	40,500	25,500	14,850								
1980	64,875	46,650	33,750	15,825							
1981	89,850	68,400	53,175	32,025	13,425						
1982	116,700	91,800	74,100	49,500	27,825	12,225					
1983	141,150	113,100	93,150	65,400	40,950	23,400	9,600				
1984(*)	141,150	113,100	93,150	65,400	40,950	23,400	9,600				
1985	159,750	129,300	107,625	77,475	50,925	31,875	16,875	6,450	6,450		
1986	169,875	138,150	115,500	84,075	56,400	36,450	20,850	9,975	9,975	3,225	
1987	182,400	149,025	125,250	92,250	63,075	42,225	25,725	14,325	14,325	7,725	3,825
1988	196,500	161,250	136,200	101,325	70,650	48,600	31,275	19,200	19,200	11,700	8,100
1989	213,975	176,475	149,850	112,725	80,025	56,550	38,100	25,275	25,275	17,400	13,575
1990	232,575	192,675	164,250	124,800	90,000	65,025	45,375	31,725	31,725	23,250	19,200
1991	251,175	208,800	178,650	136,800	99,900	73,425	52,575	38,175	38,175	29,175	24,900
1992	266,700	222,300	190,725	146,850	108,225	80,475	58,650	43,500	43,500	34,200	29,625
1993	280,275	234,150	201,300	155,700	115,575	86,700	63,975	48,300	48,300	38,550	33,825
1994	294,675	246,675	212,475	165,000	123,225	93,225	69,600	53,250	53,250	43,125	38,175
1995	316,125	265,350	229,200	178,950	134,775	102,975	78,000	60,675	60,675	49,950	44,775
1996	326,175	274,050	237,000	185,475	140,175	107,550	81,900	64,200	64,200	53,175	47,850
1997	332,250	279,375	241,725	189,450	143,400	110,325	84,300	66,300	66,300	55,125	49,725
1998	338,400	284,700	246,525	193,425	146,700	113,100	86,700	68,400	68,400	57,075	51,600
1999	347,250	292,350	253,350	199,125	151,425	117,150	90,150	71,425	71,425	59,925	54,300
2000	358,650	302,325	262,275	206,625	157,575	122,325	94,650	75,450	75,450	63,600	57,825
2001	368,625	310,200	270,000	213,075	162,900	126,900	98,550	78,900	78,900	66,750	60,825
2002	380,475	321,300	279,225	220,725	169,275	132,225	103,125	83,025	83,025	70,500	64,500
2003	390,825	330,300	287,250	227,475	174,825	136,950	107,175	86,625	86,625	73,800	67,650
2004	398,775	337,275	293,475	232,650	179,100	140,625	110,325	89,400	89,400	76,425	70,125
2005	408,000	345,225	300,675	238,650	184,050	144,750	113,925	92,550	92,550	79,350	72,900
2006	416,025	352,275	306,900	243,825	188,400	148,425	117,075	95,325	95,325	81,900	75,375
2007	429,075	363,525	317,025	252,300	195,300	154,350	122,175	99,900	99,900	86,025	79,350
2008	439,350	372,525	325,050	258,975	200,850	159,075	126,225	103,425	103,425	89,325	82,500
2009	444,375	376,875	328,950	262,200	203,550	161,325	128,175	105,150	105,150	90,900	84,000
2010	454,275	385,500	336,675	268,650	208,875	165,825	132,000	108,600	108,600	94,125	87,075
2011	462,675	397,650	347,475	277,725	216,375	173,550	138,675	114,450	114,450	99,450	92,250
2012	475,650	409,125	357,675	286,275	223,425	179,550	143,850	119,025	119,025	103,650	96,225
2013	478,650	411,675	360,000	288,225	225,000	180,975	145,050	120,075	120,075	104,700	97,200

segue...

Anno	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
2009	76,350	68,475	59,700	51,675	44,400	39,000	34,650	30,375	24,600	22,125	20,625
2010	79,200	71,250	62,325	54,075	46,725	41,175	36,750	32,400	26,475	23,925	22,500
2011	84,150	75,900	66,675	58,200	50,550	44,850	40,275	35,775	29,700	27,075	25,575
2012	87,975	79,500	70,050	61,350	53,625	47,775	43,050	38,475	32,250	29,550	27,975
2013	88,875	80,400	70,875	62,175	54,300	48,450	43,725	39,075	32,850	30,150	28,575

segue...

Anno	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1999	1,575														
2000	3,675	2,025													
2001	5,475	3,825	1,725												
2002	7,650	5,925	3,750	2,025											
2003	9,525	7,725	5,550	3,750	1,725										
2004	10,950	9,150	6,975	5,100	3,000	1,275									
2005	12,600	10,800	8,550	6,675	4,500	2,775	1,425								
2006	14,100	12,225	9,900	8,025	5,850	4,050	2,700	1,275							
2007	16,425	14,550	12,150	10,200	8,025	6,150	4,800	3,300	1,950						
2008	18,300	16,350	13,950	11,925	9,675	7,800	6,450	4,875	3,600	1,500					
2009	19,200	17,250	14,850	12,825	10,500	8,625	7,200	5,625	4,350	2,250	0,750				
2010	21,000	19,050	16,500	14,475	12,150	10,200	8,775	7,200	5,850	3,750	2,175	1,425			
2011	24,075	21,975	19,425	17,325	14,925	12,900	11,400	9,825	8,400	6,225	4,650	3,825	2,400		
2012	26,475	24,300	21,675	19,575	17,100	15,075	13,500	11,850	10,425	8,175	6,525	5,775	4,275	1,800	
2013	27,000	24,900	22,275	20,100	17,625	15,525	14,025	12,300	10,875	8,700	6,975	6,225	4,650	2,250	0,450

(*) Per gli immobili abitativi, ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 377/1984, l'aggiornamento della locazione previsto dall'articolo 24 della Legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica. Così come stabilito dalla Cassazione con Sentenza n. 4305/87, per gli immobili ultimati successivamente al 31-12-1975, l'aggiornamento deve essere calcolato con riferimento al 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT intervenuta tra il mese di dicembre 1993 ed il mese di dicembre dell'anno in cui è stato ultimato l'immobile poiché, convenzionalmente, tutti gli immobili sono considerati ultimati il 31 dicembre dal D.P.R. che annualmente determina il costo base di produzione, indipendentemente dall'effettivo mese di ultimazione. È da precisare, altresì, che per gli immobili ultimati tra l'1-01-1976 ed il 31-12-1978, deve essere utilizzata la variazione relativa al periodo dicembre 1978 – dicembre 1996, poiché la Legge n. 392/1978 non reca alcuna disposizione con carattere retroattivo.

Tabella 02.07 ↗ LOCAZIONE IMMOBILI URBANI (Nostra elaborazione)
CANONE ANNUO AL METRO QUADRATO – ART. 24, LEGGE N. 392/1978

Anno di ultimazione	75% della variazione ISTAT congelata	Centro Nord (*)			Meridione (**)		
		Costo base storico	Costo base rivalutato	Canone annuo rivalutato	Costo base storico	Costo base rivalutato	Canone annuo rivalutato
Fino al 1975	373,800	129,11	611,74	23,55	116,20	550,57	21,20
1976	360,000	147,19	677,07	26,07	134,28	617,68	23,78
1977	360,000	167,85	772,10	29,73	154,94	712,71	27,44
1978	360,000	191,09	879,01	33,84	175,60	807,74	31,10
1979	288,225	222,08	862,16	33,19	204,00	791,98	30,49
1980	225,000	258,23	839,24	32,31	237,57	772,10	29,73
1981	180,975	299,55	841,65	32,40	273,72	769,09	29,61
1982	145,050	351,19	860,59	33,13	320,20	784,66	30,21
1983	120,075	397,67	875,18	33,69	361,52	795,61	30,63
1984	120,075	433,82	954,74	36,76	395,09	869,49	33,48
1985	104,700	464,81	951,47	36,63	423,49	866,89	33,38
1986	97,200	480,30	947,16	36,47	438,99	865,69	33,33
1987	88,875	500,96	946,19	36,43	459,65	868,16	33,42
1988	80,400	531,95	959,64	36,95	490,63	885,10	34,08
1989	70,875	562,94	961,92	37,03	521,62	891,32	34,32
1990	62,175	596,51	967,39	37,24	552,61	896,19	34,50
1991	54,300	645,57	996,12	38,35	599,09	924,40	35,59
1992 sino al 31/8	48,450	658,48	977,52	37,63	609,42	904,68	34,83
1992 dall'1/9 al 31/12	48,450	659,52	979,05	37,69	612,00	908,52	34,98
1993	43,725	676,04	971,64	37,41	627,50	901,87	34,72
1994	39,075	695,67	967,50	37,25	645,57	897,83	34,57
1995	32,850	714,26	948,89	36,53	663,13	880,97	33,92
1996	30,150	734,40	955,82	36,80	681,72	887,26	34,16
1997	28,575	748,86	962,85	37,07	695,15	893,79	34,41

(*) Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.
(**) Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

TABELLA COEFFICIENTI DI DEGRADO PER VETUSTÀ

Anni	Coeff.	Anni	Coeff.	Anni	Coeff.	Anni	Coeff.	Anni	Coeff.
1	1,000	11	0,940	21	0,845	31	0,795	41	0,745
2	1,000	12	0,930	22	0,840	32	0,790	42	0,740
3	1,000	13	0,920	23	0,835	33	0,785	43	0,735
4	1,000	14	0,910	24	0,830	34	0,780	44	0,730
5	1,000	15	0,900	25	0,825	35	0,775	45	0,725
6	0,990	16	0,890	26	0,820	36	0,770	46	0,720
7	0,980	17	0,880	27	0,815	37	0,765	47	0,715
8	0,970	18	0,870	28	0,810	38	0,760	48	0,710
9	0,960	19	0,860	29	0,805	39	0,755	49	0,705
10	0,950	20	0,850	30	0,800	40	0,750	50	—
								ed oltre	0,700

CALCOLO DEL CANONE AGGIORNATO di un appartamento costruito sino all'anno 1975

Volendo determinare l'odierno canone di locazione annuo di un appartamento non ammobiliato di categoria catastale A/2 (coefficiente 1,25), sito nel comune di Palermo (oltre 400.000 abitanti, coefficiente 1,20), in zona edificata periferica (coefficiente 1,00), al piano sesto con ascensore (coefficiente 1,00), in stato di manutenzione normale (coefficiente 1,00) costruito quaranta anni fa (coefficiente 0,750) occorre fare riferimento alla precedente tabella 02.07 e precisamente alla prima riga (immobili ultimati sino all'anno 1975) ed individuare nell'ultima colonna il Canone annuo base rivalutato al 30 giugno 2011 è pari a E 21,20 al metroquadrato.

L'appartamento in argomento ha una superficie convenzionale di m² 161,00 costituita da m² 150,00 di superficie al netto delle murature sia perimetrali che interne, da m² 5,00 di balconi e terrazze (25% di m² 20,00) e da m² di box (50% di m² 12,00). Si ha in definitiva il seguente calcolo:

Sup.	Cat.	abit.	zona	piano	manut.	vetust.	Canone base	Canone annuo
161,00 x	1,25 x	1,20 x	1,00 x	1,00 x	1,00 x	0,750 x	€ 21,20	= € 3.839,85

Nel caso di immobili già locati, per far scattare l'aumento percentuale del 345,525 il locatore dovrà inviare tempestiva raccomandata all'inquilino, contenente, oltre alla comunicazione del nuovo dato ISTAT, il calcolo dell'equo canone; l'aumento del canone, così determinato, decorrerà dall'1 agosto 2013.

CALCOLO DEL CANONE AGGIORNATO di un appartamento costruito nel 1987

Per determinare l'odierno canone di locazione annuo di un appartamento delle stesse caratteristiche di quello precedente ma costruito nell'anno 1987 (anni 27, coefficiente di vetustà 0,815), occorre fare riferimento alla dodicesima riga della Tabella 02.07 individuando nell'ultima colonna il Canone annuo rivalutato pari al 31 dicembre 2012 a E 33,26 al metroquadrato.

Si ha in definitiva, il seguente calcolo:

Sup.	Cat.	abit.	zona	piano	manut.	vetust.	Canone base	Canone annuo
161,00 x	1,25 x	1,20 x	1,00 x	1,00 x	1,00 x	0,815 x	€ 33,42	= € 6.577,81

Nel caso di immobili già locati, per far scattare l'aumento percentuale relativo all'anno di costruzione, il locatore dovrà tempestiva raccomandata all'inquilino, contenente, oltre alla comunicazione del nuovo dato ISTAT, il calcolo dell'equo canone; l'aumento del canone, così determinato, decorrerà dall'1 gennaio 2012.

N.B. I canoni annui rivalutati per gli immobili costruiti sino al 31 dicembre 1975 sono aggiornati al giugno 2012; quelli per gli immobili costruiti dall'1 gennaio 1976 sino al 31 dicembre 1997 sono aggiornati al dicembre 2012.

Tabella 02.08 ➤ IMMOBILI AD USO DIVERSO – INDICI BIENNALI ISTAT

(Fonte ISTAT)

VARIAZIONI PERCENTUALI COMUNICATE DALL'ISTAT A NORMA DELL'ARTICOLO 81, LEGGE N. 392/1978

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
1990	12,4	12,9	12,8	12,9	12,9	13,0	13,1	13,4	13,4	13,5	13,3	13,3
1991	13,3	13,4	13,1	12,9	12,8	12,9	12,8	12,9	12,9	12,7	13,0	12,8
1992	13,0	12,5	12,6	12,6	12,9	12,8	12,6	11,9	11,7	11,4	11,3	11,1
1993	10,7	10,1	10,0	10,0	10,0	9,9	10,2	10,0	9,6	9,5	9,2	8,9
1994	8,7	8,8	8,6	8,4	8,3	8,1	8,2	8,3	8,3	8,2	8,0	8,2
1995	8,2	8,7	9,3	9,5	9,7	9,8	9,5	9,7	9,9	9,8	9,9	10,1
1996	9,6	9,5	9,6	10,0	10,0	10,0	9,5	9,4	9,4	8,9	8,8	8,5
1997	8,3	7,6	6,8	6,3	6,0	5,4	5,3	5,0	4,9	4,6	4,3	4,1
1998	4,3	4,3	4,0	3,6	3,4	3,3	3,5	3,5	3,3	3,3	3,1	3,1
1999	2,9	3,0	3,1	3,4	3,3	3,3	3,5	3,5	3,6	3,5	3,6	3,7
2000	3,5	3,6	3,9	3,8	3,9	4,2	4,4	4,3	4,4	4,4	4,8	4,9
2001	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4	5,6	5,4	5,4	5,2	5,3	5,1	5,1
2002	5,4	5,3	5,3	5,5	5,4	5,2	5,1	5,3	5,2	5,2	5,0	5,0
2003	5,0	4,8	5,1	4,9	4,7	4,6	4,9	5,0	5,2	5,0	5,1	5,0
2004	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,4	4,1	4,1	4,0
2005	3,6	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,7	3,8	3,5	3,7
2006	3,8	3,7	3,8	3,7	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6
2007	3,7	3,6	3,6	3,4	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	4,1	4,4
2008	4,4	4,4	4,8	4,8	5,0	5,4	5,6	5,5	5,3	5,5	5,0	4,8
2009	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	3,9	4,1	3,8	3,6	3,3	3,0
2010	2,9	2,8	2,5	2,6	2,2	1,7	1,6	1,8	1,7	1,9	2,4	2,9
2011	3,5	3,6	4,0	4,3	4,1	4,1	4,4	4,3	4,6	4,9	5,0	5,1
2012	5,4	5,6	5,8	5,9	5,7	5,9	5,6	5,9	6,2	6,0	5,7	5,6
2013	5,4	5,1	4,9	4,4	4,3	4,4	4,2	4,3	3,9	3,4	3,0	3,0
2014	2,8	2,3	1,9	1,6	1,6	1,5	1,3	1,0	0,7	0,8	0,8	0,5
2015	-0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,1	0,2	0,1

N.B. L'inizio delle comunicazioni ISTAT è dell'ottobre 1978. Le variazioni percentuali dal mese di ottobre 1978 al mese di dicembre 1989 non vengono riportate, ma è possibile richiederle alla redazione o rilevarle su Internet alla pagina <http://www.lavoripubblici.it/biennali.php>

Tabella 02.09 ➤ IMMOBILI AD USO DIVERSO – INDICI BIENNALI ISTAT AL 75%

(Nostra elaborazione)

VARIAZIONI PERCENTUALI COMUNICATE DALL'ISTAT A NORMA DELL'ARTICOLO 81, LEGGE N. 392/1978

Variazioni biennali maturate a norma dell'articolo 24 della Legge n. 392/1978.

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
1990	9,300	9,675	9,600	9,675	9,675	9,750	9,825	10,050	10,050	10,125	9,975	9,975
1991	9,975	10,050	9,825	9,675	9,600	9,675	9,600	9,675	9,675	9,525	9,750	9,600
1992	9,750	9,375	9,450	9,450	9,675	9,600	9,450	9,825	8,775	8,550	8,475	8,325
1993	8,025	7,575	7,500	7,500	7,500	7,425	7,650	7,500	7,200	7,125	6,900	6,675
1994	6,525	6,600	6,450	6,300	6,225	6,075	6,150	6,225	6,225	6,150	6,000	6,150
1995	6,150	6,525	6,975	7,125	7,275	7,350	7,125	7,275	7,425	7,350	7,425	7,575
1996	7,200	7,125	7,200	7,500	7,500	7,500	7,125	7,050	7,050	6,675	6,100	6,375
1997	6,225	5,700	5,100	4,725	4,500	4,050	3,975	3,750	3,675	3,450	3,225	3,075
1998	3,225	3,225	3,000	2,700	2,550	2,475	2,625	2,625	2,475	2,475	2,325	2,325
1999	2,175	2,250	2,325	2,550	2,475	2,475	2,625	2,625	2,700	2,625	2,700	2,775
2000	2,625	2,700	2,925	2,850	2,925	3,150	3,300	3,225	3,300	3,300	3,600	3,675
2001	3,975	4,050	3,975	3,975	4,050	4,200	4,050	4,050	3,900	3,975	3,825	3,825
2002	4,050	3,975	3,975	4,125	4,050	3,900	3,825	3,975	3,900	3,900	3,750	3,750
2003	3,750	3,600	3,825	3,675	3,525	3,450	3,675	3,750	3,900	3,750	3,825	3,750
2004	3,525	3,525	3,375	3,375	3,375	3,450	3,450	3,450	3,330	3,075	3,075	3,000
2005	2,700	2,850	2,700	2,775	2,850	2,925	2,925	2,925	2,775	2,950	2,625	2,775
2006	2,850	2,775	2,850	2,775	2,925	2,775	2,925	2,925	2,925	2,775	2,700	2,700
2007	2,775	2,700	2,700	2,550	2,700	2,775	2,775	2,775	2,700	2,775	3,075	3,300
2008	3,300	3,300	3,600	3,600	3,750	4,050	4,200	4,125	3,975	4,125	3,750	3,600
2009	3,300	3,300	3,225	3,225	3,150	3,150	2,925	3,075	2,850	2,700	2,475	2,250
2010	2,175	2,100	1,875	1,950	1,650	1,275	1,200	1,350	1,275	1,425	1,800	2,175
2011	2,625	2,700	3,000	3,225	3,075	3,075	3,300	3,225	3,450	3,675	3,750	3,825
2012	4,050	4,200	4,350	4,425	4,275	4,425	4,200	4,425	4,650	4,500	4,275	4,200
2013	4,050	3,825	3,675	3,300	3,225	3,300	3,150	3,225	2,925	2,550	2,250	2,250
2014	2,100	1,725	1,425	1,200	1,200	1,125	0,975	0,750	0,525	0,600	0,600	0,375
2015	-0,150	0,075	0,075	0,150	0,225	0,150	0,000	-0,150	-0,150	0,075	0,150	0,075

N.B. L'inizio delle comunicazioni ISTAT è dell'agosto 1981. Le percentuali di aumento sono già ridotte al 75% degli indici ISTAT maturati in ciascun mese rispetto al corrispondente mese del biennio precedente. Le variazioni biennali sono valide sino ad esaurimento dei rapporti pendenti (rapporti iniziati prima dell'aprile 1986 in quanto dal suddetto mese è entrato in vigore il nuovo testo dell'articolo 32, così come introdotto dall'articolo 1 della Legge n. 118/1985, che prevede l'aggiornamento annuale; l'aggiornamento biennale deve essere applicato solo se in tal modo è convenuto l'aggiornamento dei contratti di locazione.

N.B. L'inizio delle comunicazioni ISTAT è dell'ottobre 1978. Le variazioni percentuali dal mese di ottobre 1978 al mese di dicembre 1989 non vengono riportate, ma è possibile richiederle alla redazione o rilevarle su Internet alla pagina <http://www.lavoripubblici.it/biennali.php>

Tabella 03.01 ➤ TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Data di cessazione del rapporto di lavoro		Periodi		Indici	0,75% Incremento percentuale	% Tasso fisso	% Indice complessivo
dal	al						
15-12-1985	14-01-1986	dicembre	1985	197,4(1)	6,435644	1,500	7,935644
15-12-1986	14-01-1987	dicembre	1986	108,0	3,250760	1,500	4,750760
15-12-1987	14-01-1988	dicembre	1987	113,5	3,819444	1,500	5,319444
15-12-1988	14-01-1989	dicembre	1988	119,7	4,096916	1,500	5,596916
15-12-1989	14-01-1990	dicembre	1989	127,5(2)	4,887218	1,500	6,387218
15-12-1990	14-01-1991	dicembre	1990	109,2	4,780235	1,500	6,280235
15-12-1991	14-01-1992	dicembre	1991	115,8(3)	4,532967	1,500	6,032967
15-12-1992	14-01-1993	dicembre	1992	121,2(4)	3,568057	1,500	5,068057
15-12-1993	14-01-1994	dicembre	1993	106,0	2,991337	1,500	4,491337
15-12-1994	14-01-1995	dicembre	1994	110,3	3,042453	1,500	4,542456
15-12-1995	14-01-1996	dicembre	1995	116,7	4,351768	1,500	5,851768
15-12-1996	14-01-1996	dicembre	1996	104,9(5)	1,922172	1,500	3,422172
15-12-1997	14-01-1998	dicembre	1997	106,5	1,143947	1,500	2,643947
15-12-1998	14-01-1999	dicembre	1998	108,1	1,126761	1,500	2,626761
15-12-1999	14-01-2000	dicembre	1999	110,4	1,595745	1,500	3,095745
15-12-2000	14-01-2001	dicembre	2000	113,4	2,038043	1,500	3,538043
15-12-2001	14-01-2001	dicembre	2001	116,0	1,719577	1,500	3,219577
15-12-2002	14-01-2003	dicembre	2002	119,1	2,070751	1,500	3,570751
15-12-2003	14-01-2004	dicembre	2003	121,8	1,700252	1,500	3,200252
15-12-2004	14-01-2005	dicembre	2004	123,9	1,293103	1,500	2,793103
15-12-2005	14-01-2006	dicembre	2005	126,3	1,452784	1,500	2,952785
15-12-2006	14-01-2007	dicembre	2006	128,4	1,247031	1,500	2,747031
15-12-2007	14-01-2008	dicembre	2007	131,8	1,985981	1,500	3,485981
15-12-2008	14-01-2009	dicembre	2008	134,5	1,536419	1,500	3,036419
15-12-2009	14-01-2010	dicembre	2009	135,8	0,724907	1,500	2,224907
15-12-2010	14-01-2011	dicembre	2010	138,4	1,435935	1,500	2,935935
15-12-2011	14-01-2012	dicembre	2011	142,8	2,380058	1,500	3,880058
15-12-2012	14-01-2013	dicembre	2012	146,2245	1,802885	1,500	3,302885
15-12-2013	14-01-2014	dicembre	2013	147,0843	0,422535	1,500	1,922535
(da computare su quanto risulta accantonato al 31 dicembre 1979 a titolo di TFR)							
15-01-2014	14-02-2014	gennaio	2014	147,3229	0,140056	0,125	0,265056
15-02-2014	14-03-2014	febbraio	2014	147,1856	0,070028	0,250	0,320028
15-03-2014	14-04-2014	marzo	2014	147,1856	0,070028	0,375	0,445028
15-04-2014	14-05-2014	aprile	2014	147,4602	0,210084	0,500	0,710084
15-05-2014	14-06-2014	maggio	2014	147,3229	0,140056	0,625	0,765056
15-06-2014	14-07-2014	giugno	2014	147,4602	0,210084	0,750	0,960084
15-07-2014	14-08-2014	luglio	2014	147,3229	0,140056	0,875	1,015056
15-08-2014	14-09-2014	agosto	2014	147,5975	0,280112	1,000	1,280112
15-09-2014	14-10-2014	settembre	2014	147,0483	0,000000	1,125	1,125000
15-10-2014	14-11-2014	ottobre	2014	147,1856	0,070028	1,250	1,320028
15-11-2014	14-12-2014	novembre	2014	146,9110	-0,070028	1,375	1,304972
15-12-2014	14-01-2015	dicembre	2014	146,9110	-0,070028	1,500	1,429972
15-01-2015	14-02-2015	gennaio	2015	146,2245	-0,350467	0,125	-0,225467
15-02-2015	14-03-2015	febbraio	2015	146,6364	-0,140187	0,250	0,109813
15-03-2015	14-04-2015	marzo	2015	146,9110	0,000000	0,375	0,375000
15-04-2015	14-05-2015	aprile	2015	147,0483	0,070093	0,500	0,570093
15-05-2015	14-06-2015	maggio	2015	147,1856	0,140187	0,625	0,765187
15-06-2015	14-07-2015	giugno	2015	147,3229	0,210280	0,750	0,960280
15-07-2015	14-08-2015	luglio	2015	147,1856	0,140187	0,875	1,015187
15-08-2015	14-09-2015	agosto	2015	147,4602	0,280374	1,000	1,280374
15-09-2015	14-10-2015	settembre	2015	146,9110	0,000000	1,125	1,125000
15-10-2015	14-11-2015	ottobre	2015	147,1856	0,140187	1,250	1,390187
15-11-2015	14-12-2015	novembre	2015	146,9110	0,000000	1,375	1,375000
15-12-2015	14-01-2016	dicembre	2015	146,9110	0,000000	1,500	1,500000

Note: (1) Indice pari a 103,513 ricalcolato con la nuova base 1985 = 100; (2) Indice pari a 102,657 ricalcolato con la nuova base 1989 = 100; (3) Indice pari a 115,695 depurando quello del 12/91 della voce «Tabacchi lavorati»... ISTAT del 2/92; (4) Indice pari a 101,934 ricalcolato con la nuova base 1992 = 100; (5) Nuova Serie 1995 = 100.

Il volume, nel mettere in costante risalto i profili di responsabilità del collaudatore, affronta le seguenti tematiche: aspetti tecnici e amministrativi connessi all'esecuzione dell'opera; procedimento di collaudo tecnico-amministrativo; collaudo statico; collaudo tecnico-funzionale; contenzioso, riserve e rescissioni contrattuali. Nella trattazione degli argomenti relativi ai collaudi specialistici (statico e tecnico-funzionale) gli autori, sulla base di una significativa esperienza maturata anche in tema di collaudi di opere complesse, hanno sviluppato le parti relative alle specifiche verifiche e prove che il collaudatore, nell'ambito dell'ampia discrezionalità che caratterizza il suo mandato, può effettuare al fine di una autonoma valutazione sulla collaudabilità e conseguente fruizione dell'opera.

Il **software incluso** consente la gestione di: **Modulistica** (Servizi ingegneria, Esecuzione, Contenzioso e Collaudo); **Onorario** (Foglio in Microsoft Excel per il calcolo dei compensi per i servizi tecnici).

- IV edizione / anno 2016
- ISBN 978-88-8207-820-1
- F.to 170 x 240, pp. 456
- Prezzo Euro 45,00
- Visita il sito www.grafill.it



ORDINA SUBITO QUESTO VOLUME AL NUMERO VERDE

Numero Verde
800-640064

**OPPURE COMPILA LA CEDOLA DI COMMISSIONE SOTTO RIPORTATA
ED INVIALA PER FAX AL NUMERO 091/6823313**

**DESIDERO RICEVERE IN CONTRASSEGNO AL PREZZO DI EURO 45,00 IL VOLUME
IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELL'OPERA PUBBLICA (Codice 820-1)**

Cognome Nome

Professione

C.Fiscale P.IVA.....
(indispensabile se si desidera fattura) (indispensabile per le società che desiderano fattura)

Indirizzo

Città c.a.p. Tel. /

Fax / e-mail

Firma

Il trattamento dei dati che La riguardano è svolto nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali e nell'ambito della banca dati della GRAFILL S.r.l.. Titolare del trattamento è GRAFILL S.r.l. con sede a Palermo, via P.pe di Palagonia n. 87/91. Per il trattamento dei dati, nel precisare che è effettuato da nostro personale con la garanzia della massima riservatezza, Le garantiamo che lo stesso è effettuato per consentirci di aggiornarLa sulle novità e sulle iniziative della società. I Suoi dati non saranno diffusi o comunicati a terzi e, comunque, Le confermiamo che potrà chiedere, in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione degli stessi inviando la sua richiesta all'attenzione del servizio clienti. Le comunichiamo, altresì, che potrà avvalersi in qualsiasi momento, del diritto di recesso previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e, comunque, se già da ora decide di non ricevere altre comunicazioni, bari la casella riportata a fianco ☐